RAGIONI

Per la diverſione ordinata dalla Maeſtà del Re di alcune Acque d' Airola per la Regal Villa di Caſerta.

A cauſa, in cui per veneratiſſimo comando del Re N. S. è ſtato a noi dato l'onorevole incarico di ſcrivere, alla prima, che inteſimo parlarne allegandoſi e rammentandoſi per eſſa tanti acceſſi e decreti fatti dal Collateral Conſiglio e da altri Miniſtri, tante convenzioni e tranſazioni ſeguite, e tanti altri fatti avvenuti per l'Acqua detta di *Carmignano* e nel paſsato, ſecolo e nel corrente; ci ſembrò (colpa del noſtro poco intendere) fra molte difficoltà involuta, e per mille dubbj difficile da poterſene con franchezza giudicare. Ma quando poi, aſtretti dal noſtro dovere, ſiamo entrati nell' eſatto eſame e cognizione de' medeſimi; ci ſiamo ricreduti del noſtro primo errore, ed abbiamo apertamente conoſciuto, che dubbj e difficoltà quella non contenga, e che, per giudicarne, piana ed agevoliſſima ne ſia la via, ſolo che ſia prima fiſsato lo ſtato della controverſia, e ſi comprendano e diſtinguano

le Acque, intorno alle quali ella si aggira, e si abbia presente il territorio, in cui sono, e 'l sito, in cui la Maestà del Re intende divertirle ed immetterle nel Regale Acquidotto per farle nella Regal Villa di Caserta pervenire. Sono l' oggetto della causa presente le Acque di nove Fontane, delle quali la prima, che è la maggiore, è chiamata la *Fontana del Fizzo*, e per essa è contesa, se sorga nel Feudo di Airola, o in quello di Montesarchio: le altre più picciole sicuramente nascono nel Feudo di Airola, dove tutte, chi prima, chi dopo, mettono nel Fiume Faenza. Questo Fiume vien formato da varj ruscelli, che scaturiscono da' Monti Appennini della Provincia di Principato Ultra, e propriamente ne' Feudi di Cervinara, S. Martino e Paolisi, dove già divenuto abbondante di molte acque, acquista dagli Abitatori di quella Regione il nome di Fiume. Scorre poi nel Feudo di Montesarchio, ed altre Acque gli si uniscono, e lo stesso avviene ancora nel territorio di Airola, in cui oltre le Acque delle soprammentovate Fontane altri molti rivoli accoglie. Ricco così di tante Acque fluisce per quel Feudo, ed indi passa in quello di S. Agata, e poi nell' altro di Limatola, perdendosi finalmente nel Volturno.

Nel secolo passato per opera di Cesare Carmignano una porzione dell' Acqua del suddetto Fiume fu condotta in Napoli per uso di Molini e di Fontane; e per ciò eseguire, nel territorio del Feudo di S. Agata fu nell' Alveo del Fiume costrutto un muro di determinata altezza, col quale fu parte di quelle Acque contenuta affinchè non continuasse il suo antico natural corso, ma divertita potesse immettersi nell'Acquidotto artefatto dallo stesso Carmignano, affin di condursi in

que-

questa Città per gli Feudi di S. Agata, della Valle di Maddaloni e dell'Acerra. Il restante del Fiume si lasciò pel suo antico solito Alveo fluire pel territorio di S. Agata, e poi per quello di Limatola, come anche ora fluisce. Questo muro fu detto *Catena*, e *Catena* ancora quel sito, in cui fu costrutto. Noi non trattiamo delle Acque già immesse nell' Acquidotto Carmignano, nè delle Acque del Fiume Faenza, o fluente in S. Agata o in Airola: non si cerca nè pure di diminuire una stilla delle Acque, che questo Fiume porta seco dai Feudi superiori, anzi nell' istesso territorio di Airola molti rivoli si lasciano anche in lui cadere. Solo si tratta delle Acque delle rammentate Fontane nascenti, la prima, cioè quella *del Fizzo* in territorj di privato dominio della Mensa Arcivescovile di Benevento, e le altre in buona parte in poderi allodiali acquistati in diversi tempi dagli Antenati del Principe della Riccia utili Padroni del Feudo di Airola. Dell' Acqua del *Fizzo* coi terreni, in cui sorge, ed altri adjacenti con due Molini, l'uno dopo l'altro macinanti, la Maestà del Re fece acquisto nell' anno 1753 per titolo di compra dalla Mensa di Benevento, ed è ora in privato suo dominio, come ancora lo sono le suddette altre Fontane per cessione fattagliene dal Principe della Riccia, il quale nell' anno scorso cedè e trasferì con pubblico strumento alla M.S. tutte le Acque, che erano in suo dominio nel Feudo di Airola, o in quello nascenti, o che nate ne' Feudi superiori per lo medesimo fluiscono.

Essendo il Re Padrone di tutte le Acque di Airola per gli esposti titoli, avrebbe potuto a suo modo di quelle disporre, ma usando di sua ragione assai moderatamente, senza punto diminuir le Acque, che la Faen-

za

za porta feco dai Feudi fuperiori di Airola; ha deliberato per chiufo Acquidotto, che ha il fuo principio ne' terreni fteffi, che furono della Menfa, di nove fole Fontane, fra le quali quella del *Fizzo*, far ufo a i bifogni della Regal fua Villa di Caferta, la qual Città ficcome deve effere molto tenuta alla beneficenza della Natura, che l'ha dotata di aere puriffimo e falubre, e di amene fertiliffime campagne; così per altro verfo non può chiamarfi di lei contenta, effendole ftata molto avara di Acque: alimento cotanto neceffario al vivere degli uomini. Per poterfi le Acque delle Fontane rammentate condurre durevolmente con chiufo Acquidotto, è ftato neceffario vincere gli oftacoli di alti Monti di duro faffo, e di oftacoli di profondiffima Valle, i quali la Natura avea pofto a quefto defiderato corfo delle Acque. Con infinità fatica e fpefa fi fono forati i Monti, e la Valle con lunghe fodiffime arcate di molti ordini fi è ai Monti uguagliata: Opera in vero che corrifpondendo alla grandezza dell'animo dell'Auguftiffimo Re, e che fa l'ammirazione di ogni uno, non ci fa invidiare le opere più magnifiche e fuperbe dell'antica Roma. Già l'Acquidotto è preffo al fuo compimento per poter le Acque ricevere, e chiufe e ben confervate nella Regal Villa condurre. A quefte però faranno unite per via altre Acque nel Territorio ifteffo di Airola, che ora nel Fiume Faenza non cadono: altre in quello di Durazzano, ed altre raccolte ne' Monti di Caferta, le quali tutte infieme fanno un corpo di Acqua confiderabiliffimo. Serviranno in Caferta a i bifogni di quella Regal Villa; e, ciò fatto, fi dovranno da colà per altro Acquidotto trafportare nel Territorio di Maddaloni nel luogo detto *Monte di Goro*, dove faranno reftituite nell'an-

tico

tico Alveo Carmignano, perchè in Napoli pervengano unite colle altre. Sicchè per questa Regia disposizione non solo questa Città avrà la stessa Acqua che finora ha avuto, ma anzi ne avrà quantità maggiore di prima, e più pura, perchè condotta chiusa in fabbrica per più lungo cammino di quel che ora faccia. A tutto ciò la Paterna cura e Clemenza del Re verso gli Abitatori di Napoli, amatissimi suoi Sudditi, prima di tutto ha pensato; onde sia pure ogni uno sicuro che non già danno, ma utile sarà per avvenirne a questo Pubblico.

Conviene ancora sapersi, che negli anni addietro, quando o nulla o poco si sapeva de' siti, e delle Acque di quei luoghi, fu al Re suggerito, che per gli bisogni di Caserta fosse bene acquistare l'Acqua detta del *Bronzo*, che si credette del Duca di Limatola, onde con pubblico istrumento nel 1753 ne fu fatta la compra. Ma come il *Bronzo* è un' apertura dell' Acquidotto di Carmignano nel Territorio di S. Agata; per parte del Duca di Maddaloni Possessore di quel Feudo fu data al Re supplica, in cui questo preso errore fu avvertito. Ciò diede occasione a varj ordini dati da S. M. al R. Consigliere D. Giuseppe Romano allora Governator di Capua, acciò col suo intervento non solo l' apertura del *Bronzo* in S.Agata, ma tutte le altre, che erano nell' Acquidotto Carmignano in S. Agata ed in Maddaloni, ed anche l'Acque di Airola si riconoscessero coll' assistenza del Cavalier Neroni Intendente di Caserta, del Dottor D. Salvatore Gentile Fiscale di quella Regale Azienda, del Regale Architetto D. Luigi Vanvitelli, del Marchese di Miano Primario, del Tavolario D.Costantino Manna, e degli Avvocati e Periti della Città di Napoli, e de' Duchi di Mad-

da-

daloni e di Limatola. Fu il tutto nell' anno 1754 per due volte in mesi diversi e per molti giorni con somma diligenza ed esattezza dal suddetto vigilantissimo Ministro eseguito, facendosi tutte le osservazioni, che la necessità dell'affare richiedeva, e che il zelo e l' attenzione di D.Salvatore Gentile per lo servizio del Re, e le altre Parti seppero domandare. Sì fatte osservazioni furono occasione d' investigare, se le varie Aperture dell' Acquidotto Carmignano, per le quali molt' Acqua ne' Territori di S. Agata e di Maddaloni si disperde, e l'uso che si fa di tutta l'Acqua Carmignana per gli Molini in Maddaloni, fossero effetti o di giuste convenzioni fatte nel tempo, in cui quell'Acqua fu in Napoli trasportata, o pure di usurpazioni o clandestine o violenti de'Ministri della Casa di Maddaloni pregiudiziali a questo Pubblico, e contrarie a i Capitoli stabiliti fra Cesare Carmignano e la Città: Capitoli che approvati dal Collaterale, furono con Regio Assenso, inteso l' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, confermati nell'anno 1627.

La diversione adunque, che il Re intende fare delle Acque delle anzidette nove Fontane, da lui acquistate, le quali, divertite, non dovranno più cadere nel Fiume Faenza, somministra occasione alla Causa presente. Il Duca di Maddaloni Possessore de' Feudi di S.Agata e di Maddaloni, e'l Duca di Limatola temono, che divenendo minori dell'usato le Acque di quel Fiume, minor quantità della solita possa immettersene nell'Acquidotto Carmignano, e minor quantità di prima sia per erogarsene dall' Acquidotto per gli Molini ed altri loro Artifizj; e quindi i lucri, che essi fin' ora hanno avuto co' medesimi, possano in parte venire a scemarsi.

Alla Regal Camera di S. Chiara fu commesso l' esame

me della ragione, che al Re appartenga ſopra delle Acque rammentate per poterle liberamente divertire, e della ragione, che poſſa aſſiſtere al Duca di Maddaloni ed al Duca di Limatola per lo ſcemamento de' ſoliti loro lucri, che forſe poſſa riſultarne. Fu già la Cauſa per molti giorni trattata nella Regal Camera: Furono inteſi gli Avvocati delle Parti, e fu inteſo ancora l'Avvocato di queſta Città, ma di coſtui breviſſime furono le ſuppliche, eſſendo ſtata la Città fatta ſicura dalla Maeſtà del Re, che per queſta diverſione in nulla ſarebbe ſtata ſcemata la quantità dell'Acqua, che ora quì perviene, anzi avrebbene avuto anche maggiore. D. Salvadore Gentile ſecondo l'ordine di S. M. fu anche inteſo. Queſti avendo con faticoſa attenzione e diligenza oſſervati i molti voluminoſi proceſſi ed antichi e recenti per l'Acqua Carmignana fabbricati; cercò dimoſtrare, che ne'Feudi di S. Agata e di Maddaloni moltiſſime uſurpazioni di quell'Acqua eranſi fatte con aperture dell'Acquidotto pregiudizialiſſime alla Città di Napoli, e coll'uſo di quella per gli Molini in Maddaloni: e che cotali uſurpazioni tutte doveſſero toglierſi ed abolirſi, affinchè ſenza diminuzione alcuna l'Acqua, che s'immette nell'Acquidotto, in nulla ſcemata poſſa interamente a queſta Città pervenire. Ha egli ancora in due voluminoſe Allegazioni manoſcritte con dottrina e diligenza eſpoſte le ragioni, che potevano alla Cauſa conferire. E' ſtato poi dalla M. del Re a noi dato l'incarico onorevoliſſimo di dover formare una Nota, viſte quelle di D. Salvadore Gentile, che ſola poteſſe ſervire per gli Signori della Regal Camera di S. Chiara. E queſta è la Scrittura che in venerazione degli ordini del Re noi ſommettiamo al-

la correzione de' ſapientiſſimi Giudici, che dovranno nella Cauſa giudicare. Sono eſſi pregati a volerne ſcuſare i difetti, coi quali al Pubblico ella è per comparire. Se maggior tempo aveſſimo potuto togliere alle altre indiſpenſabili occupazioni delle noſtre Cariche, comeche non meno sfornita di dottrina e di ornamenti, forſe i difetti ne ſarebbono ſtati minori, o almeno e più breve e più ordinata avrebbe potuto veder la luce.

IDEA DI QUESTA SCRITTURA.

PRima però di andar' oltre, crediamo proprio eſporre l'idea che abbiamo avuto nel formar queſta Scrittura, e l'ordine che in eſſa ſerberemo. In primo luogo cercheremo dimoſtrare, che eſſendo divenuto il Re Padrone di tutte le Acque di Airola, poſſa lecitamente *jure ſuo* divertirne porzione per la Regal Villa di Caſerta: Che non poſſano i Poſſeſſori de' Feudi inferiori in termini di giuſtizia opporſi a queſta diverſione, sì perchè eſſi non anno dominio di Acque nel feudo di Airola, sì perchè non poſſono vantare di avere acquiſtato mai ſopra di quelle dritto di ſervitù, nè eſpreſſamente coſtituita, nè tacita per preſcrizione: Che i danni, che mai poteſſero per queſta diverſione avvenire ne' Molini ed altri loro Artifizj per minorazione di Acqua nell' Acquidotto Carmignano, non ſarebbono propriamente danni, ma lucri, che verrebbono a ſcemarſi: onde per giuſtizia chi ne veniſſe a patir la perdita non potrebbe cercarne rifezione e riſtoro da colui, che opera faccia *in proprio ſolo* e *ſuo jure* uſando. Paſſeremo poi all'eſame dell'Allegazione pubblicata per lo Duca di Maddaloni, nella quale il dotto Autore, dopo l'eſpoſizione dell'iſtoria dell'Acquidotto Carmignano, tutto è inteſo in dimoſtrare, che la *Catena* fu coſtrutta nel Feudo di S.Agata, e non di Airola: e che il

Poſ-

Possessore di questo Feudo niuna ragione possa avere nel Feudo di S. Agata sopra l' Acqua Carmignana : il che da noi gli si accorda : Passa indi a sostenere per giuste tutte le Aperture, che sono nell'Acquidotto ne' Feudi di S. Agata e di Maddaloni, e giusto ancora l'uso di tutta l' Acqua per gli Molini di Maddaloni, i quali uniti ai Molini e ad altri Artifizj in S. Agata ed agli utili dell' irrigazione, dice, che diano al Duca la rendita di ducati 12 mila e più l' anno. E se bene l'Autore in molti luoghi protesti in nome del suo Clientolo, che non intenda egli con ciò opporsi in alcun modo alla diversione dal Re ordinata; pure, a ben' intendere, cerca tacitamente il ristoro della perdita, che dalla suddetta diversione potesse avvenirgli. Noi non avremmo per lo bisogno della Causa necessità di entrare nell' esame di quanto su di ciò si è allegato, dopo che avessimo stabilito il dritto del Re per la dimostrata diversione. Ma due ragioni ci astringono al contrario: La prima, affinchè ogni uno informato a dovere della verità delle cose, non rimanga colle impressioni delle false idee, che l'Allegazione contraria avesse potuto nella sua mente produrre: La seconda, per maggiormente stabilire e rendere più chiara la nostra ragione manifestando, che le erogazioni di Acqua, le quali si fanno in S. Agata ed in Maddaloni dall'Acquidotto Carmignano, sieno o in tutto o almeno in grandissima parte ingiuste, onde dovrebbono abolirsi e chiudersi : e che ingiusto anche sia l'uso, che si fa di tutto il corpo dell'Acqua per gli Molini di Maddaloni: Donde nasce altra ragione per non potersi dal Duca pretendere ristoro e refezione di danni, perchè questa azione si concede soltanto per quello, che *ex honesta causa interest*. Poche pa-

role in fine faremo della ragione particolare, che possano avere gli utili Padroni de' feudi di S. Agata e di Limatola per le compre, che si vogliono fatte di que' feudi dalla Regia Corte.
Ecco l' idea di questa Scrittura, ed ecco l' ordine, che in essa terremo. Ma entriamo nell' affare.

CAPITOLO I.

In cui si dimostra essere al Re di ragione permesso il divertire le Acque da lui acquistate nel Feudo d'Ariola per farle pervenire nella Real Villa di Caserta, senza che gli utili Padroni de' Feudi inferiori possano con giustizia dolersene.

PErchè quello, che prendiamo a dimostrare, si renda ad ognuno manifesto, di altro non fa uopo ricordarsi che di quello, che per le Leggi Romane, da spirito di somma equità dettate, fu stabilito intorno al dominio ed all' uso delle Acque, e di ciò che nel nostro Regno per dritto di Regalia intorno alle medesime ora si osserva. Ragioneremo prima del Dritto Romano, e poi di quello di questo Regno. E dopo che avremo esposte le massime e le regole, che se ne traggono in generale, adattando quelle alla Causa che trattiamo; renderemo la nostra ragione manifestissima.

Del

Del Dritto Romano.

AVendo la Natura fatto tutte le cose agli Uomini comuni, piacque a costoro nel progresso degli anni a poco a poco da quella intera comunione, dalla Natura alla prima voluta, ricedere: e l'uso delle cose già comuni restringere o a particolari numerose Popolazioni, o a più ristrette di alcune Città, o anche a private Famiglie e Persone. L'occupazione da taluni prevenuta fece il Dritto del dominio pubblico e del privato, regolato poi dal Gius delle Genti e dal Civile. Quelle cose, che furono atte ad essere occupate, non restarono più comuni, ma divennero o pubbliche, se occupate da una Nazione, da un Popolo, da una Città, per tutti gli Uomini, che in quelle società o maggiori o minori vivevano: o di dominio privato, se occupate da private Persone. Quelle, che di occupazione furono incapaci, restarono comuni a tutti gli Uomini, e di esse l'Imperador Giustiniano scrisse: *Naturali jure communia sunt omnium hæc, aer, aqua profluens, mare &c. Instit.* §. 1. *de rerum divisione*. Stimò al contrario non comuni, ma di pubblica ragione i Fiumi e i Porti, essendo occupata la Terra, in cui sono, da una Nazione, da un Popólo: *Flumina autem omnia, & portus publica sunt*, §. 2.

Taluno considerando che i Fiumi non sono altro, che Acque profluenti, avrebbe potuto notare di contraddizione i suddetti due paragrafi, facendosi comuni le Acque profluenti, e pubblici i Fiumi. Ma Arnoldo Vinnio spiegò in qual senso le Acque fluenti ed i Fiumi furono presi da Giustiniano in questo luogo. *Notandum autem est* (egli scrisse) *discrimen fluminis,*

nis , & aquæ fluentis , unde usus utriusque nascitur diversitas. Flumen est totum quid unumque & idem corpus, quod mille ab hinc annis fuit, arg. l. proponebatur 76. de judic. Denique imperio eorum est, quorum finibus continetur. At aqua fluminis numero eadem non est , sed alia atque alia, & cum in perpetuo cursu sit, non magis loco contineri , aut cujusquam potestate subjici potest , quam aer , & mare , quamdiu de medio cursu nihil de ea sumpseris. Ugon Grozio *de mari lib. cap.V.* anche così pensò prima del Vinnio, scrivendo: *Aqua profluens, qua talis , non qua Flumen est , inter communia omnium a Jurisconsultis refertur .*

Di Acque fluenti considerate solo per quel che sono in loro stesse nell' atto del corso, come le considerò Giustiniano, noi non trattiamo. Dobbiamo solo al proposito presente considerarle , come parti componenti de' Fiumi , cioè in un corpo solo unite cogli Alvei, per cui fluiscono, e colle Ripe, dalle quali sono contenute . Queste, essendo gli Alvei e le Ripe soggette ad essere occupate , anche esse soggiacquero ad occupazione , e per conseguente a dominio pubblico di vaste Popolazioni di Provincie , o di più ristrette di particolari Città , ed anche a dominio privato di particolari Persone, secondo che o queste o Popoli di Città o di Provincie furono degli Alvei e delle Ripe i primi occupatori . In somma l' occupazione della Terra , in cui gli Alvei , le Ripe, e le Acque sono e fluiscono, ha regolato e regola la ragione del dominio delle Acque fluenti.

Per le Leggi Romane i Fiumi o navigabili o non navigabili furono di dritto pubblico. Ne' due titoli duodecimo e decimoterzo del libro quadragesimo terzo delle Pandette *de Fluminibus, & ne quid in flumine publi-*

blico fiat, di questi si tratta: e spiegasi l'uso che possa farsene, e quello che siane vietato. Ulpiano nella *leg.* 2 *de Flum.* dichiara quali siano i Fiumi pubblici, e quali no. Dopo avere scritto, che de' Fiumi alcuni sono perenni, che in ogni tempo fluiscono: altri torrenti, che, fluenti nell' inverno essendo, nell' està si diseccano, soggiugne: *Fluminum quædam publica sunt, quædam non. Publicum Flumen esse Cassius definit, quod perenne sit. Hæc sententia Cassii, quam & Celsus probat, videtur esse probabilis. Hoc interdictum ad Flumina publica pertinet: si autem Flumen privatum sit, cessabit interdictum: nihil enim differt a ceteris locis privatis Flumen privatum.*

Non tutte però le Acque fluenti benchè perenni chiamansi Fiumi. Quando non sieno grandi, ma picciole, *Rivi* si appellano. Scrive lo stesso Ulpiano nella *l.* 1 *D. de Riv. Rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat*; e nella *leg.* 1 *de Flum.*--*Flumen a Rivo magnitudine discernendum est, aut existimatione circumcolentium.* I Rivi sono pubblici, quando le Acque che li formano, da' Fiumi pubblici si divertono, ed a pubblico uso sono destinati. Ma se derivati da Persone private per loro particolar uso, come privati si considerano. In dominio privato sono ancora quelli, che anno la loro origine da Scaturigini o Fonti nascenti in Fondi privati. Il Padrone del Fondo ha nel suo dominio così i Fonti nel suolo suo nascenti, come i loro Rivi per tutto quel corso, che tengono ne' suoi terreni. Se indi passano ad altri Fondi privati, divengono del dominio de' Padroni di quelli, fino a tanto che pervengano in suolo pubblico: mentre allora cambiano natura, e divengono di pubblica Ragione. E se mai fluissero ne' confini di due territorj privati, in tal caso sarebbono del dominio

minio di coloro, che i terreni adjacenti possеggono. Dei Fonti dunque nascenti in terreni privati, e dei Rivi, che se ne formano, e corrono per suolo privato, non può giudicarsi come de'Fiumi, che sono di Ragion pubblica: e per essi l'Interdetto del Pretore, *ne quid in flumine publico*, non ha luogo; ma devono attendersi quegli stabilimenti stessi, e quelle regole, che per tutte le altre cose di dominio privato sono prescritte ed osservate.

Questa è la dottrina di Bartolo nel suo trattato *de Insul. verb. & alia parte &c.* dove, dopo avere scritto che i Rivi nascenti da' Fiumi pubblici, sono pubblici, passa a trattare de' Rivi privati, e scrive così: *Vides ergo quod pars fluminis appellatur rivus, & sic non est dubium quod in hac significatione rivus est juris publici. An autem alii rivi a flumine non procedentes, sed a fontibus, vel venis aliis, sint publici vel privati, dubitatur. Et videtur quod non, Dig. de Flumin. leg.* 1. § 1. *& ita tenet Roffred. sup. illo tit. Pro hoc facit Dig. de rivis per tot. Secundo quumque rivus est manufactus, per quem aqua ducitur ad utilitatem privati, & tunc est privatus, ut in tot.tit. de riv. Quumque rivus est locus, per quem aqua naturaliter fluit, & tunc rationabiliter puto illum locum privatum esse, ut Dig. fin. regund. leg. sed si rivus, & d. leg.* 1. § 1. *de Flum.; Et erit eorum, qui ab utraque parte prædia possident, ut in præcedenti lib. diximus de fossa. Sed si rivus talis esset in usu publico, tunc intelligerem illum rivum esse publicum, ut Dig. ne quid in loco publico leg.*2. § *hoc interdictum: ibi. Ad ea igitur loca hoc interdictum pertinet, quæ publico usui destinata sunt, ut argumento Dig. ut in flum. publ. na. lic. leg.* 1. § *fossa ibi. Possunt autem etiam hæc esse publica, & non publica.*

Ma

MA passiamo a considerare alcune Leggi, che più da vicino fanno assaissimo al proposito per la causa, che trattiamo. Ulpiano nella *leg. XI Dig. quod vi aut clam* seguitando la dottrina di Labeone, nettamente scrisse: *Portio enim agri videtur aqua viva;* e se parte del Fondo è l'Acqua che in quello nasce, chi potrà mai porre in dubbio, che colui, che ha il dominio del Fondo, non lo abbia ancora dell' Acqua: e che possa di questa a suo modo disporre, come del Fondo potrebbe? Da questo principio, come necessario conseguente, risulta la dichiarazione, che leggiamo fatta dall' Imperadore Alessandro nella *leg. 4. Cod. de servit. & aqua*: cioè che dell'Acqua nel mio Fondo nascente nessuno può prenderne senza del mio volere: *Aquam, quæ in alieno loco oritur, sine voluntate ejus, ad quem usus ejusdem aquæ pertinet, Prætoris edictum non permittit ducere*. Dionigi Gotofredo su questa legge scrisse: *Aquam nemo ducere potest ex alieno fonte citra voluntatem ejus, qui fundi dominus est;* ed è da notarsi, che in questa legge le parole *usus aquæ* vagliono lo stesso, che *dominium aquæ*, come spesse volte in questo senso trattandosi di Acque si usurpa: e lo avvertì la Glossa di Accursio.

IL PADRONE DEL FONDO E' PADRONE ANCHE DELL' ACQUA, CHE IN QUELLO NASCE O FLUISCE.

Pomponio nel titolo de' digesti *de aqua, & aqu. plu. arc. leg. 21* scrisse: *Si in meo aqua erumpat, quæ ex tuo fundo venas habeat, si eas venas incideris, & ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vim fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit, nec interdicto quod vi aut clam teneris*.

Nella *leg. si tibi C. de servit. & aqua* altro stabilimento dagl'Imperadori Diocleziano e Massimiano, dall' istesso spirito dettato, leggiamo. Questa legge contiene due parti: La prima è: *Si tibi servitutem aquæ ducen-*

dæ

dæ deberi Præses animadverterit, *nec hac te non utentem spatio temporis amisisse prospexerit*; *uti te iterum jure proprio providebit*: Giustissimo provvedimento; perchè se bene sia vietato prender' acqua dal Fondo altrui per irrigare i campi, pure dee essere ciò permesso a chi abbiane il dritto per servitù acquistata, e semprecchè per lo non uso di qualche tempo questa non siesi perduta, il Preside della Provincia farà sì, che si serva di sua ragione colui a chi la servitù appartiene. E se servitù non si provi acquistata, o acquistata una volta essendo, siasi per lo non uso estinta: che dovrà farsi in questo caso? Ecco quel che ordinarono i suddetti Imperadori: *Nam si hoc minime probetur*, LOCO PROPRIO FACTO OPERE, DOMINUS FUNDI CONTINERE AQUAM, ET FACERE QUOMINUS AGER TUUS IRRIGARI POSSIT, NON PROHIBETUR. Può dunque il Padrone del Fondo valendosi di quella ragione, che nasce dal dominio, disporre dell'Acqua a suo talento: Può con opera manofatta nel suo predio contenerla, e far sì che non vada ad irrigare i campi del suo vicino: Può divertendola dal natural suo corso concederla ad altri, come di qualunque altra cosa, che nostra sia, possiamo *jure licito* liberamente fare: E questa è la seconda parte della legge.

Coerenti a queste regole leggiamo in altre Leggi la seguente massima stabilita, cioè che il Vicino non possa con ragione dolersi del danno, che gli avvenga per la mancanza dell'Acqua, che soleva nel suo predio fluire, quando gli sia tolta per opera, che il Padrone del Fondo vicino faccia nel suo; mentre non si considera in questo caso, che egli patisca del danno, ma che solo sia privo di un lucro, che faceva coll'Acqua, la quale per indulgenza del Vicino superiore si lasciava correre ne'

ne' campi suoi . E potendosi *jure* dal Padrone del Fondo superiore cessare dall' usata indulgenza ; ingiusta si rende ogni querela di danno, che avvenga nel Fondo inferiore , in cui Acqua più non fluisca. Merita tutta la maggiore attenzione a questo proposito il sentimento del Giureconsulto Proculo rapportato da Ulpiano nella *l. Proculus 26 ff. de damno infecto* . Scrive in questa legge il Giureconsulto , che siccome non è tenuto taluno *de damno infecto*, alzando in alto il suo edificio , con cui l' edificio del Vicino venga ad oscurarsi ; così non è tenuto neppure , se *cuniculo aut fossa* impedisca di correre nel Fondo del Vicino le vene dell'Acqua, che dal suo in quello prima fluivano, per la ragione, che non è tenuto *de damno infecto* , *cum quis jure quid in suo facit* : Ecco le parole di Ulpiano : *Proculus ait* , CUM QUIS JURE QUID IN SUO FACERET , *quamvis promisisset damni infecti vicino* , *non tamen eum teneri ea stipulatione* . Passa indi il Giureconsulto a spiegare quando s'intenda, che *quis jure quid in suo faceret*, coi due esempli , che soggiugne : *veluti si juxta mea ædificia habeas ædificia* , *eaque jure tuo altius tollas* ; *aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces*. E ne spiega la ragione dicendo : *Quamvis enim & hic aquam mihi abducas*, *& illic luminibus officias*, *tamen ex ea stipulatione actionem mibi non competere* : *Scilicet quia non debeat videri is damnum facere qui eo veluti lucro*, *quo adhuc utebatur*, *prohibetur.Multumque interesse utrum damnum quis faciat*, *an lucro*, *quod adhuc faciebat*, *uti probibeatur*. *Mibi videtur vera esse Proculi sententia*. Francesco Accursio su questa legge scrisse : *Idem est & si in fundo tuo fecisti cuniculum* , *idest rivum coopertum vel fossam* : *& sic aquam*, *quæ veniebat ad fundum*

dum meum abstulisti : nam licet promiseris mihi de damno infecto , tamen non teneris ob hoc .

A Dionigi Gotofredo sembrò perturbata la sentenza di questa legge, e perciò degna di emendazione: *Sententia hæc mihi perturbata videtur : hanc tamen interim sic expediendam puto :* ed appresso : *ita hunc locum lego atque emendo* . Parve all'Uomo dottissimo turbato il senso della legge, perchè credette, che le parole usate da Ulpiano *damnum facere* si riferissero a chi cagionava il danno, non a chi lo pativa. Non riflettè, che *damnum facere* in questa legge non significa *damnum dare* , ma *damnum pati* , appunto come se avesse Ulpiano scritto, *jacturam facere*, opponendo queste parole alle altre da lui usate *lucrum facere* , *lucrum faciebat* . In questo senso delle parole , *damnum facere*, usarono e Plauto e Cicerone ed altri purissimi Autori latini : e così l'usò Ulpiano in questo luogo , in cui l'Accursio ben intese il senso delle parole *damnum faciat* , spiegandole colle altre *damnum sentiat :* e così le intesero ancora il Brissonio, il Donello, il Fabbro, ed altri. Ma che che sia di ciò , il Gotofredo nettissimamente espresse la sentenza di questa legge nelle seguenti parole : *Quod tuo jure juxta mea ædificia tollis altius : quod eodem jure tuo , in vicino tuo agro , cuniculo tuo vel fossa aquam meam avocas ; damnum mihi ex hoc edicto facere non videris , quia jure tuo facis . Hoc autem edictum pertinet ad eos, qui damnum jure non suo faciunt : At altius , cum id ita mihi liceret, non sustuli , lucrum id te facere passus sum, idest beneficium id a me tu accepisti : nunc altius tollo, damnum non facio ; quippe damnum is non faciat , qui eo te uti lucro, quo adhuc utebaris, probibeat : multumque interest, utrum damnum quis faciat : an aliquem lucro , quod adhuc faciebat, uti probibeat .*

Uni-

Uniforme a questa legge è l' altra dell' istesso Ulpiano nella *leg. Fluminum* dell'istesso titolo § *ultimo item videamus*, le cui parole sono le seguenti*: In domu mea puteum aperio, quo aperto venæ putei tui præcisæ sunt: an tenear? Ait Trebatius non teneri me damni infecti*: NEQUE ENIM EXISTIMARI OPERIS MEI VITIO DAMNUM TIBI DARI IN EA RE, IN QUA JURE MEO USUS SUM.

Lo stesso Giureconsulto Ulpiano per l' autorità di Marcello nella *leg.* I § II *ff. de aqu. plu. arcenda* scrisse: *Marcellus scribit, cum eo qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem. Et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit.*

Lo spirito dunque delle Leggi Romane è, che le Acque sono nel dominio di coloro che possieggono i Fondi, in cui nascono, e per gli quali fluiscono: sono parte de' Fondi stessi privati: in nulla differiscono dalle altre cose private: e può il padrone del Fondo disporne a suo talento in qualunque maniera gli piaccia, ancorchè possa avvenirne alcun danno a' Vicini, non potendo questi di ragione dolersi per tuttociò che di danno loro avvenga per opera, che il Vicino *jure suo* faccia nel Fondo suo.

Al Dritto Romano è uniforme quello del nostro Regno.

I FIUMI, LE ACQUE E I CORSI LORO NEL REGNO SONO REGALIE.

SA ogni uno, che gl'Imperatori Romani ed al loro esempio gli altri Sovrani tratto tratto molte cose, che furono prima all'uso pubblico de' Popoli destinate, ridussero nel loro dominio. Per ciò che appartiene alla nostra Italia ne' tempi dell' Imperador Federico I furono dichiarate quali erano quelle cose, che a lui si appar-

partenevano, come cose fiscali e di sua Regalia, e che avendo per desuetudine patito qualche cambiamento, gli si dovevano restituire. Questa dichiarazione è contenuta nel titolo 56 *quæ sint Regaliæ* del secondo lib. delle consuetudini o usi de' Feudi. Rispetto alle Acque furono in questo titolo annoverate fra le Regalie solamente quelle de' Fiumi navigabili, e de' Fiumi ancora non navigabili, che mettono ne' navigabili. I costumi del nostro Regno fecero di più. Per essi tutti i Fiumi anche non navigabili, le Acque, ed i Corsi delle Acque Regalie divennero: ed a i nostri Sovrani questo dritto di Regalia sopra le Acque privativamente si acquistò, e da essi solamente esercitavasi. Cominciarono indi a comunicarlo a coloro, a cui i Feudi concedevano, nelle Investiture de' quali la clausola *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus* si esprimeva. Non sappiamo a punto fisso in quai tempi questa costumanza si fosse introdotta da' nostri Sovrani; ma è certo, che ne' tempi di Luca di Penna, che visse sotto i Re Angioini, Roberto e Giovanna I, era divenuta solita questa forma d'Investiture. Di essa fanno testimonianza dopo Luca di Penna moltissimi nostri Dottori (1), che possono osservarsi. Ci si permetta quì solo

(1) L'Afflitto *decis.* 388.
Il Capicio *invest. Feud. in vers. Fontibus, in verbo aquæ tamen omnes.*
Il Loffredo *cons.* 13 *col.* 2 *n.* 6 *vers. sed prædictis &c.*
Il Freccia *de subfeud. in* 46 *in auth. in princ.*
Il Lanario *cons.* 3 *num.* 5 *& cons.* 39 *n.* 5.
Il Borrello *de præst. Reg. Cathol. cap.* 8 *n.* 36 *in* 9 *concl. & in tract. de Magistrat. edict. lib.* 4 *cap.* 5 *& cons.* 1 *n.* 29.
L'Anna *alleg.* 79 *n.* 1. *& alleg.* 91 *& singul.* 35.
Il de Franchis *decis.* 183 *n.* 1.

De

ſolo addurre le parole di Orazio Montano, che in verità molto eſattamente eſaminò queſta materia nel ſuo trattato *de Regalibus cap. flumina navigabilia*, in cui nel *nu.* 4 ſcriſſe: *Regale hoc fluminum eſt magis amplum in Regno noſtro, continens ſcilicet nedum flumina navigabilia, & quod influit in navigabile, ſed etiam cætera flumina: quia continet aquas, & decurſus aquarum, quod eſt plus, nec officiet quod decurrant per Territoria privatorum, quia flumen publicum ſtatim atque intrat locum privatum, facit alveum publici juris, leg.* 1. *§. illæ autem Dig. de flumin. Dicit tamen Capycius in verbo Fontibus, conſuetudinem hanc Regni intelligendam eſſe de aquis naſcentibus in loco publico: ſecus ſi naſcantur in locis privatis, tunc ſunt eorum, in cujus loco naſcuntur, Vincentius de Franch. deciſ.* 183. *num.* 17. *Andreas in hoc loco &c.*

Queſto dritto però di Regalia nei Fiumi e nelle Acque e ne' Corſi loro, che nel noſtro Regno al Re ſi appartiene, ed è ſtato ſolito a' Baroni concederſi nelle Inveſtiture de'Feudi; non oſtanteche ſogliaſi generalmente in quelle eſprimere, ſe in alcuna Inveſtitura eſpreſſa menzione non ſiaſene fatta, non può pretenderſi conceduto. La legge delle Regalie è tale, che per dirſi a' privati comunicate, è neceſſario, che ſe ne moſtri l'eſpreſſa conceſſione, come per l'autorità dell' Afflitto, del Capece e del Siſtino *de Regalibus* lo avvertì con altri lo ſteſſo Montano nel luogo allegato: *Et ſic quia exprimitur in privilegio, non quod veniant ſub clauſula cum juribus, & pertinentiis Caſtri.*

Ma

Il di Ponte *de poteſt. Proreg. tit. de abundant. Civit. §. 6 n.6. & conſ. 69 n.* 4 *& conſ. 97 n.* 1.
Il Galeota *controv.* 52 *n.* 17 *lib.* 2 *& controv.* 53.

LE ACQUE NASCENTI IN FONDI PRIVATI SONO PRIVATE.

MA quali Acque son quelle, che essendo espressamente nominate nelle Investiture de'Feudi, s'intendono, come soggette alla Regalia, concedute a'Feudatarj? Non altre sono che quelle, le quali essendo per Dritto Romano pubbliche, cioè delle Communità; ne'Regni ed altre Sovranie i Principi fra le altre Regalie per se soli riservarono. Onde le Acque ed i Rivi de' Fondi privati nel privato dominio de'Padroni di quelli restarono. Così i nostri Dottori fra Acque ed Acque distinguono (1).

Coe-

(1) Andrea d'Isernia *in tit. quæ sunt Regaliæ verb. Flumina n.* 8 scrisse: *Hæc sunt Civitatum ex privilegio. In Regnis sunt Regum vel privatorum, quando sunt in prædiis.*

Antonio Capece nell' investitura feudale *in verb. fontibus Rivis &c. Ista non sunt inter regalia, nec sunt Principis, seu ejus in cujus loco sunt sita, nisi in publico existant .... Aquæ tamen omnes & decursus aquarum sunt Baronum ex forma privilegiorum Regni Siciliæ. Vide Lucam in leg. usum Cod. de aquæductu lib.*11, *quod intelligo non de privatis, sed de his, quæ sunt in loco publico; & idem dicit in leg. quicunque C. de fund. limitr. Et vid. super § venatoribus vers. & intercetera lib.*11.

Gio: Vincenzo d'Anna nell'allegazione 79 scrisse: *Quum aqua nascatur in territorio proprio ipsius* (cioè di Diana Capece, per cui scriveva) *non dicitur de Regalibus. Et pro hoc ponderatur textus in cap.* 1 *quæ sunt Regaliæ, omnia quæ sunt regalia, ubi enumerantur, unde Andreas in dict. de Regalibus, & tamen aquæ in proprio privato territorio non enumerantur, unde Andreas in d. cap.*1 *§ flumina col.* 2 *vers. hæc sunt eodem tit. dicit ista verba formalia: aquæ sunt Civitatum ex privilegio. In Regnis sunt Regum, vel privatorum quando sunt in prædiis singulorum .... Quum ergo nascantur in privato Territorio, non est aliter de titulo docendum.*

Lo stesso d'Anna nel singolare 35. *Aqua, quando nascitur in Terra*

Coerente a questa dottrina è la pratica nel Tribunale della Regia Camera, ove spesso accadono contese, nelle quali è necessario conoscere della condizione o pubblica o privata delle Acque, che danno moto a Mo-

Terra Baronis, potest prohiberi ne vassalli utantur, Bald. in leg. item lapilli, col.2. l. de rerum divis. Jas. in leg.2. num. 33. de solut. matrim. Loffred. cons. 13. Secus si aqua nascitur in alieno territorio privato, potest ea uti privatus; & sic fuit decisum in Universitate Vici cum Illustr. Federico Carafa in Regia Camera cum Magistris S.Mariæ ad Chiaja super Molendino, actuar. Bozzaotra.

Il Presidente de Franchis nella decisione 183 scrivendo, che nel Regno per vetusta consuetudine, e per la forma delle investiture sono de' Baroni le Acque; spiega esser queste *omnes aquas in publico solo orientes*.

Il Reggente Sanfelice nella *dec.* 135 rammentando la controversia nata in tempo del Viceregnato del Conte di Lemos tra il Regio Fisco e la Città di Napoli, che avea comprato le acque nascenti nel territorio de' Padri di S.Severino per uso de'Molini scrisse: *Etsi aqua, quæ oritur in publico solo, sit Regis, de Franch. decis. 183. in fin. de Ponte de potest. Proreg. tit. de abundantia Civitatis §.6. num.6. attamen ea, quæ oritur in prædio privati, ipsius prædii domini est.*

Orazio Montano *de Regalibus* nel luogo di sopra allegato rapporta la dottrina del Capece, ed a quella si uniforma scrivendo così: *Dicit tamen Capycius in verbo fontibus consuetudinem hanc Regni intelligendam esse de aquis nascentibus in loco publico. Secus si nascantur in locis privatis, tunc sunt eorum, in cujus loco nascuntur.* Aggiugnendo poi alla dottrina del Capece l'autorità del *Presid. de Franchis* nella *decis.* 173 *in fin.* segue ad avvertire: *locum autem publicum intellige, etiam si nascatur in demanio Universitatis, colligitur ex de Franch. loc. cit. num. 2.*

Fabbio Capece-Galeota nella *contr.* 52 del *lib.* 2 sostenendo la ragio-

Molini o ad altre Macchine , donde dipende la loro qualità o feudale o allodiale, ad effetto di sottoporre le loro rendite o al pagamento del Rilevio al Fisco, o a quello della Colletta alle Università . La regola costantemente sempre tenuta è stata quella , che le Acque nate in suolo pubblico del Feudo , feudali sono riputate : le altre poi nascenti in Fondi privati di particolari Persone si sono avute per allodiali e di privato dominio de' Padroni de' Fondi , fino a tanto che non entrino in suolo pubblico, secondo le dichiarazioni da noi addotte di sopra. Sarebbe adunque cosa assai ardita nel nostro Regno voler di ciò dubitare, che che ne possa essere in altre Regioni straniere, nelle quali o Leggi particolari o speciali Statuti avessero cagionato contrarie e diverse osservanze.

Da quanto fin qui si è detto crediamo esser fuori d' ogni dubbiezza , o si attenda il Dritto Romano o quello del nostro Regno , che le Acque nascenti in un Fondo privato sieno nel libero privato dominio de' Padroni di quello , come *pars fundi ;* e quindi vedesi chiaramente , che tutto ciò che il Padrone del Fondo può fare del Fondo istesso , e di tutte o ciascheduna delle sue parti ; quell' istesso potrà fare lecitamente delle Acque ancora . Potrà dunque a suo modo, e come gli piaccia, ad ogni sua utilità e pia-

ragione del Duca di Parma per le acque , che nascono in Castellamare, contro ai Padri Certosini per un Molino scrisse nel *n.* 13 : *Secus est de jure Regni*, *ubi flumina publica* , *& omnes aquæ in publico solo orientes*, *ut proprie est aqua de qua agimus*, *sunt Regis* , *& successive ex privilegiis* , *vetusta consuetudine sunt Baronum* , *etiam ex concessione Regalium* , *sub quibus aquæ comprehenduntur*.

piacere divertirle : potrà ad altri conceder le o per fitto o per vendita : potrà donarle ancora a chiunque gli sia d'aggrado per irrigare i campi, per Molini, per Fontane, e per qualunque altro uso.

IL PADRONE PUÒ FARNE QUALUNQUE USO, ANCHE PRIVANDONE I CAMPI INFERIORI

NE questa facoltà illimitata nascente dal dominio potrassi o togliere in tutto o restringere in alcun modo al Padrone del Fondo, in cui l'acqua sia, dal Vicino, i cui campi vengano ad esser privi di quell'Acqua, che prima irrigavali. Ed è in questo punto alle Leggi uniforme in tutto il sentimento de'Dottori (1). Il danno,

(1) Il Montano *de Regal. cap. Flumina navigabilia num.* 4. *Aqua vero oriens in solo meo est mea, donec currat per solum meum, & de ea possum disponere ad libitum, eamque divertere, ut non intret in fundum tuum.*

Il Cepolla *de servit. rust. præd. cap.* 4 *num.* 51. *Quando ducitur aqua jure facultatis, & non servitutis; tunc est licitum superiori divertere, nec inferior potest agere, neque resistere.*

Il Tesauro *decis.* 245 *num. Aquam, quæ nascitur in meo fundo possim divertere in præjudicium vicini inferioris, in cujus fundum descendit aqua.*

Il Cardinal di Luca *disc.* 31 *n.* 2 *de servit. Distinguendo an decursus fuerit jure facultatis, vel jure facultatis, vel jure servitutis; si enim esset juxta primam partem, receptissima propositio est dominum aquæ posse illam quandocunque pro libito divertere.*

Il de Marinis *lib.* 1 *resolut. cap.* 16 *num.* 7. *Ultimo est hic advertendum huc omnia supra dicta non solum procedere in aqua exoriente in fundo superiori, sed etiam si alibi nasceretur, & ad fundum illum perveniret, ut adhuc possit per Dominum illius fundi diverti in præjudicium Domini fundum inferiorem habentis, quamvis per mille annos defluxerit ad fundum inferiorem.*

Il Ciriaco *controv.* 310 *n.* 140. *Domini Comites Novellariæ tamquam Domini illius (aquæ) donec est in eorum Territorio, etiam si*

no, che il Vicino riceve, secondo le leggi, non è in verità quel danno, che merita considerazione per dover' essere ristorato. E più tosto mancanza di lucro, che prima godevasi per volere ed indulgenza del Padro-

---

si aliunde ortum habeat, potuerunt ad libitum de ea disponere tam retinendo, & probibendo, ne ad commodum Actorum flueret, quam eam Dominis Cataneis concedendo . . . . . Baldus in l. aquam 16. D. quemadm. servit. amit., ubi inquit, quod aqua postquam meum ingressa est, possum de ea facere quidquid volo, & eam alteri concedere, vel negare, & deducere, seu derivare, quo volo, nec teneor de meo facere gratiam vicino habenti molendinum inferius.

Il Gobbio *tract. de aquis quæst.* 13 *num.* 2. *Aqua postquam intravit in fundnm meum, efficitur mea, ita quod de ea ad libitum disponere valeam, nec teneor vicino illam concedere, aut gratiam facere, Castrensis in leg. aquam* 4. *num.* 1. 6. *de servit. & aqua . . . . Bursat. cons.* 41.

Giovanni Voet nel comentario alle Pandette nel *lib.* 8 *tit.* 3 *num.* 6 *de servit. prædior. rust.* scrisse : *Quod si aqua longo tempore ex prædio superiore ad inferiora defluxerit, an prædii superioris Dominus extraneo possit jus aquæ ducendæ concedere in præjudicium inferiorum, quibus hactenus aqua profuerat, quæstionis est: quæ ut definiatur, videndum, utrum aqua naturaliter, vel opere manufacto in prædio inferiore ad prædia inferiora defluxerit, an vero opera in ipso prædio superiore manufacto. Priore enim casu ratio non est, cur non dominus superioris prædii aquam in suo erumpentem, atque adeo suam vel sibi retineat, vel cui voluerit servitutis jure ducendam concedat, ab inferioribus prædiis ad quo delabi solebat avertendam, arg. l. si ibi* 10. *Cod. de serv. & aqua, cum nulla hic concipi queat servitutis præscriptio per inferiorum fundorum dominos facta aquæ intuitu, sed plenissimam fundus superior retinuerit libertatem; aut si quæ servitus hic quæreretur, in eo magis consisteret, quod inferiora prædia superiori serviant in aqua superflua excipienda, l.* 1. *§. ult. D. de aqu. & aq. plu.*

Padrone del Fondo ſuperiore, il quale ſempre può eſſere da lui o in tutto o in parte rivocato : e rivocandoſi da chi uſa di ſua ragione non ſi fa ingiuria al Vicino. Ricordiamoci in ciò della dottrina de' Giureconſulti Proculo, Trebazio, Marcello e Ulpiano, della quale ſi è di ſopra ragionato: *Non debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, probibeatur. Multumque intereſſe, utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti probibeatur*: Ricordiamoci della regola, che ne laſciò ſcritta il Giureconſulto Paolo nella *l. nemo damnum* 151 *de Regul. Jur. -- Nemo damnum facit, niſi qui id fecit quod facere jus non habet*.

Dove ſi anno apertiſſime le diſpoſizioni delle Leggi, dovremmo aſtenerci dall' addurre autorità di Dottori. Siane però ſolo permeſſo di rapportarne poche di alcuni, che con brevità e preciſione la dottrina dalle addotte Leggi ſtabilita riſchiararono. Antonio Fabbro nel ſuo Codice *lib.*3 *tit.* 24 *defin.* 5 nelle note: *Ex eo,*

---

plu. arc. Et ſane ſi cuique liberum ſit venas aqueas ſubterraneas, quibus ad alterius agrum aqua delate ibidem erumpit, in ſuo fundo reſcindere, quia jure ſuo ſic utitur, quoties ſervitus in contrarium conſtituta non eſt, l. ſi in meo 21. *D. de aqu. & aq. pluv. arc. l. fluminum* 24. *§. ult. D. de dam. inf.; quid ni eodem jure impediat quoque, ne ſupra faciem ſoli ſui fluens aqua ad inferiores fundos labatur? Si vero opere manufacto in fundo ſuperiore, inferioris fundi Dominus aquam in ſuum derivaverit, cum ita præſcriptione jus aquæ ducendæ prædio inferiori quæſitum ſit arg. d. l.* 1. *§. ult. D. de aq. & aq. plu. arc., non poteſt in præjudicium juris inferiori prædio quæſiti aliis concedere aquæ ducendæ jus, arg. l. per quem locum* 14. *D. hoc tit.*

Ed infiniti altri, che potrebbero allegarſi.

eo, quod quis in suo jure faceret, teneri non potest, licet per consequentiam alteri noceatur, quia non debet videri damnum facere is, qui eo veluti lucro, quo adbuc utebatur, probibetur, ut eleganter Ulpian. ait in l. Proculus 26. ff. de damno infecto, facit lex fluminum 24. §. ult. eod. l. nemo damnum 151. de Regul. Juris.

Ugon Donello ne' suoi comentarj del jus Civile al *cap.* 22 del *lib.* 26 ragionando sulla *leg. unica* di Giustiniano *Cod. de sentent. quæ pro eo quod interest proferuntur*, spiega il vero senso della legge *Proculus. Ait Proculus, qui lucro probibetur, quo adbuc utebatur. Si verba sequi volumus, is lucro uti dicendus est, cujus id proprium lucrum non est, sed in eo nibil amplius est quam usus, quod ita fit, si aliena patientia & liberalitate eo utamur; quod enim lucrum nostro jure invitis aliis facere possumus, id vero nostrum possumus appellare, unde & boc non absolute lucrum, sed quasi lucrum Proculus nominat. Ait ergo non debere videri damnum facere, qui boc veluti lucro probibeatur. Recte: is enim damnum facit, cui aliquid de patrimonio deminuitur, sive id jam babuit, sive certe babere potuit, leg. 3. de dam. infect. In alieno autem beneficio nibil amplius nostrum est, quam quod dominus nostrum esse voluit, & quamdiu voluit: voluntate revocata, nobis non datur quidem quidquam, sed nibil adimitur, tamdiuque æquum est nos alterius liberalitate uti, quamdiu ille patiatur, leg. 2. de precar.*

Arnoldo Vinnio nel *lib.* 2 delle sue quistioni selette *cap.* 37. *An in eo quod interest æstimando, etiam lucri ratio babeatur* scrisse così = *In d. leg. Proculus 26. dig. de damn. infecto damnum quidem admittitur, & lucrum simpliciter excipitur: sed agitur illic de lucro injusto, de eo lucro, quod ab ipso vicino, & ejus beneficio babebatur, quo non*

non diutius uti licet, quam quoad is patitur: nec lucrum absolute, sed veluti lucrum appellatur. Simile est, quod in d. leg. 1. §. sicut autem 21. de aqua pluv. arce. Ofilius & Labeo ajunt, actionem aquæ pluviæ arcendæ locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non prosit, veluti si vicinus opus fecerit, ne aqua, quæ alioquin decurrens agro meo proderat, huic prosit. Permittitur enim cuilibet sibi consulere, etiamsi per id ex consequentia alter commodo aliquo privetur, aut etiam incommodo aliquo afficiatur, leg. cum eo 9. D. de serv. præd. urban. leg. sicut 8. §. Aristo 5. D. si servit. vindic. leg. si in meo 21. D. de aqu. pluv. arc.

Samuele Strichio nel 7 tomo delle dissertazioni giuridiche nella *disput.* 26 *cap.* 2 nel § 7 propone la quistione: *An si quis aquam per meum fundum naturaliter decurrentem ad suum molendinum huc usque adhibuerit, ego autem eandem jam intercipiam, & ipse molendinum extruam, an, inquam, ille propterea jus prohibendi contra me allegare possit*. E la risolve secondo le Leggi addotte in queste parole: *Scilicet substiti in re mea, promovi utilitatem meam, adeoque, quia jure meo utor, nemini facio injuriam, leg. 13. §. 1. Dig. de injur. leg. 55. & leg. 151. D. de R. J. Finckelth observ. 119. num. 27. Adde text. in hac materia maxime notabiles leg. 24. §. 12. leg. 26. Dig. de damn. infect. Æquius enim est ut ædificaturus proprio solo, & Cælo, inque eo naturali libertate uti admittatur, quam contradictor alieno abuti volens, & servitutem sibi in eo vindicans, cum ejus injuria audiatur. Quare & si quid dematur adversario, quod ante habuit, tamen quia in suo ædificare licet, permittitur id auferre . . . . . Summa eo redit, posse quidem alterum adigi, ut nobis non noceat, non vero suppe-*

tere

tere remedium coactivum, ut nobis prosit, l.2 §.5 D. de aqua & aqu. pluv. arc. l.1 §. 21 eod. Obligatur quidem alter & ad hoc ut mihi prodesse debeat, sed obligatio hæc est imperfecta, & jus meum ad eandem exigendam pariter est imperfectum, idest actionem in foro civili non producit, supra autem §. 1 hoc cap. interceptionem ejus, quod ex ejusmodi jure nobis debetur, voce damni nobis non venire jam in antecessum monuimus.

L' USO ANTICHISSIMO, CHE ALTRI NE ABBIA AVUTO, NON OSTA.

MA si dirà forse in contrario, che l' uso antico, che taluno abbia avuto delle Acque altrui, debbalo far sicuro di potere in quello continuare per l'avvenire; e che il Padrone delle Acque non possa il corso di quelle immutare in danno del Vicino. Tra le Leggi, che sogliono perciò allegarsi, sono le seguenti.

Nella legge *si manifeste 7 Cod. de servit. & aqua* gl' Imperadori Diocleziano e Massimiano stabilirono: *Si manifeste doceri possit jus aquæ ex vetere more, atque observatione, per certa loca profluentis, utilitatem ceteris fundis irrigandi causa exhibere; Procurator noster, ne quid contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, providebit.*

Nella legge 4 *Cod. de aquæduct. lib.* 11 Arcadio ed Onorio ordinarono: *Usum aquæ veterem, longoque dominio constitutum, singulis quibusque manere censemus, nec nulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in præsentem diem perdurante, percipiant.*

Nell'altra *hoc jure 3 § ductus aquæ Dig. de aqu. quotid. & æst.* scrisse Pomponio: *Ductus aquæ, cujus origo memoriam excesserit, jure constituti loco habetur.*

E nell' altra *si quis diuturno* 10 *Dig. si servit. vindic.* Ulpiano: *Si quis diuturno usu & longa quasi possessio-*

ſeſſione jus aquæ ducendæ nactus ſit; non ei neceſſe eſt docere de jure, quo aqua conſtituta eſt, veluti ex legato, vel alio modo, ſed utilem habet actionem, ut oſtendat per annos, forte tot, uſum ſe non vi, non clam, non precario poſſediſſe.

Tutte però queſte Leggi ed altre ſimili non oſtano punto alle regole di ſopra ſtabilite, poichè ſe nel vero ſentimento, che contengono, ſi voglia penetrare, ſi vede chiaramente trattarſi in eſſe di uſo antico di Acqua pubblica, che ſia ſtato con eſpreſſa licenza del Principe conceduto, o pure di ſervitù ſopra di Acque private per lungo uſo e poſſeſſo legittimamente acquiſtata. La legge di Arcadio ed Onorio 4 *de Aqueductu* ritrovaſi nel Codice Teodoſiano *lib.* 15 *tit.* 2 largamente commentata da Giacomo Gotofredo; e queſto dottiſſimo Scrittore dimoſtra manifeſtamenre eſſer quella ſtata promulgata a pro di coloro, che avendo ottenuto da' tempi antichi conceſſione dal Principe di Acqua pubblica, doveſſero nell' uſo di quella eſſere mantenuti: e ſeguitando l' autorità di Accurſio e del Cujacio, ſcriſſe: *Non agi hac lege de nuda vetuſtate, vel præſcriptione ſine titulo, verum de vetuſta licentia a Principe tributa, conſtituta, quibus duabus vocibus hæc lex utitur, & ſic de iis, quibus aquæ publicæ uſum jamdiu Princeps nominatim conceſſerat*. Ed appreſſo: *Ut proinde hæc bujus conſtitutionis ſententia ſit, quantitatem aquæ, ſeu modum jam olim conceſſum, indultum, longoque dominio conſtitutum, non eſſe poſtea cuiquam imminuendum*.

Anche ad uſo di Acque pubbliche dal Principe conceduto, e per lungo tempo oſſervato, può riferirſi la Coſtituzione di Diocleziano e Maſſimiano, la quale vedeſi con formole ſimili a quelle dell'antecedente dettata,

tata, se pure non vogliamo seguitare il sentimento di Accursio, il quale la riferisce al caso di servitù costituita sopra di un fondo, che poi al Fisco pervenuto sia per confiscazione, ordinandosi al Procuratore di Cesare, *ne quid contra veterem formam, atque solemnem modum innovetur. Debebas* (scrisse Accursio) *mibi servitutem aquæ, mibi a te ante confiscationem constitutam, quæritur an directe post confiscationem ducere possim? responde quod sic, & agetur coram Procuratorem Cæsaris, qui cognoscet inter privatum, & Fiscum.*

Tutte le somiglianti altre Leggi debbono riferirsi ancora o a vetusto uso di Acque pubbliche derivante da espressa licenza e concessione del Principe, o a servitù sopra di Acque private, acquistata per prescrizione o di lungo tempo o di tempo immemorabile, che *jure constituti loco habetur*, allo scrivere di Pomponio. Vegganfi il Connano ne'suoi commentarj del Gius civile *lib.* 4 *cap.* 12, il Donello anche ne'suoi commentarj *lib.* 11 *cap.* 10, 11, *e* 12, e Giacomo Revardo *ad legem Scriboniam n.* 7, i quali le sopra rapportate ed altre Leggi ad acquisto di servitù unicamente riferiscono. E perciò Dottori gravissimi, che anno questa materia seriamente esaminata, dopo aver proposta la difficoltà nascente dalle Leggi suddette, l'anno risoluta col riflettere, che le medesime o parlano di uso di Acqua pubblica dal Principe conceduto, o di Acqua privata, sopra della quale per prescrizione siasi acquistata servitù, ma concorrendovi i necessarj requisiti dalle Leggi voluti (1). Vedremo a suo luogo se di servitù prescrit-

(1) Il Tesauro nella *decis.*245 *n.*3 & 4 *vers. nec obstat*, così scrisse: *Nec obstat lex* 1 §, *ductus aquæ Dig. de aqua quotid. & æst.*,

ſcritta poſſa farſi uſo in queſta Cauſa.

Reſta adunque ſtabilito, che per dritto di dominio (eſcluſi i termini di ſervitù) il Padrone dell' Acqua, che nel ſuo Fondo fluiſce, può di quella a ſuo talento uſare

---

æſt., ubi ille antiquus diſcurſus ait ſi in agro de aqua pluv. arcenda, lex uſum Cod. de aqueduct. lib. 11. *l. ſi quis diuturno D. ſi ſervitus vindicetur . . . . Quia illa jura, & auctoritates loquuntur, quando aqua ducitur non ex loco publico, ſed ex privato, quando aqua non ex ſe naturaliter fluit, & deſcendit in fundum inferiorem, ſed ex opere manufacto, tunc enim videtur inducta ſervitus gloſſ. in l. ſi cui D. de ſervitut. l.2. ubi Bald. & Salicet. Cod. ad leg. Aquiliam, & in leg. ſi manifeſte Cod. de ſervit. ut per Calcan. conſ. 56. Cepoll. de aquæd. n.55.*

Il Cancerio *variar. reſolut. cap.* 4 *de ſervitutibus n.245, & 246.* ivi: *Et licet obſtare videantur l.* 1. *§. ductus aquæ D. de aqu. quot. & æſt. & l.2. in fin. Cod. ad l. Aquil. & l. manifeſtæ Cod. de ſervit. l.1. §. fin. D. de font. & l.1. §. fin. D. de Rivis, ubi habetur aquam non debere diverti a ſuo ſolito curſu. Verum reſpondetur dicta jura procedere, ubi aqua ex loco publico duceretur, argum. l. ſi quis ex argentariis §. ſi initium de edendo; vel ſi ex privato aqua deſcenderet non per ſe naturali curſu deflueret, ſed per opus manufactum, ut notant Bald. & Salicet. in d. l.2. ad leg. Aquil. Cravetta conſ. 124 n.8. Capoll. de aquæduct. n. 55. Calca. conſ.56. Caval. deciſ. 6. n.49. part. 5. deciſ. 6. num. 49. part. 1. & Polydorus Ripa obſ. 34. poſt princ. Eſt & optimus text. in l. cui fundum D. quemadmod. ſerv. amit.*

Il Pecchio *de aquæductu cap.7 qu.4 lib.* 1 *tom.* 1 *n.* 46, dopo avere rapportate le menzionate leggi ed altre, ſcrive: *Omnes* (le leggi rapportate in contrario) *fere unica reſponſione tolli poſſunt, dicendo textus ex adverſo citatos habere locum quando aqua jure ſervitutis ducta fuit, nempe mediante opere manufacto, quo in caſu intrat poſtea diſpoſitio earum, ut contra veterem formam & conſuetum aquæ curſum nihil fieri poſſit,* quo-

ſare e diſporre, e privarne anche il Vicino, che per cento e per mille anni ne abbia goduto, il quale non dee dolerſi per lo lucro, che perde, quando queſto è ſtato ſolo effetto di *liberalità*, di *beneficio*, d'*indulgenza*, di *grazia*, che ſiagli ſtata fatta per lo addietro dal Padrone dell'Acqua, che è nella libertà di rivocarla ſempre che gli piaccia, ſiccome è chiaro per le Leggi e per le autorità de' Dottori di ſopra allegati.

Sup-

quominus aqua fluat, prout fluebat, nec alio modo currere poteſt illorum diſpoſitio, quia textus invicem pugnarent, nam unus conſtrueret, & diſponeret, alter deſtrueret, & contradiceret, quod non eſt dicendum; & quod ſic procedat eorum intelligentia probat Cancer. reſol. loco ſupr. cit. p.3 cap. 4 de ſervit. n. 240. & ſeq. Urſcel. concluſ. 132 n. 31 & ſeq. in verbo aqua, idem Theſaurus deciſ.245 num.4 ubi pariter reſpondet ad prædictas auctoritates ex adverſo allegatas. Et quamvis adſit poſſeſſio antiqua utendi dictis aquis, illa tamen non refragatur niſi adſit opus manufactum a principio, ſine quo aqua diceretur ſemper fluxiſſe jure permiſſionis, & facultatis, qua nullum jus tribuit, niſi procedat aliqua inhibitio, & ſubſequatur acquieſcentia, ut not. Rot. Rom. diverſ. deciſ.164 par. 2 Surdus conſ.130 num.17 vol. 1.

Il de Marinis *reſol. lib. 1 cap.16 n. 4 Non obſtant in contrarium adducta: dicimus enim jura prædicta, l. hoc jure § ductus aquæ, & l. ſi quis diuturno procedere jure ſervitutis, mediis contractu vel teſtamento conſtitutæ, vel ſpatio centum annorum præſcriptæ, concurrentibus actibus hominum poſitivis, ut infra, non autem jure facultatis in aqua naturaliter per fundum ſeu territorium labente.*

Il Cepolla *de ſervit. ruſt. præd. cap.4 num. 51, & ſeq.* e moltiſſimi altri Dottori, che ſi tralaſciano.

Si adattano alla Caufa prefente le maffime e le regole generali ftabilite.

LE NOVE FONTANE DI AIROLA SONO ACQUE PRIVATE DEL RE.

SUppofto per vero tutto ciò, che di fopra fi è dimoftrato, è forza, che tutti fieno con noi d' accordo in confeffare, che delle Acque, che fono in quiftione, acquiftate già dalla M. del Re N. S. per gli titoli legittimi di compra e di ceffione, poffa la M. S., fecondo le leggi operando, e non d'altro valendofi, che di quella ragione, che ad ogni privato competerebbe, quelle per l'Acquidotto privato già coftrutto nella Real Villa di Caferta liberamente far pervenire.

Le Acque, che da Airola nella Real Villa di Caferta deono trafportarfi, fono quella chiamata *del Fizzo*, ed otto altre più picciole Fontane. Della prima, dopo che il Re comprolla dalla Menfa di Benevento, nacque contefa tra 'l Marchefe del Vafto utile Padrone del Feudo di Montefarchio, e 'l Principe della Riccia utile Padrone di Airola, fe quella nafceffe nel Territorio o dell' uno o dell' altro Feudo, i cui confini fono ofcuri e contraddetti. Per la caufa prefente nulla importa, che fi decida nafcere quell'Acqua o nell' uno o nell' altro Feudo, perchè ficcome il Principe della Riccia con pubblico iftrumento ha ceduto al Re tutte le Acque, o nafcenti nel fuo Feudo, o che in quello da' luoghi fuperiori entrano e fluifcono, con tutte quelle ragioni, che fopra di effe a lui appartenevano, come Padrone del Feudo; così il Marchefe del Vafto, ufando della fua ben conofciuta attenta divozione verfo del Re, ha dichiarato, che egli in pretendendo nafcere quell'Acqua nel fuo Feudo, non intendeva in modo alcuno impedire, che di quella faceffe

ceſſe la M. S. quell' uſo, che più le aggradiva. Naſca dunque quell'Acqua o nel Territorio di Airola o in quello di Monteſarchio; queſto non accreſce, nè ſcema forza alla ragione del Re per farla in Caſerta traſportare. Anzi diciamo, che quando ella ſi voglia nata in Monteſarchio, migliore ſarà la condizione del Re per dimoſtrar vane le pretenſioni de' Poſſeſſori de' Feudi inferiori, come in appreſſo ſi farà chiaro. Solo quello, che importa è, che quell' Acqua ſiccome prima era nel dominio privato della Menſa, così ora è nel dominio privato del Re per titolo di compra fattane nell' anno 1753.

Che ſia così non può recarſi in dubbio in modo alcuno. Quei terreni, in cui per varie picciole ſorgive queſta naſce, ed i terreni adjacenti ancora erano della Menſa, venduti poi al Re. E ſe *aqua viva portio agri videtur*, allo ſcrivere di Ulpiano, e ſe per ſentimento e de'Giureconſulti e degl' Imperadori, autori delle Leggi Romane, non può negarſi, che le Acque, le quali naſcono nel Fondo mio, ſieno mie: e liberamente poſſo diſporne a mio talento, anche privandone altri, che ne abbiano primo goduto, *jure meo utendo;* qual ragione mai potrà penſarſi, che poſſa render dubbio queſto dritto del Re per diſporre di un' Acqua che già è ſua? E che queſt' Acqua ſia veramente ſempre ſtata privata, ſi dimoſtra per altra conſiderazione. Come abbiam detto, la medeſima non ſorge ſopra la Terra per una ma per molte picciole vene: e ſe induſtria di uomo non l'aveſſe ridotta in un corpo ſolo; per molti piccioli rivoletti caderebbe ne' luoghi inferiori. Per ridurla in un corpo, e per poterne far uſo poi per Molini, fu neceſſario, che con un muro alzato alla parte declive del terreno, ſi foſſero le Acque contenute, affinchè

finchè all'ingiù diviſe non correſſero. Un' apertura nel muro iſteſſo, che può chiuderſi ed aprirſi, quando ſi voglia, dà corſo all' Acqua così unita. Ma ciò non baſtava per rendere macinante un Molino. Si oſſervò che al diſotto di queſto primo muro eranvi altre molte Sorgenti, che inutili andavano a perderſi. Per unire queſte ſeconde Acque alle prime, fu in qualche diſtanza alzato un' altro ſecondo muro, che aveſſe potuto anche queſte altre Acque inferiori contenere per unirle alle prime. Da queſto ſecondo muro, per un' apertura fattavi a queſto effetto, tutte le picciole Acque ridotte in un corpo ſolo ſcappano e danno moto prima ad un Molino e poi ad un' altro nella parte inferiore edificativi. Ciò fatto, traverſando queſto Rivo particolari terreni del Feudo di Airola per lo tratto di circa un miglio, mette nel Fiume Faenza. Di privato dominio dunque eſſendo i campi, in cui queſte picciole vene di Acqua ſurgono, ed eſſendo con Artificio di uomo contenute, ed unite in un ſol corpo con molta ſpeſa dai muri alzati, al ſolo effetto di farſene uſo per Molini di dominio di privata Perſona; chi mai ſarà così ardito, che voglia pretendere eſser queſt' Acqua non di privata, ma di pubblica ragione?

A ſpeſa, e per opera di chi, e quando queſti muri foſsero ſtati coſtrutti, non ve n'è memoria alcuna, ma ſe riguardiamo, com' è neceſsario, a bene ed utile di chi queſt' Opera foſſe ſtata fatta; ſiamo forzati ad avere per ſicuro, che tutta quella ſpeſa in unir le Acque fu fatta da chi volle edificarvi i Molini. Queſti ſono ſtati da tempi antichiſſimi della Menſa di Benevento, ſenzachè ſiavi memoria di uomo in contrario; dunque dobbiamo confeſſare, che la Menſa iſteſſa aveſſe fatta queſta ſpeſa, e che perciò del ſuo privato dominio ſtata ſia ſem-

pre

pre quest' Acqua nel suo suolo nata, e colla sua cura e spesa, per dir così, educata e resa adulta per uso privato de' suoi Molini. Donde è pur troppo chiaro, che la medesima per tutto quel corso, che avea ne' terreni proprj della Mensa, era nella libera illimitata disposizione della Mensa istessa. Passando in territorj privati altrui, i Padroni de' medesimi ne acquistavano il dominio. Solo pubblica diveniva, quando entrava in suolo pubblico o del Feudo o dell' Università di Airola, o quando univasi con le altre Acque pubbliche del Fiume Faenza. Il dotto Autore dell' Allegazione per lo Duca di Maddaloni non potrà contenderci questa verità, avendo egli nella pag.93 scritto così -- *Nel nostro Regno mai si è dubitato, che i fonti dell' acque sono nel Dominio di quel privato, nel di cui territorio l'acqua nasce, o l'acqua passa. Che i fiumi, e le di loro acque sono nel Dominio utile di quel Barone per il Tenimento, e Giurisdizione del Feudo, del quale i Fiumi passano, e fluiscano.*

NON OSTA LA LORO PERENNITA', NE' LA GRANDEZZA DI QUELLA DEL FIZZO.

PRima di passar' oltre stimiamo prevenire la risposta ad una opposizione, che forse potrà venir fatta intorno alla qualità di Acqua privata per questa Fontana *del Fizzo*. Si dirà, che essendo perenne, non di picciola grandezza, ed andando per suo natural corso a cadere nel Fiume Faenza, certamente pubblico; debba anche per pubblica essere quella riputata. Noi non ignoramo, che alcuni Dottori anno scritto, che ogni Acqua perenne è pubblica. Sappiamo ancora che altri, ammettendo per vero che la perennità sola non faccia l'Acqua pubblica, an creduto, che quando l'Acqua sia di gran quantità ed atta al pubblico uso, e vada ad unirsi a Fiume pubblico, debba essere per pubblica considerata. Al

che

che rispondendo diciamo , che la perennità è qualità necessaria ne' Fiumi , perchè si dicano pubblici , giachè i Fiumi , che non sieno perenni , ma torrenti , Ulpiano li vuole per privati nella rapportata *l.* 1 *Dig. de fluminibus*. Ma non si sognò questo Giureconsulto di dire lo stesso di ogni altra Acqua minore , che Fiume non sia. I Fiumi perenni sono pubblici. I Fonti, benchè perenni, non lo sono , come non lo sono i Rivi, che da quelli anno la loro origine. La perennità è necessaria, perchè un'Acqua sia di ragion pubblica , ma da ciò non segue, che la perennità sola possa dare ad ogni Acqua questo carattere. Abbiamo nel *lib.* 43 delle Pandette la raccolta degl' Interdetti del Pretore distribuiti in molti titoli , da Ulpiano con moltissima diligenza illustrati. Alcuni riguardano le cose divine, come sono i luoghi sacri e religiosi : altri le cose umane. Ulpiano nella *l.* 1 del *tit. primo* di questo libro scrisse: *Quæ sunt alicujus*, *hæc sunt aut publica*, *aut singulorum*. *Publica sunt de locis publicis*, *de viis*, *deque fluminibus publicis*. Molti titoli sì fatte cose pubbliche riguardano: In tutti gli altri moltissimi in quel libro contenuti trattasi di cose private. Fra questi sono il vigesimo *de Rivis*, el vigesimo primo *de Fonte*. Il Pretore diversamente parla negl' Interdetti a cose pubbliche appartenenti da quelche faccia negli altri di cose private: *Ne quid in loco publico fiat*: *Ne quid in flumine publico ripave ejus fiat &c.* In questi il Pretore proibisce a chiunque di far cosa o ne' Fiumi o ne' luoghi pubblici, per cui il pubblico uso venga a mancare, o a farsi meno facile. Ne' Rivi e ne' Fonti parla diversamente , cioè vietando *vim fieri* da i Padroni di quelli, acciò non sia proibito di essi l' uso a coloro, che nell' està o nell'anno precedente *non vi*, *non clam*,

non precario ſe ne ſieno ſerviti. I Fonti dunque ed i Rivi, de' quali ſi tratta in queſti titoli, ſono di ragione privata e di privato dominio: e che queſti aveſſero Acqua perenne non poſſiamo dubitarne, poichè Ulpiano iſteſſo eſpreſſamente lo dice: *Hoc interdictum de Ciſterna non competit, nam Ciſterna non habet* PERPETUAM *cauſam, nec* VIVAM *aquam. Ex quo apparet in his omnibus exigendum, ut* VIVA *aqua ſit. Ciſternæ autem imbribus concipiuntur. Denique conſtat interdictum ceſſare, ſi lacus, piſcina, puteus aquam* VIVAM *non habeat, l. un. ff. de Fonte* § 4. Se dunque i Fonti ed i Rivi, che anno *cauſam perpetuam, & aquam vivam*, che è lo ſteſſo che acqua perenne, non ſono pubblici, ma ſottopoſti a privato dominio; è forza confeſſare, che quegli Autori i quali anno ſcritto tutte le acque perenni eſſer pubbliche, perchè perenni, lo anno fatto ſenza rifleſſione, e peccando gravemente contro la buona logica. Chi argomentaſſe così: *le Acque perenni de' Fiumi ſono pubbliche: dunque tutte le Acque perenni per pubbliche devono riputarſi*, ſarebbe un diſcorſo affatto non concludente ed inettiſſimo. Conſideratamente al contrario Ulpiano nella *l.* 1 *Dig. de Fluminibus*, dopo avere dichiarato, che i Fiumi pubblici erano i perenni, non già i torrenti, riflettendo, che avrebbe taluno potuto anche i Rivi credere di ragion pubblica, quando foſſero ſtati perenni, ſtimò neceſſario avvertire eſſervi differenza tra i Fiumi ed i Rivi, ſcrivendo: *Flumen a Rivo magnitudine diſcernendum eſt, aut exiſtimatione circumcolentium.*

La ſola perennità dunque non fa l'Acqua pubblica. Paſſiamo ad eſaminare, ſe il Ruſcello, che dall' Acqua del *Fizzo* deriva, poſſa dirſi un pubblico Fiume, o pure rimanga nella condizione di privato Rivo.

Per

Per poterne discernere il vero, consideriamo la quantità dell'Acqua, che lo forma, se grande o picciola, e l' estimazione de' Coloni di quella Regione, secondo le regole da Ulpiano prescritte. Se la grandezza dell' Acqua del *Fizzo* riguardiamo, ella è picciolissima cosa, anche dopo che le varie picciole sorgenti per arte di uomo in uno si sono raccolte. Ma si dirà: quella macina un Molino. E che perciò? si risponde. Forse i Molini tutti an bisogno di Fiumi per macinare? Moltissimi Dottori appunto per Acque, che danno moto a Molini, an sostenuto la qualità di Acqua privata. Si aggiugne, che nel nostro Regno, che che sia in altri dominj per Leggi, Statuti, o costumanze dalle nostre diverse, infiniti Molini Allodiali e non Feudali abbiamo, per cui Rilevio alla Regia Corte non pagasi, appunto perchè le Acque, dalle quali anno moto, non sono pubbliche, ma private. Buono pel Fisco, se questa nuova Regola andasse a stabilirsi, cioè che tutte le Acque, per cui Molini macinano, dovessero per pubbliche e Feudali essere riputate. Grandissimo danno al contrario si recherebbe alle Comunità, che dovrebbono astenersi di esigere in avvenire la colletta o la bonatenenza, che ora pei Molini esigono. Ulpiano ben vide, che il far dipendere il discernimento de' Fiumi da i Rivi per la sola grandezza dell' Acqua, era lasciar l'affare in uno stato da doverne risultar sempre dubbj e contese. Ogni uno, che abbia Fonti e Rivi ne' suoi poderi, dirà che l'Acqua, che contengono, ancorchè sia grandissima e bastante a fare un Fiume, sia picciola, e che per conseguente sia di suo privato dominio. Altri, a' quali importi la qualità pubblica dell'Acqua, quella magnificheranno, e cercheranno farla comparire, anche picciola essendo, per grandissi-

 ma.

ma. Saviamente perciò Ulpiano ſtimò, che i Fiumi da i Rivi doveſſero diſtinguerſi *exiſtimatione circumcolentium*. Il giudizio de' Coloni della Regione, volle il Giureconſulto, che doveſſe queſto dubbio riſolvere e diffinire; e giuſtamente così pensò, giacchè in altre coſe, che non ſono per loro ſteſſe certe e ſicure, per conoſcere ſe ſieno o di una o di altra condizione, ſi ricorre alla pubblica fama, dipendente dal giudizio di coloro, che poſſono ſaperla: e queſti ſono i Vicini: *Probatur fama per viciniam, & circumcolentes. Proinde ſi de divitiis, moribus, matrimonio, & ſimilibus quibuſdam quæritur, vicini interrogandi. Vicinus enim conditionem vicini ſui noſſe intelligitur. Cap. paratus* 23 *quæſt.* 3, *cap. quoſdam extra de præſumtionibus, leg. ſi vicinis Cod. de nuptiis* (1).

Il Fiume Faenza è compoſto da molti Rivi perenni, e non piccioli. Queſti non chiamanſi Fiumi nè in Cervinara, nè in S. Martino, dove anno la loro origine. Uniti inſieme nel Territorio di Paoliſi, e formando un corpo conſiderabile di Acqua, allora que' naturali lo caratterizzano col nome di Fiume, chiamandolo Fiume Faenza. Si vegga ora qual ſia il giudizio de' naturali di quella Regione intorno all'Acqua del *Fizzo*. Ella è generalmente chiamata da i Coloni vicini Acqua del *Fizzo*, o Fontana del *Fizzo*. Dunque la medeſima *nec magnitudine, nec exiſtimatione circumcolentium* può dirſi Fiume, e tanto meno per tale può conſiderarſi, vedendoſi unita a ſpeſa di privata Perſona, e ad uſo di Molino privato. Qualunque opera

(1) Così leggeſi in una nota ſu queſta legge di Ulpiano nell'edizione di Lione di Giovanni Fehio dell'anno 1627.

ra di privato non fa Acqua pubblica, ma privata. Sarebbe al contrario, se quelle picciole Sorgenti si fossero in uno raccolte dal Pubblico a spese del Pubblico, ed a pubblico Uso destinate; ed allora non saremmo difformi di sentimento da quegli Scrittori, che per la destinazione o a pubblico o a privato Uso vogliono, che si giudichi della qualità o pubblica o privata delle Acque.

Se così è dell'Acqua del *Fizzo*, che è la maggiore; per le altre otto fontane, nascenti assai picciole per lo più in poderi di dominio privato allodiale del Principe della Riccia, non è necessario, che si faccia nè pure una sola parola. Come altresì non merita la menoma attenzione, che tutte le suddette Acque mettano o con breve o con più lungo corso nel pubblico Fiume Faenza. Se di questa considerazione avesse a tenersi conto nel giudicare della pubblica o privata condizione delle Acque perenni; assai poche sarebbono quelle, che potessero dirsi private; poichè a riserva di alcune, che si perdono per cammino, tutte formano Rivi, e questi, chi più presto chi più tardi, vanno poi a cadere ne' pubblici Fiumi.

Per tutte queste Acque adunque dovendosi di esse giudicare, come di Acque private, non può di ragione contendersi al Re il poterle negli stessi luoghi privati, in cui nascono, immettere nel suo Reale Acquidotto, che ha il suo Capo negl'istessi terreni comprati dalla Mensa di Benevento, e così farle pervenire nella Villa Reale di Caserta. Egli, ciò facendo, usa di sua ragione nascente dall'acquisto, che ne ha fatto per titolo di compra e di cessione dalla Mensa di Benevento e dal Principe della Riccia.

E se

SE LE ACQUE FOSSERO PUBBLICHE ANCHE SAREBBONO DEL RE, E POTREBBE DIVERTIRLE.

E Se anche voleſſimo eſſere indulgenti coi Contrarj, accordando loro, che queſte Acque non già private ma pubbliche ſieno nel Feudo d'Airola, ed ivi nate in ſuolo pubblico demaniale dell'Univerſità o del Feudo; ci ſi dica di grazia: di chi mai quelle ſarebbono per gli coſtumi del noſtro Regno, e per la formola generale delle Inveſtiture de' Feudi? Non ad altri, che al Principe della Riccia il loro dominio ſi apparterrebbe, ed egli ſolo potrebbe opporſi a queſto traviamento dal loro natural corſo, e cercare che come per l'addietro ſono andate a cadere nel Fiume Faenza, così doveſsero continuare per l'avvenire. E ſe il Principe ha ceduto al Re qualunque ragione, che ſopra di queſte Acque aveva, noi non arriviamo a comprendere qual mai poſſa eſſere il dubbio in queſta Cauſa.

Da queſte premeſſe ſi deduce, come per neceſſario conſeguente, che i Poſſeſſori de'Feudi inferiori di S. Agata e Limatola, ne'quali il Fiume Faenza, uſcito dal terreno di Airola, continua il ſuo corſo, niuna ragione poſſono per ſe allegare, affin d'impedire alla M. del Re l'anzidetto uſo di quelle Acque. Nel Feudo di Airola non poſsono eſſi aver ſopra di quelle ragione di dominio. Se private ſieno, a i privati Padroni de'campi appartengono: Se pubbliche, il loro dominio è ſolo del Principe della Riccia Padrone del Feudo, e non di altri. Se poi l'Acqua del *Fizzo* ſi conſideri come nata nel Feudo ſuperiore di Monteſarchio, perchè i terreni, che erano della Menſa di Benevento, donde il Re le prende col ſuo Acquidotto, ſieno di quel tenimento; maggiormente vane ſaranno le idee de' Poſſeſſori de' Feudi di S.Agata e di Limatola, ſe pure non credano la loro ragione di cotanto vigore ed efficacia, che poſſa ſpingerſi fin' anche a turbare la libertà di que'

Rivo-

Rivoli, che in Cervinara ed in S. Martino nascenti, vanno poi ad unirsi nel Fiume Faenza.

I FEUDI INFERIORI NON ANNO MAI ACQUISTATA SERVITÙ SOPRA LE ACQUE DI AIROLA.

PAssiamo ora a vedere se non avendo gli utili Padroni de' Feudi inferiori ragione di dominio sopra delle Acque di Airola, possano almeno averne alcuna per dritto di servitù. La Natura non ha fatto servienti i Fondi superiori agl' inferiori: ha fatto sì bene tali gl' inferiori a' superiori, affinchè, o vogliano o no, sieno forzati a ricevere le Acque da i siti superiori in essi discorrenti col corso loro naturale. *Semper inferiorem superiori servire, atque hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore, compensareque debere cum alio commodo. Sicut enim omnis pinguitudo terræ ad eum decurrit, ita etiam aquæ incommodum ad eum defluere*, scrisse Ulpiano nella *l.* 1 § *denique ff. de aqua pl. arc.* Dovrebbono adunque ridursi a pretendere servitù acquistata. Ma si ricordino, che le servitù non mai si possono intendere acquistate senza fatto di uomo; perchè per loro stesse tutte le cose permangono in quella medesima libertà, in cui una volta furono costituite. Ciò, che è nel libero dominio di taluno, così sarà per cento e per mille anni e per sempre, fino a tanto che per volontà del Padrone istesso non vi si faccia cambiamento. *Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest*, *l.* XI *D. de Reg. jur.* Questa volontà può essere o espressamente dichiarata, o tacita presunta. Dalla prima dipendono le servitù o lasciate per ultima volontà, o per contratti concedute: e di queste non fa d' uopo quì ragionare, come nè pure delle altre, che sieno costituite per sentenza di Magistrato ne' giudizj *familiæ berciscundæ*, *o communi dividundo*. Per le servitù da volon-

tà

tà presunta nascenti, cioè da prescrizione, nelle Acque che naturalmente fluiscono dalle parti superiori alle inferiori, non mai si ammette, nè pure per lo corso di mille anni, acquisto di servitù a favore del Fondo inferiore (1). Il Padrone del Fondo superiore ha lasciato correrle così, perchè così gli è piaciuto, ma se gli viene in talento di dar loro altro corso, divertendole dal naturale antichissimo, non può essergli proibito (2). Se taluno non fa uso di quella facoltà, che abbia di disporre del suo per mille anni, non per questo è caduto dalla ragione, che pel dominio, che ne ha, gli compete. *Quæ sunt meræ facultatis, nunquam præscribuntur* (3). Due requisiti si ricercano ad indurre servitù intorno agli atti facoltativi: Proibizione per parte di chi vuole acquistarla; acquiescenza alla

(1) *Quia aqua per se fluens non potest inducere præscriptionem vel consuetudinem, cum in præscriptione vel consuetudine requiratur, quod interveniat aliquis actus hominis*, Cepolla *de servitut. rustic. prædior. cap.* 3 *n.* 57 Vedi Baldo *in cap.* 1 § *si quis de manso* 7 *col. versic. sed numquid aqua de controvers. iuvestit. Et nulla servitus habet causam naturalem, sed vel impostitiam aut præscriptam*, Pecchio *de aquæductu lib.* 1 *cap.* 7. *qu.* 4 *n.* 12.

(2) *Aqua, quæ naturaliter fluit ad loca inferiora, dicitur fluere jure facultatis, non jure servitutis, ea ratione, quia est inanimata & incapax ad inducendam aliquam servitutem per præscriptionem. Sed in facultativis etiam si per mille annos ad loca inferiora diffluxerit, nunquam inducitur aliqua præscriptio itaut semper sit in facultate Domini aquam divertere ubicunque voluerit*, Pecchio *loc. cit. num.*24, dove allega Tesauro *dec.* 245 *n.*3 *Rot. Rom. divers. dec.* 164 *nu.* 1 *part.* 2, e moltissimi altri DD.

(3) I DD. per la *l.* 2 *de via publ. & itiner. public.* Gaillo *lib.* 2 *obs.* 8 *n.*4.

alla proibizione per l' altra parte, continuata per tempo legittimo (1). Parlandosi di proibizione si deve supporre, che abbia una volta il Padrone del Fondo voluto valersi della sua facoltà in divertire il corso naturale dell'Acqua, e che siene stato impedito dal Padrone del Fondo inferiore, e che indi sia seguita l'acquiescenza (2). Quando tutte queste circostanze sieno avvenute, e ve ne sia legittima pruova, non si nega, che debba darsi luogo alla servitù prescritta, la quale in questo caso tutta dipende dalla presunta volontà del Padrone del Fondo superiore, il quale avendo cessato dalla cominciata diversione per la proibizione, che gliene fu fatta, ed avendo così continuato per molti anni, si presume, che sua volontà sia stata di non far più uso di sua ragione per beneficarne il Fondo inferiore.

E se il Padrone del Fondo inferiore, per aver l'acqua ne' suoi campi, abbia fatto Acquidotto, o altra Opera manofatta nel Fondo superiore, ed a ciò non siesi opposto il

 Pa-

---

(1) *Jura libertatis . . . non amittuntur, nisi ex quo tempore intercessit probibitio aut coactio, eique paritum est cum sufficienti consensus significatione*, il Grozio *de jur. bell. & pac. lib.* 2 *cap.* 4 § 15.

Nec acquiritur præscriptio negativa, nisi cum quis conatur aliquid facere, & alius vetat, & probibitus destitit, DD. ad l. 1 *&* 2. *C. de servit. & aqua*, il Capecelatro *lib.* 1, *consult.* 8 *num.* 43.

(2) *Ad hoc autem, ut possit acquiri hoc jus negativum probibendine aliunde aqua divertatur, & valeat currere præscriptio, oportet, quod superiores voluerint aliquando aquam aliunde divertere, & fuerint probibiti, & hujusmodi probibitioni acquieverint*, il Pecchio *loc. cit. n.* 24 allegando la Glossa nella *l. qui luminibus* 11 *de servit. urban. præd.* ed altri DD.

Padrone dell' Acqua, tolerandola per tempo legittimo, questo anche fa presumere, che egli abbia voluto concederla ed accordarla al Fondo inferiore (1). Ma in tal caso di Opera manofatta di necessità si richiede, che siesi quella fatta nel Fondo superiore, e da colui che vuole servitù acquistare. Che se Opera siesi fatta nel Fondo inferiore per ricevere l'Acqua, che di sopra in esso naturalmente fluisca; non ostante che sia a ciò seguita l'acquiescenza del Padrone dell' Acqua per mille anni, non mai si può dire servitù acquistata (2). L' acquiescenza in tal caso non è nocevole, perchè nel suo ad ogni uno è permesso di far tutto ciò che gli aggrada, nè gli si può impedire (3). Lo stesso sarà, se Acquidotto siesi fatto dal Padrone istesso del Fondo superiore, come spesse volte i Padroni de' campi sogliono per contenere e regolare le acque fluenti, acciò non rechino del danno alle loro colture (4). Se altri, non già il Padrone del Fondo inferiore, avesse o Acquidotto o altra Opera fatta nel fondo superiore, nemmeno ciò potrebbe giovare per acquistarsi servitù al Fondo inferiore da altri posseduto, perchè dal fatto o del Padro-

(1) *Ex tali enim opere arguitur, quod non jure facultatis, sed jure servitutis ita aqua curreret*, il Pecchio *loc.cit. n.* 29 *in fin.*

(2) *Quia quantum ad Dominum superiorem fundi, in quo aqua oritur, non potest dici, quod fuerit aut sit aliqua possessio servitutis, si in suo superiori nihil actum est*, il Cepolla *de servitut. prædior. cap.*4 *n.*60. V. il Voet. *in Pand. lib.* 8 *tit.* 3 *n.*6.

(3) *Quilibet enim in suo fundo facere potest quod sibi lubet*, il Pecchio *loc. cit. n.* 30 *in fin.* il Ciriaco *contr. forens.* 310 *n.* 5.

(4) *Nam nunquam poterit dici illud factum esse jure servitutis, cum sit factum in proprio fundo, & cum res sua sibi non inserviat, l. in re communi de servit. urban. prædior.* il Pecchio *loc. cit.*

drone del Fondo ſuperiore iſteſſo o di altri non ſi può indurre quella preſunzione di volontà determinata per beneficio del Fondo inferiore, ſenza fatto del ſuo Padrone; giacchè è certo, che i fatti altrui ſiccome non poſſono nuocere, così non poſſono giovar al terzo preciſamente nelle ſervitù (1).

Applichiamo queſte regole al fatto preſente. Di ſervitù eſpreſſamente coſtituita ſopra delle Acque di Airola non fa d'uopo parlare. Per ſervitù preſcritta mancano tutti i neceſſarj requiſiti. La preſcrizione delle ſervitù ha il ſuo principio e 'l ſuo fondamento nella volontà tacita del Padrone del Fondo, che ſi vuol ſerviente, e che ſi preſume per la ſcienza e tolleranza dell'uſo, che altri faccia della ſua roba. E queſta tolleranza de' Padroni di queſte Acque nel Feudo di Airola dov' è nel fatto preſente? Se ne' tempi paſſati ſi foſſe impreſo di fare quel che oggi ſi vuole, e 'l Padrone di S. Agata vi ſi foſſe oppoſto, ed a queſta oppoſizione la Menſa di Benevento e 'l Padrone di Airola non aveſſero reſiſtito, ma cedutovi, tollerandola

(1) *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri l. 74. de regul. jur.*, ſulla quale vedi il Gotof. *oper. juridic. minor. ad Papin. regul. part. 1. pag. 930. Nec paciſcendo, nec legem dicendo, nec ſtipulando quiſquam alteri cavere poteſt, l. 75. eod. tit. & porro ut quiſque ſibi, non alteri paciſcendo prodeſt, ita ſibi quoque ſoli, non aliis nocet . . . Et ſuum cuique factum pactumve, non alteri nocere*, il Voet *in comment. ad Pandect. lib. 2. tit. 14 de pact. num. 22 tom. 1. Factum unius alteri neque prodeſſe, nec nocere*, il Weſembecio *in Paratit. Dig. lib. 45 tit. 2 de duob. reis conſtit. num. 7 in fin.*

E ne' preciſi termini di ſervitù ſcriſſe Pomponio nella *l. ſi cum duas 9 ff. comm. præd. Alienis quidem ædibus nec imponi, nec adquiri ſervitus poteſt*. Concorda la *l. 6 tit. eod.*

per lo ſpazio di tempo legittimo; allora sì che potrebbe dirſi acquiſtata ſervitù. Queſta pazienza continuata ſarebbe *vice tituli*, titolo tacito preſunto, cioè di aver voluto il Padrone dell'Acqua nel Feudo ſuperiore permettere, che avendola egli libera, diveniſse ſerva per beneficio del Padrone del Feudo inferiore. Ma dov' è la pruova di tentata diverſione ne' tempi antichi: di oppoſizione del Padrone di S. Agata: di tolleranza indi ſeguita del Padrone delle Acque?

Potrebbe ancora il Poſseſsore di S. Agata pretendere avere acquiſtato dritto di ſervitù ſulle Acque di Airola, ſe quelle non già naturalmente fluendo, ma forzate con Opera da lui manofatta nel Feudo di Ariola, foſsero da queſto nel Feudo di S.Agata cadute, perchè anche in queſto caſo la tolleranza e pazienza del Padrone di Airola farebbe preſumere aver' egli voluto accordare dritto di ſervitù al Padrone di S. Agata ſopra di quelle Acque. Ma neppure noi in queſte circoſtanze verſiamo. Le Acque del Fiume Faenza non forzate, ma ſecondo la natura di tutte le Acque, che per lo di loro peſo dalle parti ſuperiori corrono all'ingiù, ſono entrate nel Feudo di S. Agata, e queſto corſo naturale anche di mille anni non può produrre dritto alcuno di ſervitù. Se ſia vero quel che qui da noi ſi dice, vogliamo che ſi giudichi dallo ſteſſo dotto Autore della contraria Allegazione. Egli nella pag. 80 ſtabiliſce queſta regola — *Finalmente eſigeſi che il poſſeſſo del preſcribente ſiaſi avuto ed eſercitato* JURE SERVITUTIS, NON AUTEM JURE FACULTATIVO, *che cioè l'acqua non già* EX IPSA SUADENTE NATURA *nel fondo del preſcribente ſia diſceſa, ed entrata, ma bensì ſieſi preſa da queſti* FACTO HOMINIS. Confeſſa ancora nella *pag.* 49. *L'Acqua detta del Fizzo s'immette naturalmente nel Fiume Faenza.*

za. Tragga egli da queste premesse la conseguenza, che la buona logica richiede, e poi pretenda, se ne avrà lo spirito, ragione di servitù prescritta.

NON GIOVA AL FEUDO DI S. AGATA CIOCCHE' FU FATTO, QUANDO FU COSTRUTTA LA CATENA.

MA forse per parte del Duca di Maddaloni si sarà pensato, che possa giovare alle sue idee tutto ciò che fu fatto nel secolo scorso, quando fu costrutta la Catena nel Fiume Faenza, e divertita da quello parte dell' Acqua, ed immessa nell' Acquidotto Carmignano, unendovisi le istanze della Duchessa di Airola, che pretese prezzo di quell'Acqua. Si crederà che per quegli atti fatti, *sciente & tolerante* la Duchessa di Airola, si acquistò al Feudo di S.Agata ragione di servitù su delle Acque, che fluivano per gli terreni di Airola, perchè dovessero in avvenire di necessità cadere nel Territorio di S. Agata. Ma debolissimo è il filo, a cui si attiene la sua speranza, se in ciò egli spera. La Catena su'l Fiume Faenza in qual Territorio fu costrutta, noi domandiamo: in quello di Airola, o nell'altro di S.Agata? Il diligentissimo Difensore del Duca ha chiaramente dimostrato in molte pagine della sua Allegazione dalla 51 alla 70, che *E' notorio, ed innegabile, che Carmignano prese l'acqua dal Fiume Faenza nel tenimento di S.Agata, nel quale esiste la Catena, pag.*53. E' vero altresì, e non si nega, che la Duchessa di Airola pretese dal Carmignano prezzo dell'Acqua, che prendeva dal Fiume Faenza: ma a qual motivo questa sua pretensione appoggiavasi, lo sappiamo con certezza dalle parole della stessa Allegazione p.59, in cui scrivesi: *Dopo tuttocciò si legge esser comparsa la Duchessa d' Airola pretendendo che dal Carmignano l'acqua erasi nel tenimento d'Airola presa dal Fiume Faenza, ed imboccata per la Catena nel nuovo aquedotto, onde perciò a lei se ne apparte-*

nesse

neſſe il prezzo. La Ducheſſa dunque fu ſpinta a cercar prezzo, come d'Acqua propria, perchè credette prenderſi nel ſuo Feudo. Forſe conobbe poi, che ella era ſtata in errore circa il luogo, dove eraſi fabbricata la Catena. Vide chè non in Airola, ma in S. Agata ciò eraſi fatto, e perciò non avendo giuſto motivo da pretendere prezzo di Acqua, non inſiſtè più nella ſua domanda. Tali eſſendo queſti fatti, noi non ſappiamo penſare, come da' medeſimi poſſa prenderſi argomento per indurre ſervitù ſopra delle Acque per tutto il corſo, che anno nel Feudo di Airola. Ricordiamoci della regola già di ſopra rammentata, cioè che l'Opera deve eſſere manofatta nel Fondo ſuperiore, che ſi vuol divenuto ſervo, e che dal ſuo Padrone ſia ſtata tollerata. La Catena non è già in Airola, ma in S. Agata. Neſſuna tolleranza e pazienza può conſiderarſi nella Ducheſſa di Airola per tutto ciò che allora fu fatto nel Feudo altrui, e non nel ſuo. La ſcienza e tolleranza, atta ad indurre ſervitù, deve riguardare quelle coſe che ſi fanno o nel noſtro Fondo o nel Fondo altrui, ma a noi nocevoli. Il ſapere e 'l tollerare quelche nel noſtro non ſi fa, ed a noi nocumento non apporta; non mai può eſſere principio di preſcrizione di ſervitù.

Si finga però per poco, che aveſſe la Ducheſſa d'Airola, quando fu la Catena coſtrutta, eſpreſſamente accordata ſervitù a Ceſare Carmignano ſulle Acque del Fiume Faenza, promettendogli di non mai divertire il corſo naturale di quello, acciò nel ſuo Acquidotto s' immetteſſe, ed il Carmignano prezzo ne le aveſſe anco pagato. Se così il fatto foſſe avvenuto, ci ſi dica di grazia: Queſto dritto di ſervitù a chi mai ſi ſarebbe acquiſtato: al Carmignano, o al Duca di S. Agata? Al Carmignano ſicuramente, e non al Duca, nè ad altri, men-

mentre le servitù non possono acquistarsi per gli predj altrui, siccome non può imporle se non il Padrone del predio, che si vuole far servire. *Quia neque adquirere alienis ædibus servitutem, neque imponere potest*, scrisse Ulpiano nella *l. si quis duas ædes 6 ff. comm. præd.* E Pomponio nella *l. si cum duas 9* dello stesso titolo -- *Alienis quidem ædibus nec imponi, nec adquiri servitus potest*. Il Donello ne'suoi commentarj *lib.* 11 *cap. 9 n.* 50 colla scorta di queste Leggi, e dell'altra *ædificia* 1 nel titolo medesimo, notò -- *Ut prædium habeat qui adquirit, cum exigimus, hoc exigitur ut sit prædii dominus qui prædio adquirit, similiter ut qui imponit prædio servitutem. Idque est quod generali definitione de utroque complexi sunt veteres, cum ita definiunt: alienis ædibus, & generaliter alieno prædio neque imponere servitutem quemquam posse, neque adquirere*. Solo dunque il Carmignano potrebbe insistere per l'esecuzione della servitù, se l'avesse mai acquistata pel suo Acquidotto, non già il Duca di S.Agata per utile e vantaggio del suo Feudo.

Ma se anche sulle Acque della Faenza avesse acquistata il Duca servitù, potrebbe questa estendersi a pretenderla sulle nove Fontane, che sono in controversia, prima che le loro Acque sieno nella Faenza cadute? Risolva questo dubbio il Cardinal di Luca. Questo illuminatissimo Dottore nel suo discorso 27 *de servit.* propone questa specie: Caterina in un suo predio aveva due Corsi d'acqua, uno grande, l'altro picciolo, il quale nel grande andava a cadere. In questo grande il Vicino inferiore aveva dritto di servitù acquistata per Opera di un muro da lui manofatto nel predio superiore, per cui era stato solito tirare nel suo le Acque di tutti e due i fossati o rivi per uso di una sua Ferriera.

riera . Volle Caterina concedere a Damaſo altro Vicino le Acque del Rivo picciolo , divertendole dal loro antico natural corſo , ſicchè più non fluivano nel Rivo grande . Il Vicino , che aveva la ſervitù , ſi oppoſe a queſta diverſione . Veggaſi quale fu di queſta conteſa fu il ſentimento del Cardinale . Scriſſe egli così: *Hinc orta controverſia coram A. C. atque admiſſa hinc inde juris theorica , tam circa regulam divertere volenti aſſiſtentem , quam circa limitationem ex opere manufacto ad ſervitutis probationem reſultantem , cum in fine dicti foſſati adeſſet opus manufactum cujuſdam muri a præfato vicino in dicto prædio conſtructi , & refici conſueti, unde propterea utrumque ſervitutis requiſitum concurrebat; hinc punctus difficultatis reſtringebatur ad applicationem, quam pro Damaſo ſcribens in præſenti cum juſtitiæ fundamento ceſſare dicebam . Opus etenim manufactum percurrit alveum alterius aquæ majoris , ne illa deflueret in proximam vallem , unde inutilis fieret ei qui dictum opus conſtruxit , ideoque reſpiciebat ſolum dictam alteram aquam , cujus curſus ex dicta circumſtantia non negabatur jure ſervitutis ; verum hoc non influebat ad ſervitutem alterius fontis ſuperioris , cujus aqua naturali curſu fluere conſuevit in dictam aquam majorem , eo modo quo flumina parva intrant in magnum , ſeu omnes fontes intrant in flumen : Ut enim opus manufactum ſervitutem probet , ſeu inducat , juſtificandum eſt , quod in ipſamet parva aqua fontis ſuperioris , de qua erat quæſtio , factum eſſet , cum in hac materia ex poſſeſſione unius aquæ non inferatur ad aliam , neque de facili detur extenſio ex deductis in Carpentoraten Aquarum , in Bonon. diſc.25.& 29.& in aliis hoc tit. Stant enim bene ſimul , quod quis ſit dominus fluminis , ſeu foſſati inferioris , in quod plures fontium rivuli naturali curſu derivant , & tamen quod*

non

non per hoc jus dominii, vel servitutis habeat in dictis fontibus, vel rivulis, utpote diversi, nisi quoties ageretur de notabili præjudicio usus publici, quia nempe ita ex deviatione fontium, seu rivulorum impedita remaneret navigatio, seu cessaret alter usus publicam concernens utilitatem, atque hanc dicebam in proposita facti specie videri veritatem.

NON OSTA TRATTARSI DI DUE FEUDI USCITI TUTTI E DUE DAL REGIO DEMANIO.

Giova per la totale fermezza del nostro assunto incontrare e risolvere un' altro dubbio, che potrebbe forse promuoversi da chi volesse in qualunque maniera alcuna cosa opporre alla nostra ragione. Si dirà, che i due Feudi di Airola e di S. Agata essendo tutti e due usciti dal Regio Demanio, e conceduti a diverse Persone colla solita clausola della Investitura *cum fluminibus, & aquis, & earum decursibus*; sia da credersi, che abbia il Sovrano voluto concedere le Acque con legge, che dovessero in avvenire fluire, come prima fluivano, dal Feudo superiore all'inferiore, e che non possa l' Investito del Feudo superiore alterare il corso di quelle, privandone l'inferiore. E per accreditare e rendere plausibile questa presunzione dell'animo del Concedente, si vorrà prendere argomento, ampliando esorbitantemente una dottrina di Bartolomeo Cepolla *lib. 2 de servit. rust. præd. cap.* 4 *n.* 58, dove dopo avere stabilito le vere legali massime circa le servitù, secondo si sono di sopra da noi rapportate, scrisse così: *Et prædicta intellige vera, nisi habens Fundum superiorem haberet a Domino Fundi inferioris, ad quem aqua discurrit: puta quia Dominus utriusque Fundi concessit mihi in feudum Fundum superiorem, in quo aqua oritur, quæ discurrit ad Fundum inferiorem Concedentis qui est inferior*, QUIA NON EST VERISIMILE DOMINIUM

ITA CONCESSISSE, *ut eleganter notat Baldus in d. cap.*8. *si quis de Manso in* 4. *colum.*

Da noi si dice che la dottrina del Cepolla e di Baldo non fa al caso presente. Parlano essi, quando siasi conceduto il Feudo superiore, rimanendo al Sovrano l'inferiore. In questo caso vollero, che in pregiudizio del Concedente Padrone diretto non possa l'Acqua divertirsi nel Feudo superiore, onde l'inferiore venga a rimanerne privo, *quia non est verisimile dominum ita concessisse*. Quando questo animo presunto del Concedente volesse ammettersi per doversi evitare il suo danno; come poi questa presunzione potrebbe aver luogo nel caso nostro, in cui al Sovrano Concedente nessun danno s'inferisce? Il Feudo di S.Agata non è posseduto dal Re: Così questo come quello d'Airola sono nell'utile dominio di due diversi Vassalli: Nè sappiamo quale uscito prima dal Regio Demanio, e quale dopo. Dunque non potendosi temer danno per lo Padrone diretto, cessa qualunque ragione per presumere, che non fosse verisimile *dominum ita concessisse*. Quindi è, che la dottrina del Cepolla non è punto applicabile al fatto di cui trattiamo. Ma che si dirà poi, se posta quella ad esame si trovi ripugnantissima alle Leggi? Che sia così, dimostrasi chiaramente.

Rammentiamoci, che possedendo alcuno due poderi, se bene dal Padrone d'entrambi facciasi l'uno servire all'altro, pure questo non è un dritto di servitù, per cui possa dirsi l'uno all'altro servire: *Nulli enim res sua servit*: *Nemo ipse sibi servitutem debet*, scrissero i Giureconsulti Paolo ed Ulpiano nella *leg.* 25 *Dig. de servit. urb. præd.* e nella *leg.* 11 *Dig. com. præd.* -- *Quinimo & si debita fuisset servitus, deinde dominium rei servientis pervenisset ad me, consequenter*

quenter diceretur extingui servitutem , scrisse l' istesso Ulpiano nella *cit. leg.* 11 *D. com. prad.* Ed Antonio Fabbro nel *Cod. lib.* 3 *tit.* 24 *definit.* 2 avvertì , che il Padrone , che faccia un suo podere all'altro servire, *jure dominii in suo facit* , *non servitutis* . Non essendo dunque dei due Feudi l'uno all'altro serviente , allorchè sono tutti e due nel dominio d'un solo Padrone , cioè del Sovrano , se uno di questi si conceda senza espressa riserva di servitù a vantaggio dell'altro , che rimane ; servitù riservata non può dirsi in modo alcuno.

Perchè si possa dire nel Fondo , che io alieno , imposta servitù a benefizio dell'altro Fondo , che ritengo nel mio dominio , deve espressamente essersi convenuto : *Duorum prædiorum Dominus si alterum* EA LEGE *tibi dederit* , *ut id prædium* , *quod datur* , *serviat ei* , *quod ipse retinet* , *vel contra* , *jure imposita servitus intelligitur* , così scrisse Cajo nella *leg.* 3 *D. com. prad.* Di due case , che taluno abbia , se una ne alieni , scrisse Ulpiano nella *l. 6 D. com. prad. – Si quis duas ædes babeat* , *&* *alteras tradat* , *potest* LEGEM *traditioni dicere* , *ut vel istæ* , *quæ non traduntur* , *vel contra ut traditæ retentis ædibus serviant* . Le parole usate in queste leggi – *potest legem traditioni dicere – si alterum ea lege tibi dederit* , dimostrano che espressa menzione di servitù si debba fare , perchè s' intenda costituita e riservata . Di espressa riserva anche tratta la legge di Pomponio *si cum duas* 8 dell' istesso titolo , in cui si parla di due Isole a diverse persone in uno istesso tempo vendute . E sono notabilissime sopra tutto le parole di Paolo nella *l. 29 si quis ædes D. de servit. urban. præd. – Si quis ædes* , *quæ suis ædibus servirent* , *cum emisset* , *traditas sibi accepit* , *confusa sublataque servitus est* : *&* *si rursus vendere vult* , *nominatim imponenda servitus est* , *alioquin liberæ veniunt* .

 Ri-

Ricercasi dunque dichiarazione espressa, perchè al Fondo, che rimane, sia riservato dritto di servitù sopra l'altro, che si distrae. Anzi una riserva di servitù vaga e generale, che sia fatta sul Fondo, che si vende, senza dichiararsi quale debba essere, nulla opera. Paolo nella *leg.7 Dig.com. præd.* -- *In tradendis unis ædibus ab eo, qui binas habet, species servitutis exprimenda est: ne si generaliter servire dictum erit, aut nihil valeat, quia incertum sit quæ servitus excepta sit, aut omnis servitus imponi debeat.*

Ed il Giureconsulto Ulpiano nella *leg.* 10 *Dig. com. præd.* in questa istessa sentenza anche disse, che se il venditore voglia riservarsi qualche servitù, deve nominatamente riservarsela, giacchè la generale riserva colle servitù dovute, e le quali esistono, può riguardare gli estranei, non il venditore, il quale nessuna servitù può mai avere nel proprio podere, che al suo Padrone non può mai dirsi che serva -- *Quidquid venditor servitutis nomine sibi recipere vult, nominatim recipi oportet. Nam illa generalis receptio*, QUIBUS EST SERVITUS: UTI QUÆ EST, *ad extraneos pertinet, ipsi nihil prospicit venditori ad jura ejus conservanda, nulla enim habuit, quia nemo ipse sibi servitutem debet. Quinimo & si debita fuit servitus, deinde dominium rei servientis pervenit ad me, consequenter dicitur extingui servitutem.*

Se adunque ricercasi espresso patto e specialissima dichiarazione della servitù riservata, non può in alcun modo valere la sola conjettura: *quia non est verisimile dominum ita concessisse*. Il Cardinal Mantica *de tacit. & ambig. lib.* 3 *tit.*1 *nu.*1 avvertì: *Illud vulgo receptum est, ut quod in conventionibus dictum non fuit, non posset comprehendi, nam quod verbis non est expressum pro*

pro omisso haberi debet, *leg. quidquid adstringendæ*, & *leg. si ita stipulatus* § *Chrisogonus D. de verb. obl.* E Baldo graziosamente scrisse: *quod non cantat istrumentum, nec ego cantabo more Venetorum*, nella *leg. cum pater* § *dulcissimis Dig. de leg.* II.

La dottrina dunque del Cepolla, appoggiata a quella di Baldo, incontra la resistenza apertissima delle Leggi. Il Pecchio perciò l'impugna con sodissime ragioni nel *cap.* 7 *quæst.* 5 *lib.* 1 *de Aquæduct.* dal *n.* 26 al 32 in caso di vendite; e sebbene nel *num.* 27 par che inchini ad ammetterla nel Vassallo, o nell' Enfiteuta a benefizio del Padrone diretto, pure nel *num.*32 scrive -- *Hanc doctrinam non transire sine difficultate*, & *ego ipse dubito*, *an valeat subsistere*, *quia rationes militantes pro emtore militant etiam pro emphyteuta*, & *sicuti emtor potest illam aquam aliunde divertere*, *etiam emphiteuta*, *suo jure durante*; *cum teneretur dominus sibi jus reservare*, *quando voluisset uti aqua scaturiente in fundo superiori*.

Or se qualora il Feudo di S.Agata fosse nel Regio demanio, nemmeno il Re potrebbe pretendere a se riservata ragione di servitù per le Acque del Feudo di Airola ad altri conceduto; non veggiamo, come su di quelle possano averne alcuna i Duchi di S. Agata e di Maddaloni e di Limatola. Le Acque del Feudo di Airola non sono giammai corse in quello di S. Agata *jure servitutis*, cioè per Artificio ed Opera d'uomo, ma al declive discendendo naturalmente sono in quello entrate da loro stesse, e perchè al Padrone di Airola è piaciuto così, non essendogli mai venuto in talento il divertirle dal corso lor naturale. Onde se manca il necessario principio di servitù prescritta, e manca ancora qualunque titolo di servitù espressamen-

te

te costituita ; non possiamo giungere a comprendere quali mai possano essere le regole, onde si voglia, che quelle Acque a' Feudi inferiori debbano servire.

Nè la clausola *cum fluminibus*, *aquis*, *aquarumque decursibus*, solita nelle Investiture, può estendersi a costituire servitù nelle Acque de i Feudi superiori, ma quella deve riferirsi solo alle Acque nascenti nel Feudo, che si concede, e nelle altre, che altronde entrandovi per modo di facoltà, entrate che vi sieno, passano nel dominio del Feudatario, ma *si & quatenus* continuino ad entrarvi: *si & quatenus* il Padrone del Feudo superiore, non usando della sua ragione in divertirle, permetta che continuino nel naturale lor corso. Nella vendita, che si faccia di un podere *cum juribus suis*, s' intendono comprese quelle cose, le quali per intrinseca e naturale qualità sono inerenti al predio, non già le altre, le quali per accidente competono. *Si quis autem rem vendiderit cum juribus suis, solum intelligitur de iis, quæ secundum naturam ipsius rei, non autem per accidens competunt*, scrisse il Mantica *de tacit. & ambig. l.4 tit.9 n.20.* E però nella clausola *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus* non si possono intendere comprese quelle Acque, le quali entrano nel Feudo inferiore per accidente, che dipende dall'arbitrio del Padrone del Feudo superiore, che può lasciarne in quello correre o molta o poca, ed anche nulla, se così vuole.

Solo potrebbe esser vietato al Padrone dell'Acqua il divertirla nel Fondo superiore, se ciò facesse *animo nocendi* al Fondo inferiore, giusta la dottrina del Giureconsulto Marcello rapportata nella *leg.* 1 §. 12 *Dig. de aqu. plu. arc.* Dal fatto, di cui trattiamo, sono in tutto estranee le circostanze necessarie per entrare in questo esame. La Maestà del Re è venuta in questa delibe-

liberazione, spinta da necessità per gli bisogni indispensabili di Acqua della sua Real Villa di Caserta, ed è a tutto il Mondo manifesto a quante gravissime spese è soggiaciuta per potervela far condurre. Sa altresì ogni uno, che s'interessa moltissimo la Causa pubblica a fornire di tutto ciò che fa bisogno per le Case e per le Ville e Giardini de' Sovrani: essendo essi le parti migliori e principali de' Corpi politici degli Stati, che governano. Grandi e molti sono i privilegj della Causa pubblica, de' quali fra i nostri Scrittori può vedersi il Reg. di Costanzo nel titolo del C. *de Palatiis & Domibus Dominicis ad lib. XI tit. LXXVI.* Noi ci asteniamo di scriverne, perchè in questa causa ci abbiamo proposto di dimostrare la ragione del Re, come faremmo per qualunque privato.

CAPITOLO II.

Si esamina ciò che è stato scritto nelle contrarie allegazioni, e si fa maggiormente manifesta la ragione del Re.

TUtto ciò, che è stato lungamente scritto ed allegato per lo Duca di Maddaloni e per lo Duca di Limatola, in nessuna maniera può fare ostacolo alla ragione del Re per la diversione delle Acque da lui acquistate in Airola. Parleremo prima per ciò che appartiene a Maddaloni. Nella allegazione per lui data alle stampe, dopo di essersi esposti gli ordini dati dal Re, le ricognizioni ed appuramenti fatti coll' intervento del diligentissimo Ministro Capo di Ruota D. Giuseppe Romano di tutto il corso dell' Acquidotto Carmignano

no dal luògo detto la Catena ſino al Molino di Maddaloni, e delle varie erogazioni di Acqua, che ſi fanno in S. Agata ed in Maddaloni: e dopo rammentata l'iſtoria dell' Acquidotto ſuddetto, e come colla Città ſi foſſe convenuto nell' anno 1627, ed indi nel 1629 eſeguito; ſi paſſa partitamente a trattare delle Acque, che ſono erogate in S.Agata per lo *Bronzo* e per lo *Tufolo*, indi in Maddaloni per l' apertura detta il *Ducatone*, e poi per lo Molino. Per dimoſtrare, che giuſtamente poſſegga il Duca di Maddaloni ne i ſuddetti ſuoi Feudi quelle Acque, ſi eſpongono a minuto i tanti acceſſi e del Collaterale e di altri Miniſtri, i decreti da eſſi fatti in varj tempi nel paſſato ſecolo, e le convenzioni ſtabilite fra Aleſſandro Ciminelli e Ceſare Carmignano col Duca di S. Agata Coſſo e col Duca di Maddaloni. E finalmente ſi eſpone tutto il corſo della lite con ardore grandiſſimo agitata tra il Duca di Maddaloni e'l Conte dell'Acerra, le varie provvidenze date dalla Corte di Madrid, e poi da quella di Vienna, e come finalmente nell'anno 1712 per via di tranſazione col Conte fu permeſſo al Duca di Maddaloni fare in quel Feudo il Molino tanto contraddetto.

L' idea di tutta la ſuddetta Allegazione è di manifeſtare che nè il Duca di S. Agata Coſſo, nè il Duca di Maddaloni anno dall'Acquidotto Carmignano preſa la minima quantità di Acqua, che ad eſſi non foſſe dovuta in virtù di convenzioni e decreti di Magiſtrati Supremi. Parlaremo di ciò in appreſſo. Preſcindiamone per ora, e ſi finga eſſer vero tutto ciò, che ſi vuole dell'Acqua, dopo che il Fiume Faenza comincia a fluire per lo Feudo di S.Agata, ed una porzione ſe ne divertiſce e s' immette nell' Acquidotto Carmignano.

Ma

NON OSTA TUTTO CIÒ CHE SI E' SCRITTO DEL FIUME FAENZA ENTRATO GIA' IN S. AGATA.

MA come questo può essere d' ostacolo alla diversione, che dal Re si vuol fare non già di Acqua immessa nell' Acquidotto suddetto: non del Fiume Faenza entrato già nel Feudo di S. Agata, e nemmeno fluente per lo Feudo di Airola, ma di Acque particolari private, delle quali egli ne ha fatto gli acquisti, prima che nel Fiume Faenza vadano a cadere? Questo è lo stato della presente controversia: e questo è l' esame commesso alla Regal Camera di S. Chiara. Se noi accorderemo all' Avversario cio che ha scritto, cioè che: *Sull' acqua detta di Carmignano il Principe della Riccia Duca di Airola non ha, non può avere, ne mai ave avuto dritto alcuno* (1) -- *Che l' acqua di Carmignano non fu presa dal tenimento di Airola, nè per quello camina, e passa* -- *Che l' acqua detta del Fizzo s' immette naturalmente nel Fiume Faenza* (2) -- *Che su 'l Fiume Faenza uscito dal tenimento d' Airola, ed entrato nel tenimento di S. Agata, il Barone di Airola non ha dritto alcuno* (3) -- *Che per fatto costante da* 130. *anni addietro il Barone di Airola non ha avuto mai, nè ha dritto, o uso sull' acque di Carmignano* (4) -- *Che sia notorio ed innegabile che Carmignano prese l' acqua dal Fiume Faenza nel tenimento di S. Agata, nel quale esiste la Catena*. (5) Se, diciamo, noi accorderemo al Duca di Maddaloni tutto ciò, che per lui è stato scritto per pruova delle suddette sue Proposizioni; qual vantaggio potrà egli ritrarne, qual ragione potrà dedurne

 per

(1) Così si scrive *pag.* 47 dell' allegazione per lo Duca.
(2) *Pag.* 49.
(3) *Pag.* 50.
(4) *Pag.* 51.
(5) *Pag.* 55.

per opporsi alla diversione, che il Re vuol fare delle Acque private, che sono di suo dominio nel Feudo di Airola? Nessuna certamente. Anzi se si vuole, che il Fiume Faenza, essendo in Airola, sia del Barone di quel Feudo, e lasci di esserlo in entrando in S. Agata, perchè comincia ad essere del Duca di S. Agata; questa verità, che per altro è innegabile, ad evidenza dimostra, che siccome il Duca di Airola non può nulla pretendere sulle Acque fluenti in S.Agata; così il Duca di Maddaloni con aperta ingiustizia si opporrebbe alla diversione non già del Fiume Faenza, ma delle altre private Acque del Feudo di Airola.

Fissandoci adunque al preciso punto, di cui trattiamo, cioè delle Acque private nel Feudo di Airola, e non già dell'Acqua del Fiume Faenza fluente già nel tenimento di S. Agata, ed immessa nell' Acquidotto Carmignano; vede ogni uno che tutti gli accessi fatti su 'l luogo dal Collaterale in diversi tempi del passato secolo: tutti i decreti profferiti dal medesimo, permettenti le aperture nell'Acquidotto Carmignano per utilità de'Feudi di S.Agata e di Maddaloni: e le convenzioni stabilite trai Possessori di que' Feudi con Alessandro Ciminelli e Cesare Carmignano, non possono nè poco nè punto valere per le Acque esistenti in Airola, delle quali al presente trattiamo. Se la Città di Napoli pretendesse contro del Duca non esser giusto, che egli abbia le aperture del *Bronzo* di once sette e più, e del *Tufolo* di tre once di diametro in S. Agata, ed in Maddaloni quella del *Ducatone* con altre, delle quali per tanti anni ha fatto uso: e che si serva poi ancora dell'intero corpo dell'Acqua per gli suoi Molini: e che per conseguente debbano togliersi sì fatte non giuste erogazioni, o in gran par-

parte minorarsi, e proibirsi l'uso dell'Acqua per gli Molini; nemmeno potrebbono al Duca giovare le tante cose avvenute e nel passato secolo e nel corrente, per lui allegate, perchè tutte passate con altri, non intesa essa Città, in controvenzione manifesta delle leggi stabilite per lo trasporto dell'Acqua Carmignana in Napoli. Onde l'allegare dette convenzioni, decreti e possesso centenario per l'Acqua Carmignana, e volersene valere anche per le Acque, che non mai furono di Carmignano, cioè per quella del *Fizzo*, e per le altre Fontane d'Airola; non arriviamo a comprendere, come possa giustamente farsi. Qual decreto ha parlato mai di queste Acque? Qual convenzione an fatto o potevano fare per esse Cesare Carmignano ed Alessandro Ciminelli col Duca di S. Agata e col Duca di Maddaloni? Qual possesso questi possono vantare contro del Duca d'Airola, e contra la Mensa di Benevento per le Acque, che sono in controversia, per forzarli a far sì, che di necessità quelle fluiscano nel Fiume Faenza, affinchè questo più ricco di acque entri nel Feudo di S. Agata, ed indi si divertisca alla Catena, per immettersi nell'Acquidotto Carmignano, ad oggetto poi che in S. Agata ed in Maddaloni buona porzione se ne disperda? La ragione adunque del Re in divertire quelle Acque in Airola, per farle pervenire in Caserta, non può ricevere il minimo ostacolo da tutto ciò che in contrario si è allegato, quando anche fosse manifesto, che tutte le aperture ed erogazioni di Acqua ne' Feudi di S. Agata e Maddaloni fossero sicurissimamente giuste.

Ma che si dirà poi, se si anderà a conoscere, che quelle in grandissima parte non da giustizia, ma da usurpazione derivano? Dovrà allora confessarsi anche per questo ver-

ſo, che ſia arditiſſima e diſperata impreſa il contendere al Re l'uſo di ſua ragione da chi non ha giuſtizia di avere quelle Acque; e che ſe bene ora le abbia di fatto; o in tutto o in grandiſſima parte devono per giuſtizia eſſergli tolte. Confeſſiamo, che ſarebbe noſtro piacere non entrare in queſto eſame, ma crediamo eſſere al medeſimo forzati dal noſtro dovere e per la Cauſa e perchè il Pubblico venga al chiaro del giuſto e del vero: e così non rimanga ingannato per tutto ciò che in contrario è ſtato ſcritto e divulgato. Lo faremo però colla maggiore poſſibile brevità, e con rapportare in riſtretto le principali ragioni, onde queſto noſtro aſſunto rimanga dimoſtrato.

Sono ingiuſte le Erogazioni d' acqua del Canale Carmignano, come ſi pretendono dal Duca di Maddaloni in S. Agata ed in Maddaloni: ed ingiuſto l' uſo di tutto il Corpo dell' Acqua Carmignana per gli Molini di Maddaloni.

PEr ſerbare il conveniente ordine ragioneremo prima delle Aperture, che ſono nel Feudo di S. Agata, poi di quelle in Maddaloni, ed indi de' Molini nello ſteſſo feudo.

Del Bronzo e Tufolo in S. Agata.

DUe Aperture ſi trovano oggi nell'Acquidotto Carmignano nel correre, che fa per lo Territorio di queſto Feudo. La prima, che s' incontra ſeguitando dalla Catena il corſo dell'Acqua, è quella detta del *Bronzo*, il cui diametro è di once ſette e mezzo minuto, colla carica di tre palmi e mezzo di tutta

l'Acqua

l'Acqua del Formale. La seconda è di un *Tufolo* di creta cotta del diametro di once tre nel luogo detto la *Peschiera*.

Di queste Aperture ora si alterca. Dice il Fisco, che non possano le medesime sussistere nel Formale *licito jure*. Al contrario per parte del Duca di Maddaloni, ora Possessore del feudo di S.Agata, si pretende esserе lecitissime.

Prima di entrare nell'esame delle ragioni delle Parti, è necessario, che si premetta, che nel 1622 Cosimo Morcone fece alla Città offerta di condurre l'Acqua di Airola in Napoli, ma questa non fu eseguita, perchè voleva la libertà di fare e Molini ed altri Artificj per lo cammino: ciocchè il Collaterale non volle accordare. Fu bensì eseguita l'altra, che senza questa facoltà anzi con espresso divieto fece Cesare Carmignano nel 1627, mediante la persona di Girolamo Lupo, e su di questa fu dato dal Vicerè e dal Collaterale l'assenso, inteso il Regio Fisco, e ne fu poi stipulato l'istrumento colla Città.

CAPITOLI CONVENUTI FRA LA CITTA' E CESARE CARMIGNANO NEL 1627.

FRa i capitoli convenuti fra il Carmignano e la Città vi furono i seguenti, che dovranno tenersi sempre presenti in tutto ciò, che dovrà esaminarsi in questa Causa.

Item prometto di portare nelle tre case di Moline, che sono nelli fossi della Città di Napoli, tanta quantità dell'acqua, che viene da Airola, e passa per S. Agata, quanta sarà sufficiente, & necessaria per la macina di 30. mole, e condurre detta acqua a spese mie, e de' participanti in questo negozio, e di qualsivoglia di noi in solidum TANTO IN COMPRARLA DALLI PADRONI DI ESSA PER QUELLO, CHE DI RAGIONE IO OFFERENTE, E DETTI MECO PARTECIPANTI SAREMO TENUTI, QUAN-

TO

TO IN FARE LI CONDOTTI, fol. 43. *Atti per D.Cesare Carmignano*.

Ed oltre il suddetto, TUTTA LA SPESA, *che ci bisognerà non solo* PER LI CONDOTTI FORMALI, ED ALVEI DA FARNOSI, *ma anche quello bisognasse spendere, forse per pagar* LI TERRITORJ ALLI PADRONI DELLE MASSARIE E LUOGHI, *per dove avrà da passare detta acqua, e tutto quello, che sarà necessario* in futurum, *ed* in perpetuum *per mantenimento, e conservazione delli condotti, ed alvei, e formali fatti, e da farnosi, da dove si piglia la detta acqua per insino dentro le dette molina della predetta Città nelli fossi di essa, tutto debbia farsi a spese di me predetto Offerente, e Participanti, e qualsisia di noi in solidum, e nostri eredi, e successori, senza che la Città in essa abbia mai* directe, nec indirecte, *nè per qualsisia altra causa espressa, & non espressa*, etiam *si fusse tale, della quale fusse bisogno farne espressa menzione, la quale s' abbia per fatta, a contribuire a cosa alcuna;* verum *finito sarà l' alveo prima, che si dia l' acqua, debbia venirci il Collaterale, e Signori Eletti per tutto quello, che può importare il beneficio della Città, o per il mancamento, che ci fusse così delle sorgenti, e come di qualsisia altra cosa*, fol. 44. *a t. atti per D. Cesare Carmignano*, ed *Alessandro Ciminello*.

Item per me, meco partecipanti, e qualsisia di noi in solidum, E NOSTRI EREDI, E SUCCESSORI PROMETTO NELLA NASCITA DI DETTA ACQUA, NE' PER LA STRADA, CHE VERRA' DETTA ACQUA, MAI DEVIARLA, NE' FARCI MOLINA, BALCHERE, CARTERE, *nè altre qualsivoglia industrie, e giochi d' acqua, nè venderla, seu altrimente alienarla, nè distraerla, & questo in tutto, nè in parte, ma quella intieramente, ed indiminuta far venire in Napoli dentro l' alveo di detta Città per l'* effet-

effetti ſuddetti, *perchè così mi contento di contrattare*, *e non altrimente*, fol.51. *a t. eod. proc. Atti di Carmignano*.

Fu anche convenuto che ſe altr' Aqua in copia maggiore del biſogno delle trenta mole e fontane il Carmignano aveſſe condotto, di queſta maggior copia aveſſe potuto egli diſponere, ma nell' iſtrumento che ſi ſtipulò tra lui e la Città fu ſpiegato, che poteſſe *quella vendere*, *concedere per ſervizio di detta fedeliſſima Città*, *e ſuoi Borghi*, *a chi meglio parerà*, *e piacerà*. L'Avverſario nella *p.*42 vuole, che le parole, *per ſervizio della Città*, foſſero ſtate aggiunte nell'iſtrumento, e che ne' Capitoli approvati dal Collaterale queſte parole non vi erano, onde crede che non debbano attenderſi, perchè ſul tenore dell' iſtrumento non fu nuovo aſſenſo interpoſto. Queſta rifleſſione però non è degna della ſua dottrina. Per un nuovo patto di pregiudizio della Città ſarebbeſi richieſto nuovo aſſenſo, ma non ſopra una ſpiega fatta per maggior chiarezza della convenzione, e per vantaggio della Città. O pure egli crede, che il Carmignano non poteva obbligarſi ſenza Regio Aſſenſo?

NUOVA IDEA DEL DUCA PER L'ORIGINE DEL BRONZO NON VERA.

CIò ſuppoſto: Per l'acqua del *Bronzo* ſi vuole dal Duca di Maddaloni, che eſſendo tutta l'Acqua del Fiume Faenza in dominio del Duca di S.Agata; quando nel *1629* colla Catena fu derivata l' Acqua, ne fu immeſſa nell'Acquidotto Carmignano maggior quantità di quella, che doveva condurſi nella Città di Napoli, affinchè queſta maggior quantità con Apertura dell' Acquidotto medeſimo nel luogo, dove era il *Mortaro*, ſi foſſe poi data al Duca per ſervizio delle ſue Macchine: Onde dice non poterſi dubitare, che egli aveſſe e

deb-

debba avere dominio di porzione dell'Acqua, che nel Formale venne ad immetterſi: dominio, che non acquiſtava dopo entrata l'Acqua nell'Acquidotto, ma che prima aveva nel Fiume Faenza, e che riteneva nel tempo dell' immiſſione nell' Acquidotto. Queſta nell' Allegazione per lo Duca *pag.96.* ſi dice eſſere l'*Epoca*, *o ſia creazione del Bronzo di S. Agata*, *contemporanea a quella dell' Aquedotto di Carmignano*.

E nella pag. ſeguente 97 ſpiega più a lungo così: *Vera origine, e coſtituzione del Bronzo di S. Agata detto prima Mortaro, per cui dal corſo maggiore dell' acqua propria divertita dal fiume, ed imboccata nel nuovo aquedotto il Barone di S. Agata ſe ne ritenne un ramo, che uſciva dall' iſteſſo aquedotto per così renderſi macinanti li ſuoi corpi feudali, che altrimenti colla diverſione fatta ſarebbero rimaſti deſtrutti.*

Queſta idea, che ſi propone dell' origine del *Bronzo* è tutta nuova, ma non ſuſſiſtente. E' nuova, perchè diverſamente ſe n' è penſato ſempre prima di ora: ed in tutto è ripugnante al vero, che ſi rende manifeſtiſſimo cogli atti fatti in diverſi tempi dopo dell' anno 1627.

Nel primo memoriale dato alla Maeſtà del Re per parte del Duca nel 1753 ecco come ſi parla dell'Acqua del *Bronzo*:

Il corſo dell' acqua chiamata del Bronzo è un' acqua propria del Feudo di S. Agata de'Goti, la quale, pria di coſtruirſi il Canale di Carmignano, liberamente ſcorreva per quel Feudo deſtinata ſempre agli enunciati eſercizj. Indi volendoſi circa il 1622. coſtruir quel Canale per condurre l'acqua a queſta voſtra fedeliſſima Città di Napoli, col Canale iſteſſo veniva ad impedirſi il libero corſo delle dette acque del Feudo, onde ſi acceſero graviſſime controverſie tra Ceſare Carmignano, che avea fatto l'appal-

to

to di condurre l'acqua in queſta Città, e 'l Duca Coſſo allora Padrone del Feudo di S. Agata de' Goti, e dopo lungo dibattimento nel Collateral Conſiglio, anche con acceſſo dell' iſteſſo Tribunale ſi miſurò l' acqua del Feudo di S. Agata, e ſi preſe l' eſpediente che queſta s' innalzaſſe nel condotto di Carmignano, e da quello ſe ne ſomminiſtraſſe la corriſpondente quantità al Duca Coſſo, per uſo di tutti gli enunciati eſercizj, e già così fu praticato circa l'anno 1643. eſſendoſi colà portato il Conſigliere de Angelis Delegato dal Vicerè in acceſſo con un Regio Ingegniero per far la miſura dell' acqua del Feudo, e darſene la corriſpondente quantità al Duca Coſſo. A qual' oggetto ſi oppoſe allora la Fiſtola di Bronzo nel Canale di Carmignano, capace appunto dell' acqua che eraſi miſurata, e da quel tempo in poi così il Duca Coſſo, come gli altri ſucceſſori Baroni di S. Agata, e la caſa del ſupplicante iſteſſo han pacificamente goduto dell' acqua che chiamaſi del Bronzo, come tuttociò appare dalli Proceſſi, che ſono ancora eſiſtenti, e da' legittimi documenti, che il ſupplicante è ſempre pronto di eſibire.

All' accortiſſimo Difenſore del Duca diſpiace aſſai queſta ingenua e ſincera confeſſione della vera origine del *Bronzo*, perchè roveſcia tutto il nuovo ſuo ſiſtema; e per ciò nella *pag.* 145 ha ſcritto, che quel memoriale fu formato all' infretta da chi non aveva notizia de' fatti antichi d'un ſecolo e più in dietro, nè de' proceſſi per quelli fabbricati. Chi legge però quel memoriale è convinto, che colui che lo formò aveva notizia de' proceſſi antichi, che offerſe anche eſibire, e dell' acceſſo fatto dal Conſiglier de Angelis con un Regio Ingegnere per miſurare l'Acqua del Feudo. Quale però dei due Difenſori del Duca dica il vero, ſe quello del-

1753, o il presente, i fatti, che avvennero dopo l'anno 1627, lo dimostrano.

ATTI DEL 1631 PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREZZO DELL' ACQUA, E DE' DANNI CHE'L DUCA COSSO VOLEVA RIFATTI.

Dovevano al Duca di S. Agata nella liquidazione, che facevasi, esser rifatti tutti i danni che pativa per la diversione dell'Acqua, come il Vicerè gliel' aveva promesso, affinchè non vi si opponesse. Il Collaterale col Vicerè delegò tre Consiglieri, che procedessero alla liquidazione di tutto ciò, che doveva al Duca pagarsi dal Carmignano. Le cose, su delle quali doveva cadere la liquidazione, furono esposte in una istanza del Duca, alla quale con lunga sua replica si oppose il Carmignano. Sono queste due scritture trascritte nell'allegazione del Duca dal *fogl.* 100 al *fogl.* 108. Il diligentissimo Autore della medesima alla *pagina* 99 nelle seguenti poche parole rapporta il contenuto delle domande del Duca di S. Agata : *Domandò il Duca di S. Agata il prezzo dell'acqua propria che gli si era tolta, ed il prezzo de' condotti antichi di fabrica — La valuta ed il tantundem di tutte le entrade feudali de' suoi corpi, che per la levata dell'acqua si erano resi inatti a lavorare: Disse che la Ferriera, e Ramiera totalmente perdevansi: Che li molini, e le valchiere fiaccamente il solo Inverno avrebbono potuto lavorare, ma che l'Estate e l'Autunno affatto rimanevano inatti al lavoro: Domandò anche finalmente il prezzo della comodità di far nuovi Edificj ed entrade che se l'era tolta, con toglierseli detta acqua.*

Il Carmignano colla sua replica varie cose oppose. Disse non dover prezzo d'Acqua: non d'Acquidotti inutili al Duca, e rovinati in guisa che la spesa in rifarli in siti cattivi sarebbe stata uguale a quella, che avrebbe dovuto fare in altri siti, facendoli nuovi: che i Mo-

i Molini e Valchiere avrebbon avuto moto colla rimanente acqua per tutto il mese di Giugno: e che per l'Està mancando l'acqua, tanto avrebbon potuto lavorare con l'acqua restante delle Campagne, e con altre Sorgenti: e se pure scemassero della loro rendita, egli avrebbe pagato in ogni anno quello che si sarebbe perduto: Che la Ferriera e Ramiera non erano lavoranti da molti anni; ma per togliere ogni contraddizione disse, che si sarebbero fatte a sue spese in altro luogo, cioè a S.Francesco Vetere, e le avrebbe fatto lavorare *con tutta la quantità dell'Acqua che porta in Napoli*: Che i Molini e Valchiere le avrebbe fatto lavorare con l'acqua restante, con far le Macchine, come conveniva: Che nuovi Edificj erano inutili, giacchè i vecchi in parte, essendovi tutta l'acqua, inutili erano: ma quando si fossero voluti sotto dei Molini e Valchiere, per la pendenza del sito avrebbono potuto lavorare coll'acqua restante.

A' dì 5 di Giugno del 1631 i Giudici Delegati con lor decreto dierono termine nella causa: Ed ordinarono che intanto, citra pregiudizio delle ragioni delle Parti, Cesare Carmignano pagato avesse 210 ducati l'anno per lo capitale di duc. 3 m. *in causam declarandam*, *fol.* 155 *Atti per D. Cesare Carmignano ed Alessandro Ciminelli*.

Fin quì non vi è documento, onde potesse pruovarsi essersi fatta Apertura nel Formale Carmignano, per darsi porzion d'acqua al Duca di S.Agata, anzi tutte le cose antecedenti prestano argomenti in contrario. Cesare Carmignano in Febbrajo del 1629 cercò l'accesso del Collaterale, acciò si visitasse l'Acquidotto, e si vedesse, che da quello non si dava acqua ad alcuno, fuori del Duca di Maddaloni, a cui si dava Acqua propria. L'Acqua cominciò a venire in Napoli nel mese di Maggio dello stesso anno. L'istanza del Duca di S.

 Aga-

Agata e la replica del Carmignano furono in Agosto del 1630 , e dal contenuto di quelle si scorge chiaramente, che Acqua allora non si dava dal Formale a nessun' uso del Duca, e perciò egli disse -- *Che il Signor Cesare Carmignano per la levata, che ha fatto dell'acqua dalla Città di S.Agata deve pagargli le sottoscritte somme, e quantità di danari, e farli buoni li sottoscritti interessi, che l'ha causato per detta levata d'acqua, fol.*100 *d. proces.*; e poi se menzione di tutte le Officine che gli mancavano, anche di quelle che per molti anni non erano state in esercizio, senza preterirne nè pur una. E Cesare Carmignano se qualche porzione d'acqua avesse dato dal suo Formale al Duca, non avrebbe tralasciato di dirlo. Onde conviene confessare, che fino a questo tempo tutta l'Acqua, che dal Maggio del 1629 cominciò a fluire per lo nuovo Acquidotto, tutta venne in Napoli fino ad Agosto del 1630 , e nessuna Apertura vi fu nel canale per uso del Duca di S. Agata.

Non dobbiamo però dissimulare in ossequio della verità, che in Giugno del 1631 già acqua dal Formale aveva cominciato a prendere il Duca di S.Agata per uso delle Valchiere e Polveriera nuovamente costrutte. Il Carmignano nella sua replica al decreto degli Arbitri, disse, che il Duca ricavava duc.800 e più l'anno *pro Valcheriis & Pulvereriis noviter constructis cum aqua replicantis, fol.*156 *d.proces.* E più chiaramente nell'ottavo de'suoi articoli prodotti avanti a'Delegati disse, che le suddette Valchiere e Polveriera colle sole Acque della *Peschiera* e *Bocca* (queste Acque sono fuori del Formale) *non potriano lavorare, se non fosse per causa della giunta dell'acqua dippiù si piglia dal detto formale del detto articolante fol.*162. *d. proces.* Ma siccome ciò è vero, così non può difficoltarsi, che questa fu una novità

fatta

fatta dal Duca di S. Agata; e 'l Carmignano se ne dolse nell'isteffo articolo, dove soggiunse -- *La quale* (si parla dell'Acqua menzionata) *fa istanza non doversela pigliare, poichè sminuisce l'acqua nel suo formale, e per conseguenza nelle moline della Città di Napoli, fol.* 132 *Atti per D. Cesare Carmignano.*

Donde rimane chiarito non esser vero, che *l'epoca, o sia creazione del Bronzo di S. Agata sia contemporanea a quella dell'Aquedotto di Carmignano.* Ella è posteriore, perchè l'Acquidotto cominciò ad avere il suo uso in Maggio del 1629, e fino ad Agosto del seguente anno non ebbe alcuna Apertura. Nel tempo, che decorse da Agosto del 1630 fino a Giugno 1631 fu fatta dal Duca di S. Agata questa novità, ed il Carmignano se ne querelò, e fece istanza, che si emendasse, per lo danno che si faceva al suo Formale ed ai Molini di Napoli per lo scemamento dell'Acqua.

Ma ritorniamo alla serie de' fatti indi seguiti. Mancano a noi gli atti, che furon fatti per la compilazione del termine avanti i Delegati; e mancano ancora gli atti del compromesso, che le Parti contendenti fecero poi nelle persone di Gio: Francesco Marciano, di Giuliantonio di Amico, e di Donatantonio de Marinis, e perciò non sappiamo quelche seguisse intorno a ciò dall'anno 1631 fino all'anno 1642. Siamo solamente sicuri, che a' 28 di Giugno 1642 dai suddetti Arbitri, rinomatissimi Giureconsulti di quel tempo, fu promulgato il loro Laudo, il cui tenore è il seguente:

LAUDO DEGLI ARBITRI DEL 1642.

E*Ssendomo stati eletti Arbitri per la liquidazione del* PREZZO DELL'ACQUA *pigliata dal Fiume della Città di S. Agata per il qu. Cesare Carmignano, ed Alessandro Cimincllo*, E DELLI ALTRI INTERESSI PATITI *per la Sig. Duchess-*

cheſſa di detta Città , viſto più volte il Proceſſo , ed inteſe le Parti , ſemo ſtati di parere , che pro omnibus *ſi paghino a detta Signora Ducheſſa di S. Agata ducati* 8000. *pro una vice , e che per eſſi ſe li corriſpondano annui duc.* 560. *alla ragione di* 7. *per* 100. *dal dì che detta Signora pigliò il poſſeſſo di detta Città , e che di detti duc.*8000. *di capitale ſe ne facci compra* tempore ſolutionis, *ed in fede di ciò ne avemo fatta la preſente firmata di noſtre proprie mani . In Napoli li* 28. *Giugno* 1642. -- *Gio: Franceſco Marciano -- Giuliantonio di Amico -- Donato-Antonio de Marinis : fol.*2. *Proceſ. orig. inter Illuſtrem Ducem , & Duciſſam S.Agathæ Gothorum contra magn. Alexandrum Ciminellum .*

Su 'l tenore di queſto Laudo dal dotto Difenſore del Duca di Maddaloni ſi fanno delle varie rifleſſioni , e cercaſi ricavarne argomenti , per porre almeno in dubbio la vera intelligenza del medeſimo , che è pur troppo manifeſta per la chiara ſua lettera . Dice egli nella *pag.* 112 eſſer' evidente , che col pagamento ordinato de' ducati 8000 ſi volle dagli Arbitri ſoddisfare il prezzo dell'Acqua e degli Acquidotti , e nulla più , perchè per gli danni patiti già il Duca di S. Agata ne aveva avuto il compenſo colle Acque, che prendeva in quel tempo dal *Mortaro* , poi detto *Bronzo* . Donde deduce, che oltre i ducati 8000 ſi permiſe al Duca di S.Agata prender' acqua dal Formale coll' Apertura detta il *Mortaro*. Vuole, che così debba il Laudo intenderſi , perchè altrimenti gli Arbitri , che dovevano ſapere quella Apertura allora eſiſtente , ſe non aveſſero voluto laſciarla permanente in avvenire , ne avrebbono ordinata la chiuſura .

Noi però crediamo , che a queſta interpetrazione reſiſte apertamente la lettera del Laudo medeſimo . Gli Arbitri dove-

dovevano profferire il lor giudizio ſopra di tutte le pretenſioni del Duca di S.Agata : E queſte quali erano ? Erano moltiſſime : Prezzo di Acqua ed Acquidotti : intereſſi per Valchiere , Molini , Ferriere : ſcemamento di fida di animali , e di peſca nel fiume Faenza per l'acqua da quello derivata e tolta . Su di tutte queſte coſe era ſtata rimeſſa la deciſione agli Arbitri , e perciò eſſi diſſero : *Eſſendomo ſtati eletti Arbitri per la liquidazione del prezzo dell'acqua pigliata dal fiume della Città d S.Agata per il qu. Ceſare Carmignano , ed Aleſſandro Ciminello , e degl'* ALTRI INTERESSI PATITI *per la Signora Ducheſſa di detta Città* . Le parole , *altri intereſſi patiti* , non poſſono riguardar ſolo l'Acquidotto , come ſi vuole dall'Avverſario . Gli Arbitri ſapevano ben diſtinguere il numero ſingolare dal plurale , ed avrebbono detto *intereſſe degli Acquidotti preſi* , e non *già degli altri intereſſi patiti* : ed anche impropriamente avrebbono parlato , perchè riſpetto all'Acquidotto non già intereſſe per danno avvenuto dalla perdita di eſſo doveva liquidarſi , ma doveva darſene prezzo , così come il Duca nel ſecondo capo della iſtanza diſſe : *Detto Ceſare deve pagarli il prezzo delli condotti antichi di fabbrica ſotto terra &c.* Oltre a ciò non può riferirſi il pagamento de' ducati 8000 al ſolo prezzo dell'Acqua e degli Acquidotti , e non agli altri intereſſi per gli danni patiti dalla mancanza dell' Acqua iſteſſa , poichè la liquidazione del prezzo dell' Acqua in S.Agata non poteva da altro dipendere , che dal conſiderare l' utile , che ne ricavava il Duca , e 'l danno , che veniva a ſoffrirne , perdendola . Le Acque non in altra maniera poſſono ſtimarſi ſe non che dall' utile , che ne poſſa ritrarre chi le compra , e dal danno , che venga a cagionarſi al venditore , in privandoſe-

dosene. Se adunque gli Arbitri vollero ne'ducati 8000 dar prezzo all'Acqua ed agli Acquidotti, di necessità dovettero computare i danni e gl' interessi del Duca, privandosene per le sue officine. E se dissero nel Laudo, che *pro omnibus* li duc. 8000 si pagassero, nella parola *omnibus* vanno senza alcun dubbio compresi i danni per le suddette Officine. E poi come gli Arbitri intesissimi de' patti convenuti tra Cesare Carmignano e la Città, fra' quali uno de' principali era quello di non darsi la minima acqua ad alcuno nel corso dell' Acquidotto, potevano permettere col loro arbitramento, che l'Apertura del *Mortaro*, quando anche fosse stata a loro notizia, avesse dovuto rimanere aperta in pregiudizio della Città, che non era in quel giudizio intesa, ed in controvenzione de' patti, che dovevano riputarsi per leggi inviolabili?

Ma si replica: Se gli Arbitri, sapendo esservi allora l'Apertura, non avessero inteso che quella dovesse rimanere aperta, avrebbono ordinato, che si fosse chiusa: Onde se non l'ordinarono, è da credersi che la vollero lasciare aperta, come allora trovavasi. A ciò si risponde in molte guise. Primieramente non sappiamo per la mancanza degli atti del compromesso, se dell' esservi l' apertura, di cui trattiamo, ne avessero avuto gli Arbitri la notizia. Per secondo se lo sapevano, dovevano anche farsi carico di non poter controvvenire col loro Laudo alle convenzioni coll' autorità del Vicerè e del Collaterale stabilite a favore della Città di non potersi Aperture permettere. Dovevano anche tener presente, che Cesare Carmignano negli articoli avanti i Giudici Delegati fece istanza, che quell' Apertura si chiudesse, come di pregiudizio a' Molini della Città di Napoli. Queste considerazioni proibivano,

che

che uomini così Savj, serj e dotti, come gli Arbitri erano, avessero potuto mettere a calcolo per compensare i danni del Duca quell' Acqua, che non si poteva prendere senza un delitto: Delitto essendo tutto ciò, che si faccia, controvenendo ai patti convenuti e giurati. Oltre a che non avevano gli Arbitri necessità di parlar dell' Apertura. Essi non dovevano far' altro, che dare il loro parere del compenso, che 'l Duca di S. Agata meritava per tutte le sue pretensioni: Ed avendo stimato un giusto compenso la somma di duc. 8000, e per essi annui duc. 560 colla espressione notabilissima PRO OMNIBUS, implicitamente vennero a dichiarare, che oltre de' ducati 8000 niun' altra cosa poteva al Duca appartenere. L' ordinarsi poi, che pagati i ducati 8000 l' Apertura si chiudesse, questo doveva appartenere a i Giudici o Magistrati, che avevano da dare al Laudo esecuzione. Si aggiunga, che il Laudo nel senso, che gli si vuol dare in contrario, sarebbe stato difettosissimo, perchè volendosi permettere l' Apertura nel Formale, avrebbe dovuto spiegarsene la capacità con misura certa e sicura: e spiegarsene ancora la situazione, cioè se dovesse essere nella più alta cima dell'Acquidotto, o nel mezzo o nel più basso fondo per la maggiore o minore erogazione di acqua dipendente dalla carica o maggiore o minore. Queste sono regole necessarie da osservarsi nelle concessioni o permissioni di Acque, come sa ognuno. E di queste regole, come può credersi, che gli Arbitri sensatissimi si fossero dimenticati trascurando di osservarle con espressa dichiarazione, se oltre de' ducati 8000 anche erogazione di quantità d'Acqua avessero voluto porre in calcolo nel dar compenso a tutte le pretensioni del Duca?

Crediamo dunque non poterſi recare in dubbio, che col Laudo non già Acqua dal pubblico Acquidotto, ma ſolo ducati 8000. ſi foſſero voluti dare.

CONVENZIONE TRAL DUCA DI S. AGATA ED ALESSANDRO CIMINELLI NEL 1643.

NOn neghiamo, che colla convenzione dei 6 di Febbrajo 1643 fu lo ſtato delle coſe alterato. Le urgenze, che ſi facevano dal Duca di S.Agata al Ciminelli, rimaſto ſolo poſſeſſore della rendita della metà dell' Acqua, per lo pagamento delle annualità decorſe in ducati 560 l'anno, che importavano in quel tempo ducati 4000 e più: le anguſtie del debitore, che lo rendevano impotente a pagare, fecero forza e violenza tale nel ſuo animo, che lo coſtrinſero a venire a quella convenzione, non ſolo a lui ma alla Città di Napoli dannoſiſſima. Nella medeſima fu appurato il debito del Ciminelli in ducati 4173 - 2 - 15 per l' intereſſe non pagato; e ridotta queſta ſomma in capitale, il Ciminelli ne fe vendita di annualità alla ragione del 7 per 100 al Duca, promettendone il pagamento unitamente cogli altri annui ducati 560 ſopra la rendita de' Molini della Città, in guiſa che tutto il capitale montò a duc.12173 - 2 - 15, e l'annualità a ducati 852 e 14.

Fu indi convenuto il ſeguente capitolo:

Dippiù ſi convene che detto Sig. Aleſſandro poſſa pigliarſi dal Fiume di detta Città nel luogo, ove oggi s'imbocca, TUTTA quella quantità di acqua, che può capire il Formale già fatto, per il quale viene l' acqua in Napoli, (ſi noti quì di paſſaggio, che tutta l'Acqua, che'l Formale capiva, e che poteva prenderſi alla Catena, doveva eſſere del Ciminelli: dunque non ſe ne aveva a dar porzione alcuna al Duca) *Con che dalla Catena ſino a S.Franceſco Vetere, & proprie ſino al Mortaro, dove ſi laſcia l'acqua della Pi-*

Pischera, non possa esso Signor Alessandro alzare, profondare, nè allargare detto condotto, ma solamente risarcirlo in caso che si guastasse, e dal detto Mortaro verso Napoli possa allargarlo, profondarlo, alzarlo, fabricarlo, risarcirlo, ed annettarlo, conforme piacerà, e parerà a detto Signor Alessandro Ceminelli; e detti Signori Duchi dalla detta Catena sino al predetto Mortaro possano fare con tutta l' acqua del Fiume, che viene per dentro detto Formale, tutti li artificj di Molini, Balchere, Polverere, ed altri lavori che meglio li pareranno, e questo fuor del condotto, acciò non s' impedisca per detti lavori il corso dell'acqua, che viene in Napoli, la qual acqua sempre abbia da ritornare dentro il Formale senza impedimento nè diminuzione alcuna, e AL MORTARO SI DEBBIA IMBRONZARE L'ACQUA DELLA PESCHIERA, LA QUALE SI DICHIARA, CHE RESTA LIBERA IN BENEFICIO DE' DETTI SIGNORI DUCHI, ED A LORO DISPOSIZIONE. *Fol. 31 a t. & 32 dict. Proces. inter Illustrem Ducem, & Ducissam S. Agathæ Gothorum contra magnificum Alessandrum Ciminellum.*

Col convenuto in questo capitolo si fece da' contraenti una manifestissima controvenzione ai capitoli stabiliti colla Città.

Il Difensore stesso del Duca di Maddaloni nella *p.* 116 scrive a questo proposito, che il Ciminelli: *Avendo presente il patto proibitivo da lui convenuto colla Città di non potere dell' acqua imboccata nel canale per strada darne parte ad alcuno, mentre parlò dell' acqua del Mortaro le diede la denominazione di acqua della Peschiera, per confondere le cose, e lasciarne nel dubbio, se questa fosse acqua, che era nel canale, o fuori di quello*: e si affatica a dimostrare, che l' Acqua della *Peschiera* è diversa, ed in sito molto più basso dell'Acquidotto.

 Noi

Noi accordiamo, che fuori del canale in ſito più baſſo vi ſia l'Acqua ora detta della *Peſchiera*, e di queſta certamente nella convenzione non fu parlato. Fu parlato di acqua, che nel Formale fluendo doveva uſcirne nell' apertura del *Mortaro*, e reſtar libera in beneficio del Duca, ma che ivi ſi doveſſe imbronzare. Queſta fu denominata della *Peſchiera*, ſecondo la denominazione, che allora aveva. Era queſta l'Acqua della ſorgiva detta di *Filadelſo*, che in luogo ſuperiore all'Apertura del *Mortaro* s' introduceva nell' antico Acquidotto, e per quello ſino alla *Peſchiera*, che era in ſito vicino alla Città di S. Agata, fluiva; e perciò della *Peſchiera* denominavaſi. Volle poi il Duca ſervirſene per le Valchiere ed altri ſuoi Artificj, e le diede altra uſcita dal Formale nel luogo detto il *Mortaro*, ma tanto l'Acqua rimaſe colla prima ſua denominazione della *Peſchiera*: e queſta altra non era che l'Acqua di *Filadelſo*, nè altra poteva eſſere, giacchè queſta ſola, e non altra Acqua viva, fu ed è nell'Acquidotto Carmignano. E ſe fu detto nella convenzione, che ſi doveſſe queſt' Acqua imbronzare nel luogo detto al *Mortaro*, ciò manifeſtamente dimoſtra, che quella, che voleva darſi al *Mortaro*, non era porzione di Acqua della Catena, perchè ſarebbe ſtato neceſſario ſpiegarſene la quantità. L' imbronzare doveva eſſer preceduto da miſura, che doveva farſi di quell'Acqua, che prima pel Formale fluiva: e queſta era l'Acqua di *Filadelſo*, che allora chiamavaſi della *Peſchiera*, come in appreſſo più chiaramente ſi dimoſtrerà. Ma veggaſi come fu eſeguita la convenzione del doverſi l'Acqua della *Peſchiera* al *Mortaro* imbronzare.

Non

NOn può dubitarsi, che nell'anno 1643 il Consf. de Angelis andò in S. Agata ad imbronzare l'Acqua della *Pescbiera* al *Mortaro*. Ma questi atti si sono dispersi. Nell' anno 1644 e seguenti vi fu lite tra 'l Duca di S. Agata e 'l Ciminelli per lo pagamento delle annualità da costui dovute, le quali il Ciminelli non intendeva pagare opponendo, che il Duca si aveva presa quantità maggiore di Acqua della convenuta, per cui gli si era scemata di molto la macina del grano ne i Molini di Napoli. Queste liti furono terminate con Albarano de' 24 di Luglio 1649. Nel medesimo fu prima esposto il credito, che il Duca diceva rappresentare contro del Ciminelli, e poi le opposizioni, che egli a questo preteso credito faceva, le quali erano, che: *Essi Sign. Conjugi si avessero per molto tempo pigliata assai maggior quantità non solo dell' acqua antica delle peschiere di S. Agata convenute restare per servizio delle Balchere di essi Signori, servata la forma dell' Istrumento, ma ancora delle cinque onze del Bronzo, posto di consenso di esso mag. Alessandro, ancorchè questo importasse assai più di quello, che a detti Sig. Conjugi averia potuto spettare, e competere, servata la forma di detto Istrumento per causa di due tufoli posti di più di detto Bronzo, al che sebbene consentì esso mag. Alessandro nell' anno 1645, nel qual tempo per causa di una seccita generale fu con minaccie di liquidarli l' Istrumento indotto da esso Sig. Gio: Giacomo di dare detto consenso per due mesi solamente finiendi per tutto Ottobre di detto anno, ad ogni modo anche elasso detto tempo essi Signori Conjugi hanno goduto di detta acqua con grandissimo suo danno, essendogli mancato un molino per casa nelle tre case delle molina di questa Città.*

ACCESSO DEL CONSIGLIER DE ANGELIS NEL 1643 PER IMBRONZAR L'ACQUA AL MORTARO, E LITE IN APPRESSO TERMINATA COLL' ALBARANO DEL 1649.

Diceva al contrario il Duca e Duchessa di S. Agata, che

che essi non avevano mai *presa maggior quantità di acqua di quello fu convenuto in S. Agata avanti il qu. Consigliere Francescantonio de Angelis Commessario delegato, quando fece l'accesso sopra la faccia del luogo: e li menzionati tufoli furono mandati a ponere dal detto mag. Ciminiello per uomo destinato per esso in esecuzione della detta convenzione*. Soggiugnevano non esser vera la perdita e 'l danno di un Molino per casa. Queste intorno all'Acqua erano le vicendevoli pretensioni ed opposizioni, oltre le altre riguardanti il calcolo del Ciminelli. Fu coll'Albarano liquidato il debito del Ciminelli in duc. 954, e questi si obbligò pagarli a duc. 20 il mese. E rispetto all'Acqua si soggiunse: *Con condizione però, senza la quale non si faccia la presente convenzione, che si debbano finire di serrare li detti dui tufoli d'acqua, essendo già serrato uno di essi, quali per maggiore sua soddisfazione li debba far serrare detto Alessandro, e che si abbia da fare un nuovo bronzo della quantità del circolo, che già tiene notato il Tavolario Onufrio Tango, qual fu sopra l'accesso col qu. Regio Consiglier Francescantonio de Angelis, e quello ponersi nell'istesso luogo, e marmora, dove oggidì sta il bronzo posto nel formale, che porta l'acqua alle molina di Napoli, che sta a S. Francesco vetere a S. Agata, fol. 119 a t. & 120 proces. inter. Ill. Ducem, & Ducissam S. Agat. Goth.*

Quì non si spiega la capacità del *Bronzo*, ma le parti si riferiscono alla *misura del circolo, che già tiene notato il Tavolario Onofrio Tango, che fu nell'accesso col Consigliere de Angelis*. Per buona sorte abbiamo negli atti *fol. 26* una fede, che il Tavolario Onofrio Tango fatto aveva per ordine del Reggente Sofia a' 28 di Giugno 1648, la quale è del tenore seguente:

Per

PEr ubbidire a quanto da V.S. Illustriss. mi viene ordinato, fo fede, come nell' anno 1643 mi conferii appresso del qu. Regio Consigl. Francescantonio de Angelis Commessario Delegato per S. E. per le acque delle moline fatte dal qu. Cesare Carmignano, e dal magn. Alessandro Ciminello dentro li Fossi di questa Città di Napoli nella Città di S. Agata per la differenza, che vi era tra l'Ill. Duca D. Francesco Cosso, ed il detto magn. Alessandro Ciminello, circa l' acqua, che spettava al detto Ill. Duca, per la Peschiera, e presenti dette parti ci conferimmo nel luogo detto S. Francesco vetere per dove passa il formale, che porta detta acqua, dove si trovò un pertuso, seu fenestrella detto lo Mortale fatto in detto formale, dove steva una pietra a levatora, il quale era di altezza di un palmo, ed onze dieci di larghezza, che per vedere la quantità dell' acqua si levò tutta l' acqua del Fiume, e si pose una pietra di marmo perforata di perfetto circolo, si ritrovò, che l' acqua predetta della Pischiera essere di onze tre di diametro, che era quello che doveva restare a beneficio del detto Ill. Duca, ed anche misurato il Mortale vecchio, quale era sfondato, si ritrovò di onze cinque di diametro, dove furon fatti da me l' inclusi circoli uno di tre onze, e l' altro di cinque onze, ed avutosi più repliche tra esse parti, fu ordinato, che si abrunzasse detta acqua in detto formale con bronzo di onze cinque a beneficio del detto Ill. Duca, il quale si aveva da ponere da sotto la pella dell' acqua di detto formale onze sei e mezza: E questo è quanto ritrovo nel mio squarciafoglio intorno a detta differenza. Napoli 28 Giugno 1648 Umiliss. Servitore Onofrio Tango Tavolario, fol. 126 d. process. int. Ill. Ducem.

FEDE DEL TAVOLARIO ONOFRIO TANGO CIRCA IL BRONZO.

Da questa relazione del Tango abbiamo dichiarate molte

te cose , che assaissimo fanno al caso. Egli dice, che misurò l'Acqua della *Peschiera*, avendo levata prima tutta l'Acqua del Fiume: dunque l'Acqua della *Peschiera* correva per l'Acquidotto, e questa altra non era, che l'Acqua di *Filadelfo*, giacchè questa solo nell'Acquidotto s'immetteva, e s'immette in sito superiore all'Apertura del *Mortaro*, o del *Bronzo*, onde facendosi per quella uscire, potè misurarsene la quantità. E questo ci fa chiaro non esser vero quel che nuovamente si è pensato, che l'Acqua del *Bronzo* era porzione dell'Acqua della Catena, giacchè fu misurata dopo che *si levò tutta l'Acqua del Fiume*. Dice in oltre, che questa si ritrovò d'once tre di diametro, che era quello che al Duca doveva restare: ma perchè misurato il *Mortaro* vecchio, quale era sfondato, si ritrovò d'once cinque, il povero Ciminelli dovette soggiacere a tutto ciò, che il Duca pretese, cioè, che 'l *Bronzo* fosse non già di once tre, come per giustizia doveva essere, ma di once cinque. Soggiacque ancora ad altra gravezza, perchè l'Apertura del *Bronzo* non doveva avere la minima carica d'acqua, e pure gli si diede la carica di once sei e mezza.

L'Albarano non fu subito eseguito, perchè il Ciminelli non ne era contento, come lo manifestò in una sua istanza avanti il Reggente Sofia presentata a' 15 di Marzo 1650, dicendo essergli stata quella convenzione estorta dal Duca con minacce di volerlo far carcerare per lo suo debito, onde domandò liquidarsi i danni da lui patiti per gli due *Tufoli*: e fratanto non esser tenuto al pagamento. Il Duca al contrario cercò con sua replica l'esecuzione dell'Albarano, *fol.* 123 *d. process. inter Ill. Ducem*.

Nel

NEl dì 8 di Aprile 1650 il Reggente Sofia, intese le parti, fece il seguente decreto: *Die* 8 *mensis Aprilis* 1650. *Neap. Per spectabilem Regentem Didacum Bernardum Zufiam Collateralem Consiliarium, & Commissarium Delegatum &c. auditis partibus fuit provisum, & decretum, quod magn. Alexander Ciminellus infra dies octo conficiat brunzum apponendum in formale constructo in territorio dictæ Civitatis S. Agathæ Gothorum juxta conventionem initam sub die* 24. *Julii* 1649. *inter ipsum Alexandrum, & Ill. Ducem Civitatis prædictæ D. Franciscum Cosso vigore alberani in actis præsentati, quod Brunzum apponatur in formale supradicto per Ingegnerium eligendum per dictum spectabilem Regentem Delegatum, qui eodem tempore etiam claudere faciat tufulos ad præsens existentes in dicto formale servata forma dicti alberani; necnon infra quatuor dies audiantur partes super contentis in præsenti comparitione præsentata pro parte dicti magn. Ciminelli, & infra eundem terminum dictus Ciminellus solvat dicto Ill. Duci omnes pecuniarum quantitates per ipsum debitas servata forma petitionis dicti Ill. Ducis, & alberani, deductis quantitatibus forsan per ipsum Ciminellum huc usque solutis &c. Zufias Reg. fol.* 123 *a t. d. proc. int. Ill. Ducem*. Fu questo decreto da altri profferiti in appresso confermato dal Reggente Sofia, ed eseguito il pagamento dal Ciminelli.

DECRETO DEL REGGENTE SOFIA DEL 1650.

Per tutti questi atti, convenzioni e decreti, altr'Acqua non dovea avere il Duca di S. Agata, che un *Bronzo* del lume di cinque once di diametro colla carica di sei once e mezza di acqua e nulla più: ed i *Tufoli* dovevano esser chiusi. Dall'anno 1650 fino al 1691 non abbiamo dagli atti memoria alcuna intorno a questo

Bronzo; l'abbiamo sì bene nell' acceſſo fatto dal Collaterale per lo Duca di Maddaloni nel ſuddetto anno 1691. Negli atti di quell' acceſſo i Periti Ruggiano e Galluccio viſitarono il *Bronzo*, e lo ritrovarono del diametro di once cinque ed un minuto : che l'Acqua che quello verſava era *l' iſteſſa, che naſce alla fontana che dicono de Filadelfa, diſtante da detto Bronzo dalla parte verſo la Catena canne correnti num.* 135. *e ſcaturiſce in un pozzillo profondo palmi* 27. *dalla parte di ſopra di detto formale di Carmignano, e per uno formaletto s' imbocca dentro detto formale, quale Fontana naſce dentro il Territorio che dicono poſſederſi da Jacomo Antonio Manera, quale acqua per cauſa che naſce ſotto terra, e camina per il detto formale di Carmignano ſotterraneamente, da noi fu miſurata in preſenza di U. S. Illuſtriſſima, e di tutte le parti da fuori il ſuddetto Bronzo nel piano di Terra, e ſi ritrovò eſſere della quantità da noi riferita, ut in proceſſ. fol.*52. *la quale è aſſai minore dell' acqua del detto Bronzo, quando fluiſce con tutta l' acqua di Carmignano, fol.* 107. *& a t.*

E' notabile ancora ne' ſuddetti atti eſſerſi avuto per vero, che l'Acqua detta la *Peſchiera* era l'iſteſsa che quella della Fontana di *Filadelfo*, *fol.* 122; e che nel Territorio di S. Agata non vi era altra Acqua viva che poteſſe immetterſi nell' Acquidotto Carmignano, che quella della Fontana di *Filadelfo*, e per eſso fluire nella Peſchiera, *fol.* 126 *e* 127.

Fu dunque allora ritrovato il *Bronzo* della miſura iſteſſa ordinata col decreto del Reggente Sofia relativa all' Albarano del 1643, che ſi riferì alla capacità e miſura, che ne teneva il Tavolario Tango, della cui fede ne abbiamo traſcritto di ſopra il tenore.

Ed ora quale è il *Bronzo*, che eſiſte in S. Agata? Negli

gli atti delle ricognizioni fatte coll' intervento del Capo di Ruota D. Giuseppe Romano fu ritrovato non già di once cinque di diametro, ma di once sette e mezzo minuto: nè già colla sola carica di acqua di once sei e mezza, ma colla carica di palmi tre e mezzo. E queste novità ed alterazioni quando furono fatte? E' forza confessarsi, che sono state fatte da' Ministri del Duca di Maddaloni dopo dell'anno 1691, e dopo che egli divenne Padrone del Feudo di S.Agata: il che avvenne nell' anno 1693.

Se poi vuol sapersi quanta maggiore erogazione di Acqua siasi fatta colle mentovate alterazioni e del maggior lume del *Bronzo* e della carica maggiore; da noi si dice che ella è assai maggiore di quel che possa pensarsi da chi non ha la necessaria perizia delle acque fluenti, ne daremo in foglio a parte un calcolo esatto, per cui ne rimanga ognuno persuaso. E de i due *Tufoli*, che doveano chiudersi in esecuzione dell' apertissima convenzione dell' anno 1649 e del decreto del Reggente Sofia dell' anno 1650, uno di once tre di diametro se ne trova ancora aperto, donde grandissima quantità di Acqua anche si esita dal Canale contro del giusto.

Per queste due Aperture adunque in S. Agata, conchiudiamo, che se si volesse attendere il giusto, niente d' Acqua dovrebbe al Duca darsi, perchè col Laudo solo gli furono dati duc.8.m. PRO OMNIBUS, e dovette comprendersi in essi anche il prezzo dell'Acqua del *Mortaro*, cioè di *Filadelfo*, che andava prima alla Peschiera, e poi alle Valchiere. Se poi si volesse attendere la convenzione fatta col Ciminelli nell' anno 1643, potrebbe solo il Duca pretendere di aver tant' Acqua, quanta è quella, che s' immette nell' Acquidotto dalla fontana

di *Filadelfo*, perchè questa sola era l' Acqua propria sua, che nel Feudo nasceva, e la quale fu convenuto, che si dovesse imbronzare: e questa non fu ritrovata dal Tavolario Tango, che di once tre. Se poi, tutto ciò non ostante, si volessero far valere le prepotenze ed oppressioni fatte al Ciminelli dal Duca di S.Agata, altro non potrebbe pretendersi, che un *Bronzo* di once cinque colla carica di once sei e mezza, secondo quel che fu ordinato dal Consigliere de Angelis, e poi anche dal Reggente Sofia, e che fu eseguito; giacchè nel 1691, tempo dell' accesso del Collaterale, di questa misura fu trovato il *Bronzo* e non maggiore. E del *Tufolo*? E con quale spirito si può il *Tufolo* pretendere, se questo fu colla convenzione dell' anno 1649 stabilito chiudersi, e così ordinato ancora col decreto del Reggente Sofia?

Del Ducatone e del Molino in Maddaloni.

CRede il Duca di Maddaloni, che in esecuzione di convenzione fatta nell'anno 1628 a'23 di Febbrajo tra Cesare Carmignano ed i suoi Maggiori, debba egli avere in quel Feudo dall' Acquidotto della Città un *Tubo* di acqua del diametro di once otto. Il suo Difensore, trattando del medesimo, ha scritto nella *pag.*148. *che fu creato, costituito, e stabilito tal Tubo in compenso di quelle acque proprie in Maddaloni che nel 1629 e prima da tempo immemorabile, & ab initio generationis Feudi di Maddaloni aveva, ed avevano sempre avuti gli utili Possessori di quel Feudo*. E nella pagina seguente con molta eloquenza magnifica la moderazione de' Duchi di Maddaloni, i quali, potendo avere questo *Tubo* del diametro di once otto, si

so-

ſono contentati averlo di ſole once quattro . Noi ſiamo perſuaſiſſimi della moderazione, della oneſtà, della rettitudine e di cento altre virtù e Criſtiane e Civili e Cavallereſche degl' Illuſtri Perſonaggi , che in queſta nobiliſſima Caſa han fiorito in ogni tempo; non lo ſiamo però di quella di tutti i Miniſtri , che l' han ſervita . Sa ogni uno pur troppo, che Baroni oneſtiſſimi e ſantiſſimi, perchè non poſſono da per loro ſteſſi vedere il vero in tutte le coſe, ſono ſpeſſo dalle falſe relazioni di coloro, che li ſervono, ingannati, in guiſa che credendo ſicuramente operare ſecondo il giuſto e l' oneſto, alle volte per difetto di ſincere notizie coſe inoneſte ed ingiuſte pretendono e ſoſtengono. Ne abbiamo noi l'eſempio in molti Baroni di queſto Regno, e vediamo con chiarezza ciò eſſere avvenuto nel fatto preſente, mentre credendo il Duca di avere un ſolo *Tubo* di quattro once, gli è ſtato naſcoſto, che oltre a queſto aveſſe nel canale tre altre Aperture, come dalle recognizioni fatte nel tempo del primo acceſſo del Capo di Ruota D.Giuſeppe Romano nell'anno 1754 fu oſſervato: *E queſte ſono: Una nell'orto che fu de' Cappuccini vecchi per prender l' acqua per portarla ad irrigare gli orti , la quale è alta un palmo , e larga raguagliatamente mezzo palmo: E le altre due nell' orto iſteſſo dalla parte di ſotto, la prima di oncie quattro e mezza raguagliatamente , e l' altra di oncie tre; E tutte le ſuddette acque che ſi divertono per i ſuddetti buchi e tubi per irrigare gli orti, non tornano mai più nel canale ſuddetto di Carmignano , nè vanno in Napoli, fol.61. a t.* Queſte però nel ſecondo acceſſo ſi ferono trovar chiuſe dai Miniſtri del Duca.

Ma

CONVENZIONE FRA CESARE CARMIGNANO E 'L DUCA DI MADDALONI NELL' ANNO 1628.

MA veniamo alla convenzione del 1628. In essa dopo essersi dichiarato che in virtù della capitolazione fatta tra la Città e Cesare Carmignano non si poteva pigliare Acqua da quella che pigliasi dai luoghi di Airola e S. Agata; esso Cesare promise al Duca di Maddaloni due cose. La prima fu, che in compenso del prezzo degli Acquidotti antichi, che erano in Maddaloni, e de' terreni che dovevano occupare i nuovi, che egli doveva fare, fosse tenuto di raccogliere (esclusa l' acqua di Airola e S. Agata) da altre Terre e luoghi convicini a Maddaloni, ed immettere nell' Acquidotto tanta copia di acqua, che fosse stata sufficiente a dar moto ad un Molino capace a macinare tomola sessanta di grano fra notte e giorno per beneficio del Duca; ma che se l'utile, che questo Molino avesse dato, fosse stato eccedente al compenso degli Acquidotti antichi, e de'terreni da occuparsi, si avesse dovuto ammettere il Carmignano a partecipazione, per cui si rimettevano le Parti all' arbitramento del Reggente Erriquez e del Consiglier Marcello Marciano. La seconda fu, che a rispetto *delle acque di sorgenza, che sono nel Territorio di Maddaloni, dette acque non si possano unire con le altre sorgenti di altri luoghi, che avranno da venire per uso del Molino, ma restino libere a beneficio di esso Signor Duca; anzi esso Signor Cesare promette a sue spese sfogare ed annettare le acque di dette sorgenze di Maddaluni, perchè possa venire libera nel formale per servizio delli giardini, fontane, e conserve di esso Duca, e che misurate che fossero con bronzo, dovessero immettersi in formaletto a parte, fol.* 442 *& seq. Atti per D.Cesare Carmignano*: formaletto, che il Carmignano si obbligò costruire, per trasportarsi le acque così divise dove al Duca bisognassero.

Di

Di tre Acque dunque nella convenzione ſi parlò: Di quelle di Airola e S. Agata, e queſte non potevano toccarſi punto: Di quelle proprie del Duca, cioè delle ſorgenze di Maddaloni, e queſte dovevano reſtare libere al Duca: E delle altre che dovevano raccoglierſi dai luoghi convicini per fare un Molino. Vediamo l'eſecùzione, che fu data a queſta convenzione.

MISURA DELLE ACQUE DI MADDALONI FATTA NELL' ANNO *1629.*

NEll'anno *1629* precedente memoriale di Ceſare Carmignano andò il Collaterale in Maddaloni per viſitare l'Acquidotto già perfezionato, che doveva condurre l'Acqua in Napoli, e nell' atto dell'acceſſo per parte del Duca fu dato memoriale, perchè ſi miſuraſſero le acque ſue proprie, che correvano per l'Acquidotto prima che vi entraſſe quella di S.Agata. Dal Collaterale ne fu ordinata la miſura e relazione a' Periti, i quali la eſeguirono; e nella relazione, che fecero, diſſero così: *Ci ſiamo conferiti ſopra la faccia del luogo nel Territorio di Maddaloni, e proprio nel Pozzillo ſopra al Formale antico di detto Signor Duca dirimpetto al cantone del giardino ſuperiore delli RR.PP. Cappuccini; per il quale Formale al preſente corre una quantità di acqua, la quale eſſendoſi da noi allacciata con il tufolo tondo, e miſurata prima che ſi uniſſe con l' acqua che viene dalla Città di S. Agata per ſervizio della fedeliſſima Città di Napoli, ſi è ritrovata eſſere di diametro di onze otto, miſurata in detto tufolo tondo, che ſono due terzi di un palmo di diametro*. Queſta relazione fu fatta a' 18 di Febbrajo del *1629 fol. 371 a t. Atti per D. Ceſare*. A' 14 di Marzo fu fatto dal Collaterale decreto, con cui fu permeſſo al Duca di prenderſi dal Canale Carmignano, dopo che in quello ſi foſſe immeſſa l' Acqua della Catena, otto once di acqua con *Bronzo* da apporſi in ricompenza di altrat-

trettanta quantità di acqua dell' isteſſo Duca, che allora correva per lo Canale predetto, *fol.* 372. Prima di paſſar' oltre, giova riflettere, che così la relazione, come il decreto non furono affatto notificati nè alla Città di Napoli, nè a Ceſare Carmignano, come dagli atti è manifeſto.

Or da noi ſi dice, che queſta miſura fu erronea. L'Acqua della Catena allora non era immeſſa nell' Acquidotto, giachè nel decreto del Collaterale de'4 di Marzo ſi dice *immittenda*. Ma doveva avvertirſi, che per lo medeſimo correva in quel tempo altr' Acqua, che veniva da S. Agata: e queſta era l' Acqua di *Filadelfo*. Onde ſe volevanſi miſurare le Acque proprie del Duca, cioè delle Sorgenti in Maddaloni, ſecondo la lettera eſpreſſa della convenzione; doveva chiuderſi l' Acquidotto nell' entrar che faceva nel territorio di Maddaloni, e poi farſi la miſura, che ſi fece. Non eſſendoſi ciò fatto, fu nella miſura delle otto once compreſa l' Acqua di *Filadelfo*, e forſe altre ancora da' Feudi ſuperiori allora nel canale immeſſe, che non dovevano comprendervisi. Si dice in ſecondo luogo, che volendoſi dal Collaterale dare al Duca la ſteſſa quantità di Acqua, che egli prima aveva, non baſtava dire, che ſi daſſero otto once di Acqua per *Bronzo* da apporſi nel Canale ſenza altra ſpiega: ma doveva aggiugnerſi, che il *Bronzo* doveſſe apporſi in ſito da non potere ricevere la ſua Apertura la minima carica dal corpo dell' Acqua della Catena, che doveva fluire per l'Acquidotto. La miſura, che fu fatta da'Periti, fu di tutte le Acque credute proprie del Duca di Maddaloni, che fluivano pe 'l Canale, non avendo alcuna preſſura o ſia carica di maggiore Acqua; dunque, per darſi Acqua di uguale quantità, doveva ſpiegarſi che il *Bronzo* ſi aveſſe avuto a ſituare nella parte più alta del Canale,

le, acciò per carica di acqua quantità maggior della misurata non ne potesse il *Bronzo* ricevere. La situazione più bassa con carica maggiore poteva dare al Duca il doppio, il triplo ed anche più delle once otto misurate. Si procedè dunque nel 1629 senza la minima riflessione così da' Periti, come dal Collaterale; e perciò crediamo, che nè la relazione nè il decreto furono fatti notificare alla Città di Napoli, nè al Carmignano, e siamo sicuri, che il decreto del Collaterale coll' apposizione del *Bronzo* non fu eseguito.

ATTI DEL 1641 TRA 'L DUCA E 'L CONTE DELL' ACERRA NON INTESA LA CITTA' NE' IL CARMIGNANO.

QUì finiscono gli atti del 1629. Nell' anno 1641 cominciarono le altre contese tral Duca di Maddaloni e 'l Conte dell'Acerra con altri molti Baroni vicini, le quali furono continuate per tutto il corso del passato secolo e per molti anni ancora del corrente: E conviene qui avvertire, che negli atti, che per la medesima si fecero, non mai nè la Città di Napoli nè Cesare Carmignano furono intesi in modo alcuno. Onde tutti quegli accessi e tutti i decreti, che si allegano per parte del Duca, noi crediamo, che quando anche al Duca giovassero contro del Conte dell' Acerra e degli altri suoi Socj nella lite; nessun giovamento possano apportargli contro Cesare Carmignano e contra la Città di Napoli non intesi.

Il Duca di Maddaloni intraprese la fabbrica di un Molino nel suo Feudo di Cancello. Il Conte dell'Acerra fece inibirla a motivo, che quando egli nel 1632 permise il passaggio dell' Acqua Carmignana per lo suo Feudo dell' Acerra, convenne, che senza suo consenso nessun Barone vicino avesse potuto far Molini con quell' Acqua. Giova sapersi quel che fu replicato a questa dimanda del Conte per parte del

N Du-

Duca. Questo si legge *fol.379 a t. Atti per D. Cesare Carmignano* nelle seguenti parole: *Il Procuratore del Duca di Maddaloni dice, che di nessuna maniera si può impedire, che lui non faccia quello che vuole nel suo Territorio, tanto maggiormente, che lui tiene promessa e scritture dell' istesso Cesare Carmignano prima della pretesa promessa fatta al Conte per gli condotti, e Territorj del detto suo Principale, senza li quali era impossibile, che potesse venire detta Acqua per servizio della Città di Napoli, maggiormente che detto suo principale tiene acqua propria unita con dett' Acqua di S.Agata, per la quale tiene anche decreto del Collaterale fatto accesso, della quale si può servire come gli piace, e perciò fa istanza essere inteso.* Da questa replica si ricava, che voleva allora il Duca di Maddaloni fare il Molino in Cancello servendosi dell' Acqua sua propria, cioè delle otto once misurate in tempo dell'accesso, credute sorgenti in Maddaloni, le quali col decreto del Collaterale eragli si permesso prendere dal Canale, e farne uso in quel luogo, dove gli fosse piaciuto.

SECONDO ACCESSO DEL COLLATERALE NEL 1641.

QUesta domanda del Conte dell' Acerra e la replica del Duca furono occasione di un secondo accesso dal Collaterale ordinato con decreto dei 18 di Febbrajo 1641, col quale però fu inibita al Duca la fabbrica del Molino. Nel tempo dell'accesso agli 8 di Maggio si ordinò dal Collaterale, *quod claudatur Aquaedu-ctus, per quem fluit aqua a Civitate S.Agathae ad Territorium Terrae Magdaluni ad finem providendi, fol. 414 d. proces. Atti per D. Cesare.*

Consideriamo lo spirito di questo decreto: e veggasi come fu eseguito. Comprende chiaramente ognuno, che doven-

dovendo vedere il Collaterale quali e quante erano le Acque proprie del Duca, cioè le Sorgenti nel suo Feudo di Maddaloni, era necessario, che s' impedisse il corso di ogni altra Acqua fluente dal Feudo di S. Agata, affinchè le sole di Maddaloni avessero potuto riconoscersi e misurarsi: ed a questo effetto si ordinò, *claudatur Aquaeductus*. Giustamente non si disse, che si chiudesse alla Catena, perchè ciò non bastava per la misura che dovea farsi: si disse, *claudatur Aquaeductus*, e doveva ciò intendersi in quel luogo, ove fosse rimasto impedito il flusso di ogni minima quantità di qualunque Acqua di S. Agata in Maddaloni. Questa è l' intelligenza, che deve al decreto darsi, perchè quando si voglia credere, che il Collaterale avesse ordinato la sola chiusura alla Catena, sarebbe stato il decreto in se stesso inettissimo, irregolare ed ingiusto.

Veggasi quel che fu eseguito. Negli atti non abbiamo relazione de'Periti, che assisterono al Collaterale in quell'accesso, onde potessimo esser certi della misura fatta in quel tempo delle Acque di Maddaloni, e della loro quantità; abbiamo sì bene in essi irrefragabili documenti delle irregolarità commesse in tempo di quell'accesso. Allo Scrivano della Cancellaria Francesco d' Amore a' 10 di Maggio in Airola fu dato ordine per due diligenze, che doveva eseguire: La prima -- *Vi conferirete nella Catena, dove s'imbocca l' acqua che viene da Airola, e con ogni diligenza riconoscerete, se la detta bocca del detto aquedotto si ritrova serrata, e non ritrovandola serrata di maniera, che l'acqua di nessuna maniera possa entrare nel detto Camino, lo farete subito eseguire in vostra presenza*: La seconda fu: *E dippiù vi ordiniamo, che dobbiate ocularmente riconoscere per il detto camino, se in detto Formale passata la detta Catena*

tena vi entrano altre acque , che quantità , ed in che territorio , e del tutto ce ne farete distinta relazione . Ed a questo effetto si diè licenza d'armi così a lui, come a dieci altri di sua comitiva , *fol.* 421 *&* *a t. eod. proces. atti per D. Cesare .*

RELAZIONE DELLO SCRIVANO D'AMORE.

ESeguì lo Scrivano d'Amore la commissione datagli, e di quello che riconobbe ne fece la seguente relazione a' 12 di Maggio 1641 in Napoli -- *Per obedire &c. ho ritrovata la detta bocca seu portella, dove si leva e mette l'acqua, che viene nella sudetta Città di Napoli, serrata e stagnata, di modo tale che in nessun modo veniva per il detto camino della sudetta acqua d'Airola; da poi passato avanti verso la Città di S. Agata ritrovai un condotto d'acqua , che andava alla Cartera o barchera di detta Città di S. Agata, però non ci correva acqua, che n'era stata levata, e mi dissero detti Guardiani che venevano con me, che quella era stata posta dentro il Formale dell'acqua di Carmignano, che va in Napoli, però non si possi ritrovare dove era stata levata, e posta detta acqua: E passando io avanti per conoscere la detta verità, caminando verso Maddaloni, quando fuimo nella masseria de' PP. Gesuiti loco detto li Scorsiti territorj di S. Agata, e proprio al vallone detto il Marturato, ritrovaimo che nel formale maggiore, seu condotto , che viene l'acqua in Napoli, correva un palmo di acqua scarso d'altezza, e tre palmi largo, come da me fu misurato con una mazza, e quella correva verso Maddaloni per detto medesimo formale seu condotto, fol.* 421 *& a t.*

Atteſtò dunque lo Scrivano d'Amore, che per l'Acquidotto Carmignano nel tempo di quell' acceſſo correva nel territorio di S. Agata molta Acqua verſo Maddaloni: E queſta era appunto l'Acqua di *Filadelfo*, che

per

per cammino sotterraneo non visibile s'immetteva nell' Acquidotto, e poi aveva la sua uscita per l'Apertura del *Bronzo*, che allora non versava Acqua per la Cartiera e Valchiera. Ed uniformemente così l'attestarono nove delle dieci Persone della comitiva dell' Amore con atto pubblico della stessa giornata, *fol.* 426 *d. proces. atti per D. Cesare*.

Nel giorno 11 di Maggio i Signori Reggenti ritornarono in Napoli, come si vede da relazione di tre Ingegneri, che da essi per via in detto giorno riceverono ordini, *fol.* 428 *process. atti per D. Cesare*.

Si leggono nel processo la relazione dello Scrivano d'Amore, l'atto pubblico di coloro di sua comitiva, alcune istanze del Conte dell'Acerra del Duca d' Airola e del Duca di Limatola; e con questi atti e con una copia dell' Albarano del 1628 tra Cesare Carmignano e 'l Duca di Maddaloni, che solo in quel tempo e non mai prima si vede esibito, si venne alla decisione della Causa. Relazione de i tre Ingegneri, che furono nell'accesso, non si vede negli atti, e non sappiamo quelche sulla faccia del luogo osservarono, e quali diligenze fecero. Non vediamo in questo giudizio nè la Città, nè Cesare Carmignano, nè Alesandro Ciminelli.

DECRETO DEL COLLATERALE DE' 7 LUGLIO 1641.

IL decreto profferito a'7 di Giugno fu del tenore che segue: *Die 7 Mensis Julii 1641. Neap. &c. Illustris. & Excellentis. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus generalis, providet, decernit, atque mandat, quod infra viginti dies omnes interesse prætendentes deducant omnia eis incumbentia; & interim, donec aliter per Regium Collaterale Consilium fuerit provisum, liceat dicto Illustri Duci Magdalunensium ducere octo uncias aquæ proprias quo voluerit,*

&

& eas accipere per foramen æneum ejusdem diametri apponendum per Expertos cum interventu magnifici causæ Commissarii , dummodo semel tantum accipiat dictam quantitatem unciarum octo ; & propterea construatur paries ad evitandum cursum aquæ supra locum PP. Cappuccinorum : & præstita cautione de demoliendo molendina construenda ad omnem ordinem Collateralis Consilii tollatur dicti Illustri Duci Magdalunesium mandatum factum citra præjudicium iurium competentium Illustri Marchioni Layni Comiti Acerrarum contra hæredes &c. Casaris Carmignani . Hoc suum--Tapia R. Brancia R. Zufia R. Casanatta R. Sanfelicius R. Esquerra Reg. fol. 441 *eod. procef.*

Su questo decreto riflettiamo, che se del medesimo dal Duca di Maddaloni si vuol fare uso contro del Conte dell' Acerra ed altri per lo Molino che si voleva edificare in Cancello , gli si ammette tutto quel che possa pensare. Ma se crede poterfene valere, come si fa nella sua allegazione, per giustificare il Tubo detto il *Ducatone* , di cui parliamo, si prende un gravissimo errore . I decreti giovano e nocciono fra coloro, che sono stati in giudizio ed intesi . L' avere o il non avere il Duca otto once di Acqua propria delle Sorgenti di Maddaloni nel Canale Carmignano , onde altrettanta quantità ne potesse da quello egli prendere, riguardava l' interesse di Cesare Carmignano e Socj , e della Città di Napoli . E se questi nel secondo accesso non furono affatto intesi ; gli atti dell' accesso , e 'l decreto che in seguela fu profferito, in nessuna maniera possono alla ragione di costoro recar pregiudizio, e nessun giovamento al Duca contro di essi .

Ma passiamo alla giustizia del decreto . Fu questo in-

ingiustissimo : Ingiusto rispetto al Conte dell' Acerra , perchè egli colla relazione de' tre Periti , che furono nell'accesso , *fol.* 422 , pose in chiaro , che se l' Acqua Carmignana non avesse avuto il passaggio per l' Acerra , non avrebbe avuto in Cancello declive bastante da farne uso per Molini ; onde doveva osservarglisi la promessa fattagli di non potersi costruire per via Molini con detta Acqua . Più ingiusto , se si riguarda il corpo dell' Acqua della Città e del Carmignano . Poteva il Duca prendere le otto once di acqua dall'Acquidotto sempre che di sue Acque proprie , sorgenti nel Territorio di Maddaloni , altrettanta quantità se ne fosse nel Canale immessa ed unita all' Acqua superiore fluente dal Territorio di S. Agata . Quest' Acqua non vi era affatto . Quella , che fluiva per lo Canale , era quella che in S.Agata nel Canale s' immetteva , come l' osservò lo Scrivano d' Amore , e lo attestò . Or noi diciamo : O si fece da' Periti in quell' accesso misura di Acqua propria di Maddaloni , o non si fece . Se non si fece : e che accesso fu mai questo senza praticarsi quelle diligenze , per le quali erasi ordinato ? O si fece la misura ; e la relazione de' Periti non si ritrova al presente , perchè dispersa : ed ella ha da aversi per erronea . Quando essi misurarono , non doveva per lo Canale da S.Agata fluire la minima quantità d' Acqua in Maddaloni ; e se copia grande ne fluiva , come lo Scrivano d' Amore riferì , la misura comprese non già le sole Acque nascenti in Maddaloni , ma l' altra di S. Agata .

Questo decreto adunque , che nell'allegazione per lo Duca tanto con gli altri si magnifica , al medesimo non giova punto , anzi gli nuoce , perchè rende manifeste le irregolarità , colle quali in quel tempo si procedeva .

Giu-

RESTITUZIONE IN INTEGRUM PROPOSTA AVVERSO IL DECRETO, E NUOVO ACCESSO DEL COLLATERALE DEL 1642.

Giustamente avverso di questo decreto fu prodotto il rimedio della restituzione *in integrum* per parte del pupillo Duca di Airola. Si cercò nuovo accesso, e fu ordinato a spese dell' una e dell' altra parte. Fu il medesimo eseguito nel fine di Aprile e principj del mese di Maggio 1642. Per parte del Duca d'Airola costantemente sempre fu detto, che l'Acqua, la quale nasceva nel Territorio di Maddaloni, era pochissima: che nell' antecedente accesso non si erano fatte le necessarie diligenze per porre in chiaro la verità delle cose: che le Acque misurate vicino a i Cappuccini di Maddaloni in otto once erano Acque introdotte nel Canale appostatamente da' luoghi convicini per fate ritrovare Acqua in maggior copia: che dovevano misurarsi le Acque nascenti in Maddaloni ne' luoghi dove nascevano, o immettevansi nel Canale: che doveva chiudersi l'Acquidotto nel confine tra il Feudo della Valle, e quello di Maddaloni o con fabbrica o in altro modo: che ne' siti, dove altre Acque di altri luoghi convicini s' immettevano nel Canale, dovesse farsene distintamente la misura. Queste ed altre cose furono dal Duca d' Airola domandate in una sua istanza presentata ai 30 di Aprile nell' atto dell' accesso, *fol.* 472 *eod. process. Atti per D. Cesare*. Per parte del Duca di Maddaloni fu replicato, che tutte le suddette diligenze non erano necessarie, e che le medesime si cercavano per dilatare. A vista dell' istanza del Duca di Airola e replica di Maddaloni fu nel suddetto giorno 30 di Aprile interposto decreto, con cui si ordinò: *Claudatur Aquaeductus, per quem fluit Aqua a Civitate S. Agathae Gothorum ad Territorium Terrae Magdaluni: fiat de novo experientia respectu unciarum octo Aquae decurrentis*

in

in antiquum alveum constructum per Illustrem Ducem Magdaluni, qua facta, citra præjudicium omnium jurium partium fiat etiam divisim petita experientia, & mensura aliarum aquarum defluentium in dictum Aquæductum ex locis convicinis ultra Aquam, quæ nascitur in proprio Territorio Terræ Magdaluni, fol. 471 *a t.d. proc.*

Nel dì seguente primo di Maggio fu fatto altro decreto ordinandosi: *Pro exequutione decreti interpositi die* 30 *præteriti mensis Aprilis fiat experientia ordinata in loco Formalis prope Ecclesiam Reverendorum PP. Cappuccinorum: & nihilominus accedat Scriba Franciscus de Amore ad Civitatem S. Agathæ, & ad locum, in quo prætenditur fuisse factam novam derivationem, & immissam aquam in Formali Illustris Ducis Magdaluni* (questa era l'Acqua del *Bronzo* di S. Agata, che non si lasciava pe 'l medesimo uscire per andare secondo il solito alla Cartiera ed altre Officine del Duca di S. Agata) *& pro exequutione dicti decreti forsan omnia in pristinum reducat, & in scriptis referat ad finem providendi, & prosequantur diligentiæ in supradicto decreto ordinatæ, fol.* 472 *a t. eod. proc.*

Quel che avesse fatto lo Scrivano d'Amore, e se tutte le cose ordinate fossero state eseguite, noi non lo sappiamo, perchè sua relazione non vi è negli atti. Sappiamo solo, che con molta precipitanza nello stesso dì primo di Maggio da Michelangelo Cartaro, che si dice Regio Ingegnere, e che solo in detto accesso intervenne, fu fatta relazione delle diligenze praticate. Riferisce questo Perito, che nella mattina egli fece la misura dell' Acqua in Maddaloni vicino ai Cappuccini, e la ritrovò di once 19, cioè tre *Tufoli*, uno di once otto, un' altro di once sei, ed il terzo di once cinque. Andò poi nel Territorio

della Valle , e propriamente nel Pozzillo detto di Capitignano fuori del Territorio di Maddaloni , ed ivi procurò chiudere con tavole, pali, e terra il corso del Canale per far che acque superiori pe 'l medesimo non fluissero in Maddaloni , e domandato da' Signori Reggenti, *che quantità d'acqua era quella*, *che veniva da sopra* , *e restava in dietro aggorgata* , *non essendoci commodità di tavola pertusata*, *fece scandaglio con una mazza misurata con mezza canna*, *che poteva essere da oncie nove in dieci*, *fol.* 475 *atti per D. Cesare*. Prosegue a riferire, che fatta la suddetta imbarrata, e lasciatavi gente a custodirla, ritornò di nuovo ai Cappuccini di Maddaloni, e misurò di nuovo l'Acqua che fluiva pel canale , e la ritrovò di once sette.

Ed ecco come furono adempite tutte le diligenze richieste dal Duca di Airòla , ed ordinate coi suddetti due decreti. Non si misurarono le Acque superiori ne' siti, in cui entravano nel Canale prima di giugnere questo nel Territorio di Maddaloni: non si misurarono, anzi neppure si riconobbero le altre Acque sorgenti in Maddaloni ne' luoghi, dove nascevano , e s' immettevano nel Canale : si fece solo l' imbarrata nel Pozzillo di Capitignano , e si credette con ciò essersi in tutto adempito ai decreti . Questo luogo del Pozzillo di Capitignano era nel Territorio della Valle , ma in molta distanza dal confine di Maddaloni , cioè di canne $1550\frac{1}{2}$. E chi ci assicura , che nel Territorio della Valle stessa non vi fosse stata al disotto dell' imbarrata qualche sorgenza, che fosse entrata nel Formale prima di giugnere al Territorio di Maddaloni ? Chi ci assicura , che l'imbarrata fatta fu ben custodita ? Chi ci assicura, che questa fosse stata fatta con esattezza , in guisa che avesse impedito il passaggio totale

tale ad ogni minima quantità di Acqua. Le Tavole, i pali e la Terra, che furono a quest' effetto posti in uso, non potevano sicuramente farlo; e poi doveva visitarsi il Canale nel sito inferiore all' imbarrata per rendersi il Perito sicuro, che nessuna quantità di Acqua per fissure fluisse: E pure ciò non si fece. Noi abbiamo tutte le giuste cagioni da temere o della poco buona fede del Perito, o della sua imperizia. Il misurar, che egli fece le Acque, le quali restavano nel sito superiore dell' imbarrata impedite ed aggorgate con una mazza, ed il dir con franchezza che erano di nove in dieci once, ci fa con giustissima ragione pensare di lui il peggio che si possa.

Per queste considerazioni è forza confessare, che se nell' accesso antecedente non furono fatte tutte le diligenze ed esperimenti, che erano necessarj per mettere in chiaro la vera quantità delle Acque sorgenti nel Territorio di Maddaloni, perchè forse non si seppe con chiarezza e distinzione domandarli; in questo nuovo accesso, tuttochè chiarissimamente domandati ed ordinati ancora co i decreti profferiti, non si vollero eseguire, perchè si voleva in ogni modo dare al Duca di Maddaloni otto once d' acqua, o vi fossero o no Sorgenti in tale quantità in quel suo Feudo. Il favore che avea in que'tempi la Casa di Maddaloni si conobbe chiarissimo da quel che seguì.

DECRETO DEL COLLATERALE: NON ESSE DEFERENDUM DE' 12 MAGGIO 1642, CON PRECIPITANZA PROFFERITO.

NOn prima dei due di Maggio poterono i Reggenti del Collaterale ritornar dall'accesso in Napoli, e senza attendersi la relazione delle diligenze commesse allo Scrivano d'Amore, ai 5 si destinò la giornata de' 12 per trattarsi la Causa. Il Procuratore del Duca di Airola non fu avvisato di questo appuntamento: ne fu solo ai 10 cer-

cerziorato Giuseppe Magaldo Avvocato, che fece istanza notificarsi il Procuratore, e si protestò che il tempo era molto corto, e che non gli si permetteva informare il Collaterale, perchè il dì 11 era giorno di Domenica, *fol.* 478 *a t.* Tutto ciò non ostante la causa fu trattata nel giorno destinato de' 12, e fu anche decisa a favore del Duca, coll'ordinarsi, *non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni*, *fol.* 480.

E questo è il terzo dei quattro decreti, che tanto esagera avere per se il Duca di Maddaloni in giustificazione dell' Acqua del *Ducatone*. E chi non conosce la manifesta ingiustizia di questo decreto? Come poteva giustamente confermarsi il precedente, con cui si davano al Duca otto once di acqua, se colla stessa perizia dell'Ingegnere Cartaro, che volle favorire in tante maniere il Duca, non poteva averne che sette? Almeno se non voleva farsi carico il Collaterale delle diligenze ed esperimenti, giustamente chiesti e giustamente ordinati, ma in nessun modo eseguiti in quell' accesso; doveva essere forzato dalla relazione e perizia dell' Ingegnere a riformare in parte gli antecedenti decreti, riducendo a sette le otto once d' Acqua prima accordate.

NULLITA' PROPOSTE AVVERSO IL DECRETO, E NUOVO ACCESSO ORDINATO NEL *1690*.

Queste manifeste irregolarità furono cagione, che avverso quest' ultimo decreto si fossero per parte del Duca di Airola prodotte le nullità, alle quali ne furono negli anni seguiti in appresso aggiunte delle altre. Forse il Duca istesso di Maddaloni conoscendo la sua poca ragione non fece premura per sollecitare la loro discussione. Solo nel *1690* furono quelle discusse. Prima della discussione per parte del Duca d' Airola e del Conte dell' Acerra con sodissime ragioni si dimo-

strò

ſtrò in una loro iſtanza eſſerſi irregolarmente fatte le miſure nell' antecedente acceſſo, onde fu domandato, che prima di diſcuterſi le nullità nuovo acceſſo a loro ſpeſe ſi foſſe fatto dal Collaterale. Quando fu la cauſa trattata, i Reggenti, che lo componevano, erano tutti nuovi : neſſuno ve n' era di coloro, che negli antecedenti acceſſi erano intervenuti. Dal decreto profferito dal Collaterale ai 30 di Agoſto 1690 cominciò a vederſi, che le irregolarità e difetti delle antecedenti miſure fecero grandiſſima impreſſione negli animi de' rettiſſimi Miniſtri, che giudicarono. Si cercò in queſto ſalvar l' apparenza e 'l decoro del Collaterale col non rivocarſi gli antecedenti decreti, e ſi ordinò *nullitates non obſtare* : ma ſi volle nel tempo iſteſſo rendere giuſtizia al Duca di Airola ed al Conte dell' Acerra con non farli eſeguire ſenza nuova miſura, e nuove diligenze ed eſperimenti da eſeguirſi da tutto il Collaterale con l' intervento del Vicerè : e perciò nel decreto fu ſoggiunto : *Nihilominus viſa comparitione noviter præſentata fiat acceſſus petitus per Regium Collaterale Conſilium*. Il Duca di Maddaloni cercava ed inſiſteva, che non ſi doveſſe aver ragione delle nullità : che ſi doveſſero eſeguire i decreti antecedenti a ſuo favore profferiti : e che ſi deſtinaſſero Regj Ingegneri ad imbronzare le otto once di acqua, affin di poterne fare egli uſo pe 'l Molino di Cancello e per altro, che gli piaceſſe; e per verità così doveva ordinarſi, avendo il Duca per ſe tre decreti uniformi: nè poteva impedirſene l'eſecuzione con darſi luogo a nuovo acceſſo e nuove miſure. Se il Collaterale così non fece, ogni un vede che fu convinto, che gli antecedenti ſperimenti e miſure erano ſtate irregolarmente ed erroneamente fatte : e che i decreti ſu di quelle appoggiati non potevano

tevano avere sussistenza alcuna. Ed è notabile, che neppure il Duca ebbe lo spirito di portar gravame avverso questa determinazione tanto a lui pregiudiziale.

Prima di eseguirsi l'accesso del Collaterale si stimò bene far prevenire l'andata del Reggente Jacca Commessario in Maddaloni, affinchè avesse dato tutte le disposizioni necessarie per non incorrere negli antecedenti errori, e si fosse evitata qualunque introduzione di Acqua e di S.Agata e del Casale de' Bagnoli e di Durazzano nel Formale, secondo l'istanza fattane dal Duca d'Airola e dal Conte dell'Acerra. Esattissimamente il Reggente Jacca eseguì la commissione dal Collaterale addossatagli coll'assistenza di due Regj Ingegneri Antonio Galluccio e Lorenzo Ruggiano, Tavolarj del S.C. di chiarissima fama e per perizia e per rettitudine. Moltissime ricognizioni e misure di Acqua furono fatte, secondo dalle parti furono domandate. Si conferì poi il Vicerè col Collaterale sulla faccia del luogo, e feronsi col loro intervento le misure più necessarie. In Maddaloni nel luogo detto i Cappuccini furono misurate tutte le Acque unite, cioè quella di *Filadelfo* di S.Agata, quelle di Bagnoli Casale di S.Agata, quelle di Durazzano, e quelle altre poche nascenti nel Territorio di Maddaloni: e tutte si ritrovarono di once sei e mezzo minuto. Fatta poi una parata nel pozzillo dell'Acquidotto nella masseria di Lelio Abenante a costo il confine di Maddaloni, si misurò nuovamente l'Acqua ne' Cappuccini di Maddaloni, e si ritrovò in quantità di once due e mezza meno un minuto. E questa era l'Acqua propria di Maddaloni. Erasi già fatta prima dal Reggente Jacca la misura del *Bronzo* di S. Agata, e si ritrovò di once cinque ed un minuto, ed essendo il medesimo chiuso con

erba

erba e terra , fu fatto aprire , e ne fluì dell'Acqua che era la stessa di quella della Fontana di *Filadelfo* sita dalla parte superiore del *Bronzo* verso la Catena , e s'imboccava nel medesimo per un *formaletto* : e quella misurata fu ritrovata della misura designata nel foglio 52 , con un cerchio del diametro di once . . . . . Ed erasi anche osservato , che molte Acque di Bagnoli e di Durazzano eransi introdotte nel Canale con parate di fresco fatte , e con rotture nella lamia del medesimo , come il tutto si ha dalle relazioni degli Ingegneri Ruggiano e Galluccio, che si leggono nel processo contenenti gli atti di quell'accesso.

Con tali diligenze esattamente eseguite videsi il Duca di Maddaloni a mal partito , giacchè le Acque sue proprie , cioè le nascenti nel suo Feudo , che negli antecedenti accessi si erano fatte giugnere alla misura di once otto , appena si erano ridotte a due e mezza : e ciò nel fine di Aprile e principio di Maggio, che vuol dire, che ne' mesi di està o sarebbero mancate affatto, o in grandissima parte : Perciò i suoi Difensori impresero a sostenere che l'Acqua di *Filadelfo* dovesse riputarsi Acqua sua propria . La prima ragione, che se ne portava, era, che quella dalla formazione del Canale Carmignano trovavasi introdotta nel medesimo , ed entrando nel suo Feudo diveniva sua : non facendosi carico , che il Carmignano costrusse quell' Acquidotto non già per fare un beneficio al Duca, ed un' aumento di rendita al suo Feudo, ma per condurre l'Acqua di Airola e S. Agata in Napoli : e non considerando , che quell'Acqua nascente in S. Agata dovea servire per la erogazione di Acqua promessa al Duca di S. Agata in quel suo Feudo col *Bronzo* di once cinque , che interamente l' as-

l'assorbiva e consumava ; e perciò era stranissimo il pretendersi per parte del Duca, che si chiudesse il *Bronzo* in S.Agata, perchè quell' Acqua nel suo Feudo fluisse. Poco da questo primo ritrovato sperandosi, ricorsero ad un altro più bizzarro : e questo fu di comprare per ducati sei l' Acqua di *Filadelfo* da Giacomantonio Manera possessore del Territorio, in cui quell' Acqua nasce : e ne fu esibito nel tempo dell' accesso l' istrumento della compra allora fattane. Noi accordiamo , che se questa compra fosse stata fatta in altri tempi dal Duca, avrebbe egli acquistato il dominio di quell'Acqua , ed avrebbe potuto trasportarsela in Maddaloni ; ma come ? facendo a sue spese un' Acquidotto, comprandone la servitù e dal Duca di S. Agata e da altri particolari Padroni de' terreni , per cui fosse stato necessario quella condurre . Ma nel 1691 fu tutto vanità quel che fu fatto, giacchè quell' Acqua fin dal 1629 fu introdotta con Opera manofatta, cioè con *formaletto* , nell' Acquidotto Carmignano , il quale dovette forse comprarla dal Padrone, che allora la possedeva, o in altra maniera acquistarne la servitù per doversi di necessità sempre introdurre in quel suo Canale. Il corso di 60 anni di possesso , che il Carmignano ne aveva, unito all'Opera manofatta, cioè il *formaletto* nel fondo superiore , e l'Apertura per cui nell' Acquidotto s'intrometteva , rendevano il Manera Padrone del Territorio privo di ogni ragione sopra di quell'Acqua per ispogliarne il Carmignano, e venderla al Duca. Più tosto questa gran compra del prezzo di ducati sei a lui recò del nocumento , perchè ella fece veder chiaro, che si ricorresse a questo spiritoso infelicissimo ritrovato, solo perchè vedevansi i Difensori del Duca destituti di migliori ragioni , e

per-

perchè ben comprendevano, che colla chiarezza, in cui l'affare andava a metterſi cogli atti di quell'acceſſo, veniva a ceſſare affatto l'appoggio di que' decreti, in virtù de' quali credeva il Duca di poter fare di quell' Acqua uſo e per Molini e per altro.

MOLINI DI FATTO COSTRUTTI IN MADDALONI DOPO COMPRATO IL FEUDO DI S. AGATA NEL 1693.

PEr le verità dimoſtrate colle diligenze eſattiſſime fatte in quell'acceſſo non potè il Duca di Maddaloni ottenere, che ſi toglieſſe l' inibizione dal Collaterale ordinata per perfezionare i Molini o in Cancello o in Maddaloni. Fu perciò egli da'ſuoi Avvocati, uomini in que' tempi rinomatiſſimi, conſigliato di far l'acquiſto del Feudo di S. Agata. In fatti l'acquiſtò nel *1693*, e ciò fatto, aſſai ſpiritoſamente ſi diede a ridurre a perfezione i Molini cominciati in Maddaloni da tre anni prima, neſſun conto facendo delle inibizioni del Collaterale; ed avendo reſo macinante un Molino con un delitto, cercò evitarne il gaſtigo con mutar Tribunale, facendo commettere la cauſa nel S.C.

DECRETO DEL COLLATERALE CON CUI SE NE ORDINÒ LA DEMOLIZIONE, CHE FU ESEGUITA

RIcorſe il Conte dell'Acerra nel Collaterale: vi comparve ancora il Duca di Maddaloni: e la provvidenza, che fu data con decreto de' . . Febbrajo *1694* fu qual doveva eſſere per giuſtizia, non avendo il Duca Acqua da far Molino; Onde avendolo coſtrutto con punibile attentato, ſi ordinò: *Suſpenſa commiſſione cauſæ in S.C. moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam in Collaterali Conſilio, & interim citra præjudicium partium omnia innovata reducantur ad priſtinum*. Il decreto del Collaterale circa il ridurre *ad priſtinum* l'attentata coſtruzione del Molino fu fatto ſubito eſeguire con ordine del Vicerè dal Commeſſario di Campagna. Uſanſi quì dal Difenſore del Duca tutti gli sforzi della ſua eloquenza per far comparire irregolare ed ingiuſta la determi-

terminazione del Collaterale, come fatta da pochi Ministri, e coll' intervento di alcuno di essi sospetto: ed ingiusto ed irregolare l' ordine dato dal Vicerè. Il Vicerè, da noi si risponde, non si mischiò in cosa di giustizia, giacchè non fece altro, che ordinare l' esecuzione di quello, che il Collaterale aveva giudicato: e fu regolarissimo che in suo nome al Commessario di Campagna ne pervenissero gli ordini. Dal libro poi de' notamenti del Collaterale di quell' anno si vede quali Ministri intervennero, e quali no; e senza che noi su di ciò ci tratteniamo, dal medesimo possono i Sig. della R. Camera chiaramente rilevare, che tutto fu fatto colle necessarie regolarità; e che sono per conseguenza vanissime le querele, che se ne fanno dall' Avversario, il quale è impossibile che sia persuaso di quanto sopra di ciò ha scritto. Rispetto poi alla giustizia di quel decreto, come mai di quella può dubitarsi? Vi erano o no le inibizioni per la costruzione del Molino? Fu o no attentato il renderlo macinante, quelle sussistendo? E se di ciò non si dubita, come può dubitarsi, che l' innovato ed attentato dovea *ante omnia* ridursi *ad pristinum?*

Nè si dica in contrario, che la ragione del Duca di Maddaloni per la costruzione del Molino era divenuta migliore coll'acquisto del Feudo di S. Agata; poichè ciò non è punto vero. Si dirà forse, che se prima non aveva nel territorio di Maddaloni le otto once di acqua necessarie al Molino, ma solo due e mezza, e che nell'està andavano a perdersi; avrebbe potuto averne maggior copia, valendosi di quella di S.Agata. Ma quale era l'Acqua, che egli in S. Agata poteva avere, per valersene in Maddaloni? Altra Acqua non vi era, che l'Acqua di *Filadelfo*: e questa si erogava anche in maggior copia coll'Apertura del

Bron-

Bronzo per le Officine in quell'iſteſſo Feudo eſiſtenti, che ſenza di quella non avrebbono potuto aver moto. Se dunque voleva far uſo di quell' Acqua in Maddaloni, non poteva avere il *Bronzo* aperto in S. Agata: e ſe non voleva rendere inutili le ſue Officine in S. Agata, non avea neppure una goccia d'Acqua da poterſene in Maddaloni valere. Ad uomini, eſcluſi i Santi, non ha Iddio accordato il potere di fare miracoli, facendo che la ſteſſa Acqua, che ſi conſuma in un luogo, poſſa averſi viva e fluente in un altro.

Inutile l'esame di tutto il di più, che seguì col Conte dell' Acerra.

ED inutile poi per la Cauſa preſente è l' entrare in eſame di tutto ciò che ſeguì in appreſſo circa il Molino demolito già per ordine del Collaterale, e reſo indi macinante in virtù di un biglietto del Vicerè Duca di Medina Celi (coſa per altro ſecondo le noſtre leggi irregolare e ſcandaloſiſſima): delle Cedole Reali ottenute dal Conte dell' Acerra, e della eſecuzione alle medeſime dal Collaterale non accordata: e come poi la lite tra 'l Conte e 'l Duca fu compoſta nell' anno 1712 con tranſazione, in virtù della quale per la ſomma di duc. 31 m. promeſſi al Conte, queſti ſi contentò permettere al Duca il Molino in Maddaloni. E', diciamo, tutto ciò inutile, per lo punto di cui trattaſi, perchè per giudicare, ſe prenda in Maddaloni il Duca l'Acqua del *Ducatone* ed altre con giuſtizia, o ingiuſtamente e di fatto: e ſe poſſa far uſo dell' intero corpo dell'Acqua deſtinata per Napoli per gli ſuoi Molini in Maddaloni; i conſenſi, che perciò nel *1690* dal Duca d'Airola e poi del Conte dell'Acerra nel 1712 colla tranſazione furono dati, non giovano nè nocciono punto nella diſcettazione, che abbiamo per le mani. Queſti due Baroni non volevano edificio di Molini

in Maddaloni a cagione del danno, che ne temevano per quelli, che essi avevano ne' loro Feudi vicini. Se a ciò consentirono, i loro consensi potevano al Duca giovare per avere macinanti que' Molini, che prima non poteva avere per le opposizioni de' medesimi, ma nulla possono conferire a far giuste le erogazioni di Acque in Maddaloni, che sono ingiustissime, e del potere far uso di tutto il Corpo dell' Acqua Carmignana. Questo non era dell' interesse de' Baroni vicini: era solo degli eredi di Cesare Carmignano e de' Socj, e della Città di Napoli.

TUTTI I DECRETI DEL COLLATERALE APPOGGIATI SOPRA DI FALSO SUPPOSTO, E CON LEGALI RIMEDJ SOSPESI.

I Decreti del Collaterale già si è veduto, che furono appoggiati sopra di un supposto non sussistente, cioè dell' avere il Duca in Maddaloni gran copia d' Acqua propria ivi sorgente: e questo fu con chiarezza riconosciuto non vero nell'accesso del 1691 con tanta solennità fatto, e con tante diligenze e misure esattamente eseguite. Oltre a ciò tutti con legali rimedj furono sospesi, tanto che cercandone il Duca l' esecuzione, non potè con giustizia ottenerla; anzi gli fu denegata nel 1694 dal Collaterale, ordinandosi, *moneantur partes*, ed intanto che il Molino si demolisse. Or se al Duca di Maddaloni tutti quei decreti, che dal suo Difensore cotanto con somma franchezza si magnificano, niun giovamento potevano recare contro del Duca d'Airola, del Conte dell' Acerra ed altri, che nel secolo passato in que' giudizj e negli accessi fatti furono intesi; Non possiamo comprendere, come di essi si pretenda far uso contro di coloro, che nella loro interposizione non furono affatto giammai intesi: diciamo della Città di Napoli e de' Carmignani e Socj, de' quali è il positivo grande interesse: e precisamente ora dopo i due accessi fatti

dal

dal Capo di Ruota D. Giuseppe Romano nell' anno 1754 ne' mesi di Luglio e di Ottobre, ne' quali per le esatte osservazioni e misure fatte eseguire da quel diligentissimo Ministro, approvate da tutti i molti Periti delle Parti, che v' intervennero, e da essi soscritte, si è chiaramente conosciuto, che la quantità dell'Acqua sorgente in Maddaloni, e propria di quel Feudo, si è ritrovata anche minore di quella che nel 1691 fu misurata: poichè le due once e mezza di allora nel 1754 in Luglio furono ritrovate di sole once due, ma in Ottobre poi in tutto diseccate, *fol. 60, & fol. 76 a t. Atti di accessc.*

RAGIONI, CHE DAGLI ESPOSTI FATTI RISULTANO, ONDE SI MANIFESTA INGIUSTO L' USO DELL' ACQUA CARMIGNANA PER GLI MOLINI.

POssiamo adunque con franchezza dire, che l'uso, che si fa dell'intera Acqua Carmignana per gli Molini di Maddaloni, è ingiustissimo, giacchè i decreti, co i quali si cerca giustificare, sono per giustizia insussistenti, e per l' ordine de' giudizj sospesi. E la convenzione col Conte dell' Acerra non può punto giovare al Duca di Maddaloni contro della Città di Napoli e contro de' Carmignani e Socj. Costoro possono sempre far valere la loro ragione per proibirli, nascente da i patti convenuti nell'anno 1627, ed approvati dal Vicerè e dal Collaterale, inteso il Fisco. L' uso, che si fa di tutto il corpo dell' Acqua Carmignana per gli Molini in Maddaloni, incontra la resistenza espressa delle capitolazioni convenute colla Città: ed è vietato.

Lo stesso Duca di Maddaloni conobbe questa verità, e la confessò sinceramente nell' Albarano del 1629, in cui per avere un Molino della macina di 60 tomola fra notte e giorno, che non fa nemmeno la quinta o sesta parte de' Molini di Maddaloni, bisognò che facesse obbligare Cesare Carmignano ad immettere nel Cana-

Canale tant' Acqua di luoghi convicini a Maddaloni baſtanti a queſt' uopo ſenza toccar punto l'Acqua di Airola e di S. Agata . E poi la rendita di queſto picciolo Molino di chi doveva eſsere? Forſe del Duca ſolo ? non già : Dovea participarne anche il Carmignano, riſerbandone al Duca quella rata di rendita , che foſse ſtato baſtante compenſo al prezzo degli antichi Acquidotti , e de' terreni ſuoi proprj , e non di particolari , per cui l' Acqua doveva fluire . Per giudicare quale e quanto poteva eſſere queſto compenſo, ricordiamoci, che pe 'l Duca di S. Agata il prezzo dagli Arbitri ſtimato giuſto non fu che nella ſomma di duc. 8 m. , e queſti furono compenſo non ſolo di Acquidotti e terreni che ſi occupavano, ma anche di tutto il corpo dell' Acqua, che in quel Feudo ſi dovea prendere , ed oltre a ciò di tutti i danni , che non leggieri quel Duca pativa nelle ſue Officine ed Artificj per la mancanza di quell' Acqua. Onde per giudicare largamente col Duca di Maddaloni, forſe il giuſto compenſo a lui dovuto non poteva eſſer maggiore della ſomma di duc. 2 m. La rendita dunque di quel picciolo Molino in gran parte ſarebbe ſtata di Ceſare Carmignano.

L'Avverſario nella ſua Allegazione, per eludere la forza della capitolazione fra la Città e Ceſare Carmignano contenente il patto di non poterſi far Molini ed altri Artifizj per cammino coll' Acqua della Catena , due coſe riflette . La prima , che 'l patto fu convenuto per beneficio del Conte dell' Acerra , e degli altri Poſſeſſori di Molini vicini , e non della Città ; Ma le pruove, che ne adduce, non ſono di alcuna forza quando ſono tratte da aſſertive di Ceſare Carmignano o di altri fuori della convenzione . Queſta

fu

fu fatta colla Città, e generalmente ella volle obbligato il Carmignano a così dover' eseguire, onde ella è nel dritto di poterne sempre cercar l'osservanza. La seconda riflessione fu, che questo patto fu *personale personalissimo ristretto alla sola persona di Cesare Carmignano*: così si scrive nella *pag.* 40. Non intendiamo, perchè questo patto abbia a dirsi personale. Il Carmignano si obbligò per se, suoi Eredi e Successori, e si obbligò di non far Molini con detta Acqua, nè di venderla o concederla ad altri: Dunque il patto fu reale realissimo, perchè riguardò l'Acqua, come l'Avversario istesso lo confessa per le mature anche al Carmignano vietate.

E se è così, come può accordarsi, che 'l Duca possa far uso di tutto il corpo di quell'Acqua, che egli nel suo Feudo non avea avuto giammai, e che era ed è della Città e de' Carmignani e compagni: e che ne'Molini se ne abbia fatto una rendita, siccome ei dice, di duc. 7500 l'anno: e che questa interamente sia sua, e nessuna rata se ne sia data giammai ai Padroni dell' Acqua? Faccia attenta riflessione il dotto Difensore del Duca sopra di tutto ciò: e pensi ancora, che l'Acqua di S. Agata fu immessa nell'Acquidotto Carmignano, e condotta in Napoli con tanta spesa per beneficio solo della Città, e non già per proccurare al Feudo di Maddaloni una rendita così strabbocchevole.

Ingiuste le aperture nell' Acquidotto.

SE ingiusto è l'uso dell'intero corpo dell'Acqua per gli Molini; più ingiuste sono state per tanti anni le molte Aperture trovate nell' Acquidotto nel 1691, e che erano anche esistenti nell'anno 1754 in tempo dell'accesso del Capo di Ruota D.Giuseppe Romano. Per la convenzione con Cesare Carmignano nell' anno 1628 egli dovea

vea avere le Acque ſorgenti in Maddaloni e non altro. Si è dimoſtrato, che fu una frode, che volle farſi al vero, in farle credere del diametro di otto once, ſe nell' anno 1691 ſi ritrovarono ſolo di once due e mezza, e non più: e poi trovaronſi di ſole once due nell' anno 1754 colle ricognizioni e miſure fatte, che poi nell' eſtà vanno a perderſi. Or come ſi pretende per giuſta l'erogazione detta il *Ducatone*? Come ſi dice, che *l'epoca di queſto Tubo* ſia antica quanto il Canale di Carmignano, e prima eziandio che l'Acqua foſſe venuta in Napoli? Come ſi ſoſtiene, che per moderazione non è di otto once, ma di ſole quattro, quando oltre di queſto *Tubo*, ſi ha preſa il Duca dopo fino a i tempi preſenti altra grandiſſima quantità di acqua per molte altre Aperture? Solo once due d'acqua può egli per giuſtizia avere in Maddaloni, ma queſta ſoggetta a ſcemarſi e diſeccarſi nell' eſtà. Di queſta deve eſſer contento, e nulla di più può egli pretendere.

E ſe il Difenſore del Duca nella ſua Allegazione dice, che in queſto eſame non ha egli legittimo contradittore, forſe perchè nè la Città di Napoli nè gli altri Intereſſati nell' Acqua fanno la minima premura contro del Duca per far' abolire in tutto, o in parte riformare sì fatti ingiuſti pregiudizj; egli con ciò non adduce un' argomento di ragione, valevole a dimoſtrare che giuſto ſia quello, che eſſere ingiuſto ſi è dimoſtrato. Se gli Eletti della Città di Napoli, gli Eredi di Ceſare Carmignano e ſuoi Socj non han fatto perciò alcuna iſtanza per lo paſſato, nè ora la fanno; ſiamo forzati a credere, che queſto ſilenzio ſia ſtato effetto del non ſaperſi il così grande diſperdimento di Acqua, che ingiuſtamente in Maddaloni

fece-

facevasi . Non possiamo certamente attribuirlo a quel rispetto , che la Casa di Maddaloni meritamente e con giustizia ha esatto ed esige da tutti , poichè questo non poteva indebolire ne' petti de' Governanti della Città quell'ardore di zelo , che usano in tutti gli affari , i quali riguardano gl' interessi della medesima . Ma siane stata e siane qualunque la cagione : facciano gli altri Interessati quel che ad essi loro aggrada ; rispetto al danno della Città di Napoli , essendone il Re N. S. la parte migliore e la più degna , non può essere indolente ne' pregiudizj , che alla medesima s'inferiscono da chichesia : ed usando della sua giustizia è nel dovere di cercar tutti i mezzi , onde quelli vengano a cessare , e rimangano aboliti . E noi , che abbiam l' onore di parlar per lui , non possiamo astenerci dal dovere di far queste parti ora che sono cotanto alla causa necessarie .

Diciamo adunque , che in Maddaloni altro il Duca non può per giustizia avere , che un *Tubo* di Acqua di once due , e senza la minima pressura del Corpo grande dell' Acqua del Canale , ma questa esposta alla mancanza anche totale nei quattro mesi di Luglio fino ad Ottobre . E per Molini nessun uso può fare dell' intero corpo dell' Acqua destinata per la Città . In S. Agata poi abbia pure l'Acqua di *Filadelfo*, o sia della *Pescbiera* , che è la sola Sorgente di quel Feudo , che nel Canale ivi s'immette : e se voglia farglisi buona la convenzione del 1643 , (che non si dovrebbe) abbia il *Bronzo* ; ma questo dovrà ridursi ad once cinque , senza la carica grandissima che ora ha , ma colla sola di once sei e mezza : nè il *Tufolo* nè verun'altra Apertura può essergli permessa in quel Feudo.

PER L' INGIUSTO LUCRO NON SI DEE RIFEZIONE.

OR se ingiusti nella massima parte sono i lucri, che fa il Duca per le Acque, è chiaro che niuna azione gli appartenga a domandarne rifezione. Le Leggi nel concedere le azioni *pro eo quod interest* vogliono, che vi concorra la giusta ed onesta causa: *Si ex honesta causa interest*, *l. is cujus interest*, *l. qui re* § 1 *de furtis*. La ragione è quella, perchè *nemo de sua improbitate consequitur actionem*, *l. itaque fullo* sotto lo stesso titolo. E non può nè dee veruno per proprio maleficio rendere migliore la sua condizione: *Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest*, *l. non fraudantur* § 1 *de regulis juris*.

Bene e rettamente perciò Bartolo sulla *l. unica* C. *de sententiis*, *quæ pro eo quod interest proferuntur*, diffinì l' interesse, scrivendo: *Est justa alicujus utilitas*. Disse, *justa*, imperciocchè l'utile proveniente da causa ingiusta e non onesta nelle azioni *pro eo quod interest* dalle Leggi non si attende. *Ab eo quod interest*, ne avvertì il Vinnio *Select. jur. quæst. lib.* 2 *cap.* 37, *lucrum injustum merito veteres exceperunt*. Pietro Rebuffo nella sua repetizione sulla mentovata *l. unica glos.* 1 *n.*25 seguendo la diffinizione dell' interesse datane da Bartolo, lasciò scritto: *Primo ponitur*, *justa*. *Nam utilitas injusta non attenditur*. E nel *n.*145 rapportando le varie divisioni dell' interesse, dopo aver parlato di quello, che proviene *ex caussa probabili & honesta*, passa in secondo luogo all' interesse nascente *ex caussa probabili*, *sed non honesta*; e di questo sull' orma delle Leggi ne insegna non doversene avere considerazione: *Secundum*, egli dice, *ex caussa probabili*, *sed non honesta*, *ut in fure*, *qui furatur rem ab alio*, *qui licet sua intersit*, *eo quod tenetur ad restitutionem*, *tamen furti non aget*, *quia est inhonesta caussa*: *& nemo*

mo

mo ex improbitate sua actionem consequi debet. Il Donello ne' suoi commentarj *de jure civili lib.26 cap.22* spiegando la costituzione di Giustiniano nella *l. unica Cod. de sententiis quæ pro eo quod interest proferuntur n.* 50 saggiamente ne avvertì: *Ex quo intelligi debeat sic lucrum veteres esse interpetratos, ut justum quod esset, idest tale quod quis jure suo facere, quod parare sibi ex re sua aut aliena liberalitate potuerit. Si quod autem nullo jure facere potueris, aut debueris, id non putarent esse æstimandum; quod profecto ejusmodi est, ut quamvis Justinianus de veterum sententia nihil locutus præcise, lucrum æstimari jussisset, in ejus tamen constitutione esset intelligendum scilicet, quia lucrum lex nominet: non habeatur autem lucrum quod jure facturus non fueris*. Ed in appresso: *At hoc lucrum, ut supra ostendi, ex re aliena non honeste obtenditur*. L' Alciato nei suoi commentarj sul titolo del C. *de eo quod interest cap.* 12 insegnandone, che nelle azioni *ejus quod interest*, secondo il prescritto nella costituzione di Giustiniano, debba aversi ragione non solo del danno emergente, ma del lucro cessante, limita rettamente la regola, scrivendo così al *n.*3. *Id non procedit, si lucrum illud cum alterius injuria acquiretur*. E similmente il Conzio sullo stesso titolo: *Ut enim quis videatur damno affici illius lucri præreptione, exigitur, ut justum fuerit lucrum . . . Et ei, qui id lucrum sibi præreptum conqueritur, suo jure delatum*.

Giudichi da tutto ciò lo stesso dotto Difensore del Duca, spogliandosi per un poco di quella passione, che dee avere pel suo Clientolo, se possa aver luogo per termini di giustizia rifezione e ristoro di danni in questa Causa. Noi, attesa la sua dottrina legale, crediа-

diamo: che egli non possa pensare diversamente da noi.
Ma troppo lungamente ed oltre del nostro primo proponimento ci siamo trattenuti in questo esame. Non accorgendocene, contro nostro volere, ci ha a ciò forzati l'amor del vero, e 'l desiderio che il Pubblico non rimanga ingannato nel formar giudizio di questa Causa col leggere solo quel che è stato scritto in contrario pe 'l Duca di Maddaloni.
E quì dovremmo dar fine al nostro scrivere, se non fossimo necessitati poche parole soggiungere per la particolare ragione, che crede avere il Duca di Limatola, il quale comprò quel Feudo dal Regio Fisco: e che crede anche avere il Duca di Maddaloni per la compra fatta dalla Duchessa di Medina Sidonia del Feudo di S. Agata. Lo faremo però con tutta la brevità.

Della ragione che possa al Duca di Maddaloni ed al Duca di Limatola competere per le compre, che dicono aver fatto di que' Feudi dalla Regia Corte.

IL Duca di Limatola nell'anno 1753, allorchè nulla si sapeva e del Feudo di S. Agata e di quello di Limatola, e delle Acque e de' Molini ed altri Artificj in que' Feudi, richiesto per ordine del Re fece vendita con pubblico istrumento dell' Acqua del *Bronzo* creduta sua propria: E se ne prese il possesso dal Cavalier Neroni. Ma perchè il Duca di Maddaloni con suo memoriale espose, che S. M. avea comprato quell' Acqua da chi non erane Padrone, mentre quella era sua nel suo Feudo di S. Agata; fu il contratto tra il Fisco e 'l Duca di Limatola con altro pubblico istrumento rivocato ed abolito. Ha creduto indi il Duca di Limatola, che colla diversione, che si farà dell' Acqua del

del *Fizzo*, e delle altre Fontane in Airola, ſcemandoſi l'Acqua ſolita del Fiume Faenza, poſſa ciò produrre anche mancanza d'Acqua al ſuo Molino di Limatola, che macina così coll'Acqua del detto Fiume che fluiſce per lo ſuo corſo naturale, come coll'altra, che divertita dal ſuddetto Fiume alla Catena, va poi ad uſcirne per l'Apertura del *Bronzo* di S. Agata, ed unita con altre Acque di quel Feudo perviene al ſuo Molino. Chiede infranto, che avendo egli comprato col Feudo di Limatola quel Molino nell'anno 1733 dal Fiſco, debba il Fiſco ſteſſo riſargli il danno, che per queſto nuovo corſo, che ſi dà all'Acqua d'Airola, poſſa alla rendita del ſuo Molino riſultare. Il Duca di Maddaloni ſimilmente crede, che avendo comprato il Feudo di S. Agata dalla Ducheſsa di Medina Sidonia, e dalla Principeſsa di Stigliano, che avevano cauſa dal Fiſco nell'anno 1693, debba il Fiſco iſteſso riſargli quel danno, che lo ſcemamento dell'Acqua del Fiume Faenza poſsa alle Officine di quel ſuo Feudo produrre. Noi non intendiamo per ora entrare nell'eſame della ragione, che perciò poſsa all'uno ed all'altro Duca competere contro del Fiſco, perchè dovremmo eſaminare per Limatola e quello che fu effettivamente venduto, e ſe il prezzo pagato pervenne tutto al Fiſco o ai Creditori con aſsenſo ſopra del Feudo. E per S. Agata, ſe il Fiſco ſia tenuto per la compra, che di quel Feudo fece il Duca di Maddaloni dalla Ducheſsa di Medina Sidonia, e come ſia tenuto, e per qual rata del prezzo, dipendendo il giudicarne con accerto dalle molte convenzioni paſſate tra il Fiſco ed i Creditori del Principe di Stigliano in occaſione della devoluzione de' tanti Feudi, che quella Caſa poſſedeva, e per cui tanti e

tan-

tanti litigj si sono agitati e nel secolo scorso e nel corrente nel Tribunale della Regia Camera. Che che sia però delle ragioni delle Parti e del Fisco nel punto, se sia questi o no tenuto all' evizione per questo caso che ora avviene; da noi si dice, che intempestivamente si vuole ora entrare in queste discettazioni, perchè non sappiamo quali effetti la diversione, che il Re vuol fare dell'Acqua del *Fizzo* e delle altre Fontane di Airola per Caserta possa produrre per gli Artifizj ad acqua nel Feudo di S. Agata, ed in quello di Limatola: e se mancanza di rendita dalla presente sia per derivarne. E noi crediamo, che nessuna possa essere, o solo pochissima ne i quattro mesi di està.

Le Acque del *Fizzo* e delle altre Fontane di Airola sono picciola parte di tutta l'Acqua del Fiume Faenza, e detrattene queste, resta quello con Acqua abondantissima, che conduce seco in Airola da' Feudi superiori, e che ivi accoglie ancora da altre Sorgenti, e così passa in S. Agata. Giunto alla Catena, una porzione dell' Acqua s' immette nel Canale di Carmignano per gli usi di Napoli, e 'l dippiù seguita a fluire pe 'l suo naturale Alveo per lo Territorio di S. Agata, e poi per quello di Limatola. Il *Bronzo* in S. Agata, ridotto che sia alla giusta misura e situazione, che deve avere, molt'Acqua darà ancora: Questa si unirà, come fa al presente, a molte altre abbondantissime Sorgenti in quel Feudo, le quali nel Canale di Carmignano non s' immettono. Queste Sorgenti sono molte, e furono nell'accesso del 1754 riconosciute. La prima è l'Acqua di *S. Catarinella*, la quale è di larghezza palmo uno e mezzo, e di altezza oncia una e minuti due. La seconda è quella detta della *Peschiera* di misura once undeci e minuti

nuti quattro di larghezza , e di altezza once due e minuti quattro. La terza è quella chiamata *delle Bocche* di larghezza palmo uno , e di altezza once cinque e tre minuti . La quarta è quella del *Reullo* di larghezza palmi due ed once due , e di altezza once cinque e mezza . La quinta è quella detta della *Conciaria* di larghezza palmo uno e dieci once , e di altezza un palmo e ſette once e mezza .

Queſte cinque abbondantiſſime Sorgenti miſurate nel meſe di Luglio, quando le acque cominciano già a mancare, ſi uniſcono in diverſi ſiti coll' Acqua del *Bronzo*, e vanno a dar moto ad alcuni degli Artifizj di S. Agata, e poi unite alle altre Acque del Fiume Faenza ſervono per gli altri in detto Feudo, e finalmente tutte pervengono al Molino di Limatola .

Ciò poſto: da noi ſi dice, che queſte ſole Sorgenti in S. Agata unite all'Acqua del *Bronzo* ridotto al diametro di once cinque con carica di ſole once ſei e mezza ſono ſufficientiſſime per l'uſo di tutte le Macchine di S.Agata, ed indi del Molino di Limatola: e tanto meno mancanza di acqua ſi ſperimenterà all'uſato biſogno , quando ſi aggiunga a queſte l' altr' Acqua del Fiume Faenza, che eſubera dalla Catena, e fluiſce pe 'l ſuo naturale Alveo. Non vi ſarà mancanza alcuna di acqua nell' eſtà , e tanto meno ve ne ſarà nell'inverno, in cui ve n'è tanta abbondanza, che conviene con parate in alcune parti eſcluderne porzione, acciò il corpo delle Macchine non ne reſti danneggiato.

E' vano dunque il timore dello ſcemamento delle rendite degli Artifizj in S. Agata, che ſi dicono in duc. 4000 l'anno, e del Molino di Limatola. Ma quando anche la diverſione dell'Acqua per Caſerta poteſſe ne' meſi d' eſtà qualche danno a quelle recare, facen-

doſe-

dosene il caso, e dichiarato che sia essere il Fisco o in tutto o in parte tenuto all'evizione, saranno, e ne siano le Parti pur sicure, rifatte di que' danni, ai quali potessero mai soggiacere. Allora la Regia Camera della Sommaria, Tribunale competente per le cause in cui il Regio Fisco sia convenuto per evizione, alla quale si voglia tenuto, farà agl' Interessati ed al Fisco esattamente giustizia. Ora il discettarne è affatto intempestivo.

CONCHIUSIONE. Conchiudiamo, che la Maestà del Re non oltrepassando quella ragione, di cui qualunque privata Persona potrebbe giustamente valersi, giacchè è divenuto Padrone delle Acque di Airola, possa divertirle per l'Acquidotto già costrutto, affin di farle pervenire nella Real Villa di Caserta unitamente con altre molte Acque in varj altri luoghi raccolte: e poi restituirle all' uso de' suoi amati fedeli Vassalli di questa Città abitatori. E ciò facendo, nessun torto viene a recare a i Padroni de' Feudi inferiori, che nessun dritto di servitù anno giammai avuto sopra delle menzionate Acque del feudo d'Airola; onde potessero compenso alcuno pretendere per que' lucri, che potessero mai ad essi loro scemarsi per l'uso dell'Acqua, che per l' addietro anno fatto per sola *liberalità*, *benefizio*, *indulgenza e grazia* de' Padroni di quelle Acque, come nel primo capitolo si è dimostrato.

Ed a questa prima ragione, che da se sola basterebbe ad estinguere la speranza di ristoro ed emenda di danni temuti, si aggiugne la seconda ugualmente giusta e dalle Leggi assistita. Si è dimostrato già, quanto ingiuste sieno le occupazioni dell'Acqua fatte dai Ministri del Duca di Maddaloni, in guisa che se questa, secondo il drit-

to